

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ Regolamento (CE) n. 868/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea 1
- ★ Regolamento (CE) n. 869/2004 del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori 8
- ★ Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94 ⁽¹⁾ 18
- ★ Regolamento (CE) n. 871/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo 29
- ★ Regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia 32
- ★ Regolamento (CE) n. 873/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali 38
- ★ Regolamento (CE) n. 874/2004 della Commissione, del 28 aprile 2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione ⁽¹⁾ 40
- ★ Regolamento (CE) n. 875/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno originari del Messico 51

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 22 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

★ Regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli scambi di ovini e caprini da riproduzione ⁽¹⁾	52
★ Regolamento (CE) n. 877/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli	54
★ Regolamento (CE) n. 878/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici ⁽¹⁾	62
★ Regolamento (CE) n. 879/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (<i>Saccharomyces cerevisiae</i>) ⁽¹⁾	65
★ Regolamento (CE) n. 880/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti» ⁽¹⁾	68
★ Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette ⁽¹⁾	70
★ Direttiva 2004/77/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizzico e il suo sale di ammonio ⁽¹⁾	76

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2004/484/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	78
---	----

Protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo	83
---	----

2004/485/CE:

★ Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2004, che modifica la decisione 2003/231/CE relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto)	113
--	-----



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2004, che concede a Cipro, a Malta e alla Polonia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche** 114
-

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

- ★ **Posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia** 116

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 868/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 21 aprile 2004

relativo alla protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che recano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione concorrenziale dei vettori aerei comunitari nella prestazione dei servizi di trasporto aereo da, attraverso e verso la Comunità potrebbe essere compromessa da pratiche sleali e discriminatorie poste in essere da vettori aerei non comunitari che prestano servizi simili di trasporto aereo.
- (2) Queste pratiche sleali e discriminatorie possono derivare da sovvenzioni o da altre forme di aiuto concesse da un governo, da un ente regionale o da un altro organismo pubblico di uno Stato non membro della Comunità o da pratiche tariffarie attuate da un vettore aereo non comunitario che beneficia di vantaggi non commerciali.
- (3) È necessario definire le misure di riparazione da adottare relativamente a tali pratiche sleali.
- (4) All'interno della Comunità esistono regole rigorose concernenti la concessione di aiuti di stato ai vettori aerei, ed è necessario adottare uno strumento che offra protezione contro vettori aerei non comunitari che beneficino di sovvenzioni o contro vettori che ricevono altri benefici dai governi, per far sì che i vettori aerei comunitari non siano posti in una situazione concorrenziale svantaggiosa e non subiscano danni.

(5) Il presente regolamento non è destinato a sostituirsi agli accordi in materia di servizi aerei conclusi con i paesi terzi che possano essere utilizzati per trattare in modo efficace i problemi relativi alle pratiche oggetto del presente regolamento: laddove esista, a livello degli Stati membri, uno strumento giuridico che consenta di trovare, entro un limite di tempo ragionevole, una risposta soddisfacente a tali problemi, esso prevarrebbe sul presente regolamento per tale periodo.

(6) È opportuno che la Comunità sia in grado di assumere iniziative per porre rimedio a tali pratiche sleali derivanti dalle sovvenzioni concesse dal governo di un paese non membro della Comunità. È altresì opportuno che la Comunità sia in grado di assumere le iniziative necessarie per lottare contro le pratiche tariffarie sleali.

(7) È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una sovvenzione e in base a quali principi essa possa essere passibile di misure compensative, in particolare se la sovvenzione sia concessa a talune imprese o settori o sia subordinata alla prestazione di servizi aerei ai paesi terzi.

(8) Nell'accertare l'esistenza di una sovvenzione è necessario dimostrare che vi sia stato il contributo finanziario di un governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico mediante trasferimento di fondi o che debiti di qualsiasi natura rappresentanti entrate pubbliche siano stati oggetto di rinuncia o di mancata riscossione, e che l'impresa beneficiaria ne abbia tratto un vantaggio.

(9) È opportuno precisare in quali circostanze si consideri esistente una pratica tariffaria sleale. Un esame delle pratiche tariffarie di un vettore aereo di un paese terzo dovrebbe essere limitato al numero ridotto di casi in cui il vettore aereo beneficia di vantaggi non commerciali che non possono essere chiaramente identificati come sovvenzioni.

(10) È opportuno chiarire che si può ritenere che sussista una pratica tariffaria sleale solo quando essa è chiaramente distinguibile rispetto alle normali pratiche concorrenziali. La Commissione dovrebbe sviluppare una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali.

⁽¹⁾ GU C 151 E del 25.6.2002, pag. 285.

⁽²⁾ GU C 61 del 14.3.2003, pag. 29.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 14 gennaio 2003 (GU C 38 E del 12.2.2004, pag. 75), posizione comune del Consiglio del 18 dicembre 2003 (GU C 66 E del 16.3.2004, pag. 14). Posizione del Parlamento europeo dell'11 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 marzo 2004.

- (11) È inoltre opportuno stabilire indirizzi chiari e particolarizzati in relazione ai fattori che possono contribuire a determinare se servizi sovvenzionati o offerti a prezzi sleali da parte dei vettori aerei non comunitari abbiano causato o minaccino di causare pregiudizio. Per dimostrare che le pratiche tariffarie relative alla prestazione di tali servizi di trasporto aereo causano un pregiudizio all'industria comunitaria, è opportuno tener conto dell'incidenza di altri fattori e dovrebbero essere presi in considerazione tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti e conosciuti che abbiano un'incidenza sulla situazione di tale industria e, in particolare, le condizioni di mercato che prevalgono nella Comunità.
- (12) È fondamentale definire i termini «vettore aereo comunitario», «industria comunitaria» e «servizi di trasporto aereo simili».
- (13) È necessario specificare quali soggetti siano legittimati a presentare le denunce e le informazioni che la denuncia dovrebbe contenere. Una denuncia dovrebbe essere respinta, qualora manchino prove sufficienti dell'esistenza di un pregiudizio per procedere.
- (14) È opportuno stabilire la procedura da seguire nelle indagini relative al ricorso a pratiche sleali da parte di vettori aerei non comunitari. Tale procedura dovrebbe essere soggetta a limiti temporali.
- (15) È necessario stabilire le modalità secondo cui alle parti interessate viene comunicato quali siano le informazioni richieste dalle autorità. È opportuno che alle parti interessate siano offerte ampie possibilità di presentare tutti gli elementi di prova pertinenti e di difendere i propri interessi. È inoltre necessario stabilire le norme sostanziali e procedurali da osservare durante l'indagine e, in particolare, quelle secondo cui le parti interessate devono manifestarsi, presentare osservazioni e comunicare le informazioni pertinenti entro termini specificati, se tali osservazioni e informazioni debbano essere presi in considerazione. Nel rispetto della riservatezza commerciale, è necessario consentire alle parti interessate l'accesso a tutte le informazioni inerenti all'indagine che siano rilevanti per la tutela dei loro interessi. È necessario stabilire che, nei confronti delle parti che non collaborano in misura soddisfacente, possano essere utilizzate ai fini delle risultanze altre informazioni e che queste possano essere meno favorevoli di quelle disponibili nell'ipotesi di collaborazione.
- (16) È necessario stabilire le modalità secondo cui possono essere imposte misure provvisorie. In tutti i casi tali misure possono essere imposte dalla Commissione solo per un periodo di sei mesi.
- (17) È opportuno che le indagini o i procedimenti vengano chiusi quando non vi è necessità di imporre alcuna misura, ad esempio quando risulti che l'importo della sovvenzione è minimo o il livello delle tariffe sleali o il pregiudizio sono trascurabili. È inoltre opportuno che il procedimento venga chiuso solo con decisione debitamente motivata. È opportuno anche che le misure siano inferiori all'importo delle sovvenzioni compensabili o al livello delle tariffe sleali, qualora un importo inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.
- (18) È necessario disporre che il livello delle misure non dovrebbe essere superiore all'importo delle sovvenzioni o dei vantaggi non commerciali conferiti secondo i casi o all'importo corrispondente al pregiudizio arrecato, se inferiore.
- (19) È necessario disporre che le misure restino in vigore solo fino al momento in cui risultino necessarie per controbilanciare le sovvenzioni o le pratiche tariffarie sleali che causano un pregiudizio.
- (20) Nell'imposizione di misure si dovrebbe dare la preferenza ai dazi. Qualora tali dazi dovessero rivelarsi inadeguati è possibile ricorrere ad altre misure.
- (21) È necessario stabilire le procedure per l'accettazione di impegni idonei ad eliminare o controbilanciare le sovvenzioni compensabili o le pratiche tariffarie sleali e il pregiudizio arrecato, in alternativa all'imposizione di misure provvisorie o definitive. È inoltre opportuno specificare le conseguenze della violazione degli impegni assunti o il recesso da essi.
- (22) È necessario prevedere la possibilità di riesaminare le misure imposte in presenza di un cambiamento delle circostanze sufficientemente dimostrato.
- (23) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾.
- (24) La forma e il livello delle misure e l'esecuzione delle stesse dovrebbero essere definite dettagliatamente da un regolamento recante imposizione delle medesime.
- (25) È necessario assicurare che le misure adottate ai sensi del presente regolamento corrispondano pienamente agli interessi della Comunità. La valutazione dell'interesse della Comunità comporta l'individuazione di qualsiasi valido motivo che induca alla chiara conclusione che l'adozione di misure non sarebbe nell'interesse generale della Comunità. Siffatto valido motivo potrebbe, ad esempio, comprendere casi in cui lo svantaggio per i consumatori o per altri interessati fosse chiaramente sproporzionato agli eventuali vantaggi assicurati all'industria comunitaria dall'imposizione di misure.
- (26) Poiché lo scopo del presente regolamento, vale a dire la protezione contro le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali che causano pregiudizio ai vettori aerei comunitari nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obiettivo

1. Il presente regolamento stabilisce la procedura da seguire per assicurare protezione avverso le sovvenzioni e le pratiche tariffarie sleali nella prestazione di servizi di trasporto aereo da parte di paesi non membri della Comunità europea, nella misura in cui esse causano un pregiudizio all'industria comunitaria.

2. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione preliminare di eventuali disposizioni particolari contenute in accordi in materia di servizi aerei conclusi dagli Stati membri con paesi non membri della Comunità europea.

3. Il presente regolamento non osta all'applicazione di eventuali disposizioni particolari contemplate da accordi conclusi tra la Comunità e paesi non membri della Comunità europea.

Articolo 2

Principi

Può essere imposta una misura di riparazione allo scopo di controbilanciare:

- 1) una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, a un vettore aereo non comunitario; oppure
- 2) pratiche tariffarie sleali poste in essere da vettori aerei non comunitari,

nella fornitura di servizi aerei su una o più rotte da e verso la Comunità, che causano un pregiudizio all'industria comunitaria.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «pregiudizio», un pregiudizio grave o la minaccia di pregiudizio grave a danno dell'industria comunitaria, accertato in base all'articolo 6;
- b) «industria comunitaria», il complesso dei vettori aerei comunitari che forniscono servizi di trasporto aereo simili o i vettori comunitari che, collettivamente considerati, rappresentano la maggioranza dell'offerta comunitaria globale di questi servizi;
- c) «vettore aereo comunitario», il vettore aereo titolare di una licenza di esercizio in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro in forza del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

- d) «servizi di trasporto aereo simili», i servizi di trasporto aereo forniti sulla stessa rotta o sulle stesse rotte dei servizi aerei in questione, ovvero i servizi di trasporto aereo forniti su una o più rotte che presentano caratteristiche molto somiglianti alla rotta o alle rotte sulle quali viene prestato il servizio di trasporto aereo in questione.

Articolo 4

Sovvenzioni

1. Vi è sovvenzione qualora:

- a) il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico di un paese non membro della Comunità europea concede un contributo finanziario, vale a dire quando:
 - i) provvedimenti del governo, di un ente regionale o di un altro organismo pubblico comportino il trasferimento diretto di fondi, ad esempio sotto forma di sovvenzioni, prestiti o iniezioni di capitale, potenziali trasferimenti diretti di fondi alla società o la presa a carico di passivi della società, quali ad esempio garanzie su prestiti;
 - ii) il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico rinunci ad entrate altrimenti dovute ovvero non le riscuota;
 - iii) il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico fornisca beni o servizi diversi dalle infrastrutture generali ovvero acquisti beni o servizi;
 - iv) il governo o un ente regionale o un altro organismo pubblico effettui versamenti ad un meccanismo di finanziamento o incarichi o dia ordine ad un ente privato di espletare una o più delle funzioni di cui ai punti i), ii) e iii) che di norma sono di sua competenza e l'attività svolta non differisca in sostanza dalla consueta prassi dei governi;

b) e venga in tal modo conferito un vantaggio.

2. Le sovvenzioni sono soggette a misure di riparazione soltanto quando siano specifiche, di diritto o di fatto, per una impresa o industria, ovvero per un gruppo di imprese o industrie rientrate nella competenza dell'autorità concedente.

Articolo 5

Pratiche tariffarie sleali

1. Vi è pratica tariffaria sleale su un determinato servizio di trasporto aereo a destinazione delle Comunità o proveniente dalla stessa quando vettori aerei non comunitari:

- beneficiano di vantaggi non commerciali, e
- praticano tariffe sufficientemente inferiori a quelle offerte dai vettori comunitari concorrenti da causare un pregiudizio.

Tali pratiche devono essere chiaramente distinguibili rispetto alle normali pratiche tariffarie concorrenziali.

2. Nel raffronto delle tariffe aeree si tiene conto dei seguenti elementi:

- a) il prezzo effettivo al quale vengono offerti in vendita i biglietti;
- b) il numero di posti proposto a un prezzo che si presume sleale rispetto al totale dei posti disponibili sull'aereo;
- c) le restrizioni e le condizioni connesse ai biglietti venduti a un prezzo che si presume sleale;
- d) il livello di servizio proposto da tutti i vettori aerei che forniscono il servizio di trasporto aereo simile in questione;
- e) i costi effettivi del vettore aereo non comunitario che fornisce i servizi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto; e
- f) la situazione, per quanto riguarda le lettere da a) ad e), su rotte comparabili.

3. La Commissione sviluppa, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3, una metodologia dettagliata per stabilire l'esistenza di pratiche tariffarie sleali, che tenga conto tra l'altro del modo in cui sono valutati nel contesto specifico del settore dei trasporti aerei le normali pratiche tariffarie concorrenziali, i costi effettivi e i ragionevoli margini di profitto.

Articolo 6

Accertamento del pregiudizio

1. L'accertamento dell'esistenza di un pregiudizio si fonda su elementi di prova positivi e implica un esame obiettivo:

- a) del livello dei prezzi praticati sui servizi di trasporto aereo in questione e dell'incidenza esercitata da tali servizi di trasporto aereo sulle tariffe praticate dai vettori aerei comunitari; e
- b) dell'incidenza di tali servizi di trasporto aereo sull'industria comunitaria, quale risulta dall'andamento tendenziale di vari indicatori economici, come il numero dei voli, l'utilizzo della capacità, le prenotazioni dei passeggeri, la quota di mercato, gli utili, la redditività dell'investimento, il livello degli investimenti e i livelli occupazionali.

Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

2. Deve essere dimostrato, con l'ausilio di tutti gli elementi di prova positivi presentati a norma del paragrafo 1, che i servizi di trasporto aereo in questione causano un pregiudizio ai sensi del presente regolamento.

3. Oltre ai servizi di trasporto aereo in questione sono esaminati fattori noti che contemporaneamente causano un pregiudizio all'industria comunitaria, per evitare che il pregiudizio dovuto a tali altri fattori sia attribuito ai servizi di trasporto aereo in questione.

4. L'esistenza di una minaccia di un pregiudizio è accertata sulla base di fatti e non di semplici asserzioni, congetture o remote possibilità. Il mutamento di circostanze atto a creare una situazione nella quale la sovvenzione è causa di pregiudizio deve essere chiaramente prevedibile e imminente.

Articolo 7

Apertura del procedimento

1. Un'indagine ai sensi del presente regolamento è aperta in seguito alla presentazione di una denuncia scritta in nome dell'industria comunitaria presentata da persone fisiche o giuridiche o da associazioni, oppure per iniziativa della Commissione, qualora esistano prove sufficienti dell'esistenza di sovvenzioni (compreso, se possibile, il loro importo) o di pratiche tariffarie sleali compensabili ai sensi del presente regolamento, dell'esistenza di un pregiudizio e di un nesso causale tra i servizi di trasporto aereo che si presumono sovvenzionati e l'asserito pregiudizio.

2. Quando esistono prove sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, avvia il procedimento entro 45 giorni dalla presentazione della denuncia e pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Qualora la questione sia discussa nell'ambito di un accordo bilaterale dallo Stato membro interessato, il termine di 45 giorni è prorogato su richiesta dello Stato membro, per un periodo massimo di 30 giorni. Qualunque ulteriore proroga del termine è decisa dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Se gli elementi di prova adottati risultano insufficienti, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, ne informa il denunziante entro 45 giorni dalla data in cui la denuncia è stata presentata.

3. L'avviso di apertura del procedimento annuncia l'inizio dell'indagine, ne indica l'ambito di applicazione, i servizi di trasporto aereo sulle rotte interessate, i paesi nei quali i governi avrebbero concesso le sovvenzioni o rilascia le licenze ai vettori aerei che avrebbero posto in essere le pratiche tariffarie sleali; indica inoltre i termini entro i quali le parti interessate possono manifestarsi, presentare le proprie osservazioni scritte e fornire informazioni, se tali informazioni devono essere prese in considerazione nel corso dell'indagine. L'avviso precisa inoltre il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione.

4. La Commissione informa i vettori aerei che forniscono i servizi di trasporto in questione, il governo interessato e i denunziati dell'avvenuta apertura del procedimento.

5. In qualsiasi momento, la Commissione può invitare il governo del paese terzo interessato a partecipare a consultazioni, allo scopo di chiarire la situazione con riferimento alle questioni di cui al paragrafo 2 e di pervenire ad una soluzione concordata. Se del caso la Commissione associa a tali consultazioni gli Stati membri interessati. Qualora siano già in corso consultazioni tra uno Stato membro e il governo del paese terzo interessato, la Commissione contatta preliminarmente detto Stato membro.

Articolo 8

Indagine

1. Dopo l'apertura del procedimento, la Commissione avvia l'indagine, la quale riguarda sia le sovvenzioni o le pratiche tariffarie sleali nei servizi di trasporto aereo prestati dai vettori aerei non comunitari su talune rotte sia il pregiudizio. L'indagine è effettuata rapidamente e si conclude di norma entro nove mesi dall'apertura del procedimento, eccetto nelle seguenti circostanze in cui può essere prorogata:

- se i negoziati con il governo del paese terzo interessato hanno registrato progressi tali da far apparire imminente una soluzione soddisfacente per quanto riguarda la denuncia, o
- se è necessario ulteriore tempo per arrivare a una soluzione rispondente all'interesse della Comunità.

2. Le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura del procedimento sono ascoltate, a condizione che abbiano presentato entro il termine prescritto una richiesta di essere sentite nella quale dimostrino di essere parti in causa che potrebbero essere danneggiate dall'esito del procedimento e di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

3. Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini prescritti, oppure ostacoli gravemente l'indagine, possono essere stabilite conclusioni provvisorie o definitive, positive o negative, sulla base dei dati disponibili. Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

Articolo 9

Misure di riparazione

Le misure di riparazione, provvisorie o definitive, assumono di preferenza la forma di dazi imposti al vettore non comunitario in questione.

Articolo 10

Misure provvisorie

1. Possono essere imposte misure provvisorie qualora sia stato accertato a titolo provvisorio che i vettori aerei non comunitari interessati beneficiano di sovvenzioni o pongono in

essere pratiche tariffarie sleali e che da esse deriva un pregiudizio per l'industria comunitaria, e che l'interesse della Comunità richiede un intervento per prevenire un ulteriore pregiudizio.

2. Le misure provvisorie possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Esse sono imposte per un periodo massimo di sei mesi.

Articolo 11

Chiusura del procedimento senza l'imposizione di misure

1. In caso di ritiro della denuncia o qualora si sia ottenuto un rimedio soddisfacente nell'ambito di un accordo in materia di servizi aerei tra uno Stato membro e il paese terzo interessato, il procedimento può essere chiuso dalla Commissione, a meno che la chiusura non sia contraria all'interesse della Comunità.

2. Qualora non siano necessarie misure di riparazione, il procedimento è chiuso secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. La decisione che chiude il procedimento è debitamente motivata.

Articolo 12

Misure definitive

1. Quando dall'accertamento definitivo dei fatti si desume l'esistenza di sovvenzioni o di pratiche tariffarie sleali e del conseguente pregiudizio da esse causato e quando l'interesse della Comunità richiede un intervento a norma dell'articolo 16, è imposta una misura definitiva secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

2. Il livello delle misure imposte per controbilanciare le sovvenzioni non supera l'importo delle sovvenzioni, calcolate in base al vantaggio conferito all'impresa beneficiaria, di cui i vettori non comunitari hanno provatamente beneficiato, e dovrebbe essere inferiore all'importo totale delle sovvenzioni se tale minore importo è sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria comunitaria.

3. Il livello delle misure imposte per controbilanciare le pratiche tariffarie sleali che beneficiano di un vantaggio non commerciale non supera la differenza fra le tariffe applicate dal vettore non comunitario interessato e la tariffa offerta dal vettore aereo comunitario concorrente in questione, ma dovrebbe essere inferiore a tale differenza se tale livello inferiore è sufficiente ad eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria. In ogni caso il livello delle misure non dovrebbe eccedere il valore del vantaggio non commerciale accordato al vettore non comunitario.

4. È imposta una misura di importo adeguato per ogni caso, su base non discriminatoria, per i servizi di trasporto aereo prestati da tutti i vettori aerei non comunitari che abbiano provatamente beneficiato di sovvenzioni o che siano impegnate in pratiche tariffarie sleali sulle rispettive rotte, ad eccezione dei servizi aerei prestati dai vettori aerei non comunitari i cui impegni siano stati accettati ai sensi del presente regolamento.

5. Le misure restano in vigore per il tempo e nella misura necessari per contrastare gli effetti delle sovvenzioni o delle pratiche tariffarie sleali che causano pregiudizio.

Articolo 13

Impegni

1. Le indagini possono essere chiuse senza l'imposizione di misure provvisorie o definitive quando sono presentati impegni volontari soddisfacenti in base ai quali:

- a) il governo che concede la sovvenzione o il vantaggio non commerciale accetta di eliminare o di limitare la sovvenzione o il vantaggio non commerciale, ovvero di adottare altre misure relative ai loro effetti; oppure
- b) il vettore aereo non comunitario si impegna a modificare i suoi prezzi o a cessare la prestazione dei servizi di trasporto aereo sulla rotta in questione così da eliminare gli effetti pregiudizievoli della sovvenzione o del vantaggio non commerciale.

2. Gli impegni sono accettati secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3. In caso di violazione o di recesso da impegni ad opera di una delle parti, è imposta una misura definitiva ai sensi dell'articolo 12, in base ai fatti accertati nel corso dell'indagine nel cui ambito è stato accettato l'impegno, sempreché l'indagine sia stata conclusa con l'accertamento definitivo dell'esistenza delle sovvenzioni e il vettore aereo non comunitario interessato o il governo che ha concesso la sovvenzione, nei casi diversi dal recesso dall'impegno da parte del vettore aereo non comunitario o di tale governo, abbiano avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 14

Riesame

1. Se le circostanze lo giustificano, può essere svolto un riesame relativo alla necessità di mantenere le misure nella loro forma iniziale, per iniziativa della Commissione o su richiesta di uno Stato membro oppure, a condizione che siano trascorse almeno due stagioni IATA consecutive dall'istituzione delle misure definitive, su domanda di qualsiasi vettore aereo non comunitario soggetto alle misure o di qualsiasi vettore aereo comunitario.

2. La Commissione inizia il riesame di cui al paragrafo 1 secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2. Al riesame di cui al paragrafo 1 si applicano le pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8. Il riesame valuta se continuano a sussistere sovvenzioni o pratiche tariffarie sleali, e/o il pregiudizio da esse causato, e determina nuovamente nel contempo se l'interesse comunitario richieda la prosecuzione dell'intervento. Quando il riesame ne dimostra la necessità, le misure sono abrogate, modificate o mantenute, a seconda dei casi, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 3.

Articolo 15

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie ⁽¹⁾ (in seguito denominato «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 16

Interesse della Comunità

Per decidere a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 2, e dell'articolo 12, paragrafo 1, se sia necessario intervenire nell'interesse della Comunità o se le misure debbano essere mantenute a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, è opportuno valutare i diversi interessi nel loro complesso. Si può decidere di non applicare alcuna misura qualora si possa chiaramente concludere che la loro applicazione non è nell'interesse della Comunità.

Articolo 17

Disposizioni generali

1. Le misure di riparazione provvisorie o definitive sono imposte con regolamento ed eseguite dagli Stati membri secondo la forma, i livelli specificati e gli altri criteri stabiliti nel regolamento che impone tali misure. Qualora vengano imposte misure diverse dai dazi, il regolamento definisce la forma precisa di tali misure nell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

2. I regolamenti che impongono misure di riparazione provvisorie o definitive, nonché i regolamenti o le decisioni che accettano gli impegni oppure che sospendono o chiudono le indagini o i procedimenti, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. COX

Per il Consiglio

Il Presidente

D. ROCHE

REGOLAMENTO (CE) N. 869/2004 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 1936/2001 che stabilisce alcune misure di controllo applicabili alle attività di pesca di taluni stock di grandi migratori

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (in seguito denominata «ICCAT») ha adottato diverse raccomandazioni e la commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (in seguito denominata «IOTC») ha adottato diverse risoluzioni che istituiscono obblighi in materia di controllo e di sorveglianza, che sono state recepite nel regolamento (CE) n. 1936/2001 ⁽²⁾.
- (2) L'ICCAT, nel 2001, nel corso della sua diciassettesima riunione e, nel 2002, nel corso della sua tredicesima riunione straordinaria, e l'IOCT nel 2001, nella sua sesta riunione ordinaria, e nel 2002, nel corso della sua settima riunione ordinaria, hanno raccomandato nuove misure per il controllo di alcuni stock di grandi migratori. Queste raccomandazioni e risoluzioni sono obbligatorie per la Comunità e dovrebbero essere pertanto attuate.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1936/2001 dovrebbe essere pertanto modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1936/2001 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, sono aggiunte le lettere seguenti:

- «g) "ingrasso": allevamento di individui in gabbie per aumentarne il peso o il tenore in grasso ai fini della commercializzazione;
- h) "messa in gabbia": sistemazione di individui selvatici indipendentemente dalla loro taglia in strutture chiuse (gabbie) ai fini dell'ingrasso;
- i) "azienda di ingrasso": azienda che pratica l'allevamento di individui selvatici messi in gabbia ai fini dell'ingrasso;
- j) "nave da trasporto": nave che prende in consegna individui selvatici e li trasporta vivi verso aziende di ingrasso.»

2) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 4 bis

Attività delle navi che partecipano ad operazioni di ingrasso del tonno rosso

1. Ogni comandante di pescherecci comunitari che trasferisce tonno rosso ai fini dell'ingrasso verso una nave da trasporto registra nel giornale di bordo:

- i quantitativi di tonno rosso trasferiti e il numero di esemplari,
- la zona di cattura,
- la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso,
- il nome della nave da trasporto, la bandiera, il numero di immatricolazione nonché l'indicativo internazionale di chiamata,
- il nome della o delle aziende di ingrasso cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

2. Ogni comandante di nave da trasporto verso cui sono stati trasferiti quantitativi di tonno rosso registra:

- a) i quantitativi di tonno rosso trasferiti da ogni peschereccio e il numero di esemplari;
- b) il nome del peschereccio che ha effettuato la cattura dei quantitativi di cui alla lettera a) nonché la bandiera, il numero di immatricolazione e l'indicativo internazionale di chiamata;
- c) la data e la posizione in cui avviene il trasferimento di tonno rosso;
- d) il nome della o delle aziende responsabili dell'ingrasso, cui sono destinati i quantitativi di tonno rosso trasferiti.

3. Il capitano è esentato dall'obbligo di cui al paragrafo 2 se la registrazione è sostituita da una copia della dichiarazione di trasbordo di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2847/93 o da una copia del documento T2M di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2847/93 che contiene le informazioni di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

4. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia da navi battenti la loro bandiera vengano registrati dalle autorità competenti. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi ai quantitativi di tonno rosso catturati e messi in gabbia dalle navi battenti la loro bandiera a norma dell'articolo 5 (compito I quale definito dall'ICCAT).

⁽¹⁾ Parere reso il 13 gennaio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).⁽²⁾ GU L 263 del 3.10.2001, pag. 1.

In caso di esportazione e di importazione del tonno rosso catturato e destinato all'ingrasso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione il numero e la data dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che istituisce nella Comunità un regime di registrazione statistica relativo al tonno rosso, al pesce spada e al tonno obeso (*), da essi convalidati e indicano il paese terzo di destinazione dichiarato.

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci battenti la loro bandiera e immatricolati nella Comunità che catturano tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:

- a) numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione (**);
- b) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, operatori o noleggiatori.

6. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica, l'elenco di tutti i pescherecci che essi autorizzano a fornire e/o trasferire tonno rosso a fini dell'ingrasso. Tale comunicazione avviene entro il 30 aprile di ogni anno e comprende le seguenti informazioni:

- a) nome della nave, bandiera e numero di immatricolazione;
- b) bandiera o bandiere precedenti, se del caso;
- c) tipo di nave (nave con vasche, rimorchio, ecc.), lunghezza e stazza in GT;
- d) indicativo internazionale di chiamata;
- e) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori, dell'operatore/degli operatori o del noleggiatore/dei noleggiatori.

Articolo 4 ter

Attività delle aziende di ingrasso del tonno rosso

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le aziende di ingrasso di tonno rosso soggette alla loro giurisdizione presentino alle competenti autorità nazionali una dichiarazione di messa in gabbia di cui all'allegato I bis 72 ore dopo la fine di ogni operazione di messa in gabbia realizzata da una nave da pesca o da trasporto. La presentazione della dichiarazione di messa in gabbia, che deve contenere tutti i dati necessari a norma del presente articolo, spetta alle aziende di ingrasso riconosciute dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le aziende di ingrasso di cui al paragrafo 1 presentino loro, entro il 1° luglio di ogni anno, una dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato.

3. La dichiarazione di commercializzazione del tonno rosso ingrassato di cui al paragrafo 2 deve comprendere i seguenti dati:

- il nome dell'azienda,
- l'indirizzo dell'azienda,

- il proprietario dell'azienda,
- i quantitativi di tonno rosso (in t) commercializzati nel corso dell'anno precedente,
- la destinazione dei quantitativi commercializzati (nome dell'acquirente, paese, data di vendita),
- il numero e la data di convalida dei documenti statistici di cui al regolamento (CE) n. 1984/2003 in caso di esportazione e di importazione,
- la durata dell'ingrasso dei quantitativi commercializzati (in mesi), per quanto possibile,
- la taglia media del pesce commercializzato.

4. In base alle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 3 gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via informatica ed entro il 1° agosto di ogni anno:

- i quantitativi di tonno rosso messi in gabbia nel corso dell'anno precedente;
- i quantitativi di tonno commercializzati nel corso dell'anno precedente.

Articolo 4 quater

Registro delle aziende di ingrasso di tonno rosso

1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica ed entro il 30 aprile 2004, l'elenco delle aziende di ingrasso soggette alla sua giurisdizione che autorizza a effettuare operazioni di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione.

2. L'elenco di cui al paragrafo 1 comprende le seguenti informazioni:

- il nome dell'azienda, il suo numero di registro nazionale,
- la localizzazione dell'azienda,
- la capacità dell'azienda (espressa in tonnellate).

3. La Commissione trasmette tali informazioni al segretario esecutivo dell'ICCAT entro il 31 agosto 2004 affinché le aziende di ingrasso di cui trattasi siano iscritte nel registro ICCAT delle aziende autorizzate ad effettuare operazioni di ingrasso di tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

4. Qualsiasi modifica da apportare all'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione per trasmissione al segretario esecutivo dell'ICCAT, secondo la stessa procedura almeno dieci giorni lavorativi prima della data in cui le aziende in causa avviano attività di ingrasso del tonno rosso nella zona della convenzione ICCAT.

5. Le aziende di ingrasso soggette alla giurisdizione di uno Stato membro che non sono iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzate ad esercitare attività di ingrasso del tonno rosso catturato nella zona della convenzione ICCAT.

(*) GU L 295 del 13.11.2003, pag. 1.

(**) GU L 266 dell'1.10.1998, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 26/2004 (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 25).»

3) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri trasmettono per via informatica alla Commissione, che a sua volta li trasmette al segretariato esecutivo dell'ICCAT, i dati annuali nominali relativi alle catture (compito I quale definito dall'ICCAT) per le specie di cui all'allegato II. Entro il 30 giugno dell'anno successivo gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici, le stime definitive relative all'intero anno o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie.»

b) al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Entro il 31 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono, per via informatica, al segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i seguenti dati (compito II quale definito dall'ICCAT).»

4) All'articolo 6, è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Gli Stati membri trasmettono, a fini scientifici e per via informatica, al segretariato esecutivo dell'ICCAT, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, i dati sulle catture e lo sforzo di pesca quali definiti dall'ICCAT, in particolare le stime sui rigetti in mare delle carcasse di smerigli, squali mako e verdesche.»

5) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 6 bis

Informazioni sulle catture di marlin bianco e di marlin azzurro

1. I comandanti dei pescherecci comunitari registrano ogni giorno, nel giornale di bordo, le informazioni relative al rigetto in mare dei marlin bianchi e dei marlin azzurri, vivi o morti, per settori non superiori a 5° di latitudine e 5° di longitudine, e indicano nelle dichiarazioni di sbarco il numero o il peso dei marlin bianchi o dei marlin azzurri sbarcati.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, a fini scientifici e per via informatica, entro il 30 giugno di ogni anno, le stime definitive relative all'intero anno precedente o, in caso di impossibilità di trasmettere le stime definitive, le stime provvisorie dei dati relativi alle catture, compresi i rigetti in mare, e gli sbarchi di marlin bianchi e marlin azzurri.»

6) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 8 bis

Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona della convenzione

1. Anteriormente al 1° giugno 2003 ogni Stato membro comunica alla Commissione, per via informatica, l'elenco delle navi battenti la sua bandiera e immatricolate nel suo territorio, di lunghezza fuori tutto superiore a 24

metri, autorizzate a pescare tonnidi e specie affini nella zona della convenzione ICCAT grazie al rilascio di un permesso di pesca speciale.

2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:

- a) numero interno della nave secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98;
- b) bandiera o bandiere precedenti, se del caso;
- c) informazioni sull'eventuale radiazione da altri registri;
- d) nome e indirizzo dell'armatore/degli armatori e dell'operatore/degli operatori;
- e) attrezzo utilizzato;
- f) periodo autorizzato per la pesca e/o il trasbordo.

3. Anteriormente al 1° luglio 2003 la Commissione trasmette tali informazioni al segretariato esecutivo dell'ICCAT, affinché le navi comunitarie interessate vengano iscritte nel registro ICCAT delle navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri autorizzate a pescare nella zona della convenzione ICCAT (in seguito denominato "registro ICCAT").

4. Qualsiasi modifica dell'elenco di cui al paragrafo 1 è comunicata alla Commissione, affinché la trasmetta al segretariato esecutivo dell'ICCAT secondo la stessa procedura, almeno dieci giorni lavorativi prima della data alla quale le navi iniziano le attività di pesca nella zona della convenzione.

5. Ai pescherecci comunitari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri che non sono iscritti nell'elenco di cui al paragrafo 1 è vietato pescare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare tonnidi e specie affini nella zona della convenzione ICCAT.

6. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- a) solamente le navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 e che abbiano a bordo un permesso di pesca speciale rilasciato dallo Stato membro di bandiera siano autorizzate ad esercitare, secondo le condizioni stabilite nel permesso, attività di pesca di cui all'articolo 1 nella zona della convenzione ICCAT;
- b) non venga rilasciato alcun permesso di pesca speciale alle navi che hanno esercitato un'attività di pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata nella zona della convenzione ICCAT ("pesca IUU") di cui all'articolo 19 ter, tranne qualora i nuovi armatori forniscano prove adeguate che gli armatori e gli operatori precedenti non abbiano più alcun interesse giuridico né finanziario rispetto a tali navi, né esercitino alcun controllo su queste e che le loro navi non prendano parte né siano associate ad una pesca IUU;

- c) nella misura del possibile e nell'ambito della loro legislazione nazionale, gli armatori e gli operatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 non prendano parte né siano associati ad attività di pesca di tonnidi esercitate nella zona della convenzione ICCAT da pescherecci che non figurano nel registro ICCAT;
- d) nella misura del possibile e nell'ambito della loro legislazione nazionale, gli armatori delle navi battenti la loro bandiera iscritte nell'elenco di cui al paragrafo 1 posseggano la cittadinanza di uno Stato membro.
7. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di tonnidi e di specie affini catturati nella zona della convenzione ICCAT da navi aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri che non figurano nel registro ICCAT.
8. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi informazione in base alla quale si possa presumere che navi con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 metri non iscritte nel registro ICCAT esercitino attività di pesca e/o di trasbordo di tonnidi o di specie affini nella zona della convenzione ICCAT.

Articolo 8 ter

Disposizioni relative al noleggio di pescherecci comunitari

1. Anteriormente al 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle navi battenti la loro bandiera nolleggiate da parti contraenti della convenzione ICCAT per l'anno in corso nonché, in qualsiasi momento, le modifiche apportate a tale elenco.
2. Nell'elenco di cui al paragrafo 1 figurano le seguenti informazioni:
- numero interno del peschereccio secondo la definizione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2090/98;
 - nome e indirizzo degli armatori della nave;
 - specie di pesci oggetto del noleggio e contingente attribuito in base al contratto di noleggio;
 - durata dell'accordo di noleggio;
 - nome del noleggiatore;
 - consenso dello Stato membro di bandiera all'accordo di noleggio;
 - nome dello Stato in cui la nave è noleggiata.
3. Alla data di conclusione dell'accordo di noleggio lo Stato membro di bandiera fornisce al segretariato esecutivo dell'ICCAT le seguenti informazioni, che trasmette anche alla Commissione:
- il suo consenso all'accordo di noleggio;
 - le misure adottate per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT da parte delle navi battenti la sua bandiera e oggetto del noleggio.

4. Alla scadenza dell'accordo di noleggio lo Stato membro di bandiera informa il segretariato esecutivo dell'ICCAT e la Commissione della data di scadenza dell'accordo di noleggio.

5. Lo Stato membro di bandiera della nave noleggiata adotta le misure necessarie affinché:

- la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo di noleggio, a pescare nell'ambito del contingente o delle possibilità di pesca attribuite allo Stato membro di bandiera;
- la nave noleggiata non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più accordi di noleggio;
- le catture effettuate dalla nave noleggiata siano registrate separatamente dalle catture effettuate dalle altre navi battenti bandiera di tale Stato membro;
- la nave noleggiata rispetti le misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.

Articolo 8 quater

Operazioni di trasbordo

Le navi battenti bandiera di uno Stato membro e con una lunghezza fuori tutto di oltre 24 metri che pescano con i palangari e sono iscritte nell'elenco ICCAT di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 1 possono effettuare operazioni di trasbordo nella zona della convenzione ICCAT solamente dopo aver ricevuto l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro di bandiera.»

- 7) All'articolo 9, paragrafo 1, il termine «15 giugno» è sostituito dal termine «15 agosto».
- 8) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 9 bis

Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari

Gli Stati membri i cui pescherecci con palangari aventi una lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri sono autorizzati a pescare nella zona della convenzione trasmettono alla Commissione, anteriormente al 1° settembre di ogni anno, la «Dichiarazione annua sull'applicazione delle norme di gestione ICCAT da parte dei grandi pescherecci con palangari», conformemente al modello di cui all'allegato IV.»

- 9) Sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 19 bis

Misure per lottare contro la pesca IUU

Ciascuno Stato membro si adopera, nel rispetto della propria legislazione nazionale, per garantire che i suoi importatori, trasportatori e altri operatori interessati si astengano dal partecipare al commercio e al trasbordo dei tonnidi e delle specie affini catturate da pescherecci che praticano una pesca IUU, in particolare tutti i tipi di pesca non conformi alle pertinenti misure di conservazione e di gestione adottate dall'ICCAT.

*Articolo 19 ter***Informazioni sulle navi che si presume abbiano esercitato una pesca IUU**

1. Ai fini del presente articolo si presume che un peschereccio battente bandiera di una parte non contraente eserciti attività di "pesca IUU" qualora le autorità competenti di uno Stato membro dimostrino, tra l'altro, che tale nave:

- a) cattura tonnidati o specie affini nella zona della convenzione ICCAT e non figura nel registro ICCAT;
- b) cattura tonnidati o specie affini nella zona della convenzione ICCAT e appartiene ad uno Stato di bandiera al quale non sono stati assegnati, in base alle pertinenti misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT, né contingenti, né limiti di cattura o di sforzo;
- c) non registra né dichiara le catture realizzate nella zona della convenzione ICCAT o presenta false dichiarazioni;
- d) cattura o sbarca pesci sotto taglia, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
- e) pesca durante i periodi di fermo o nelle zone precluse alla pesca, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
- f) utilizza attrezzi da pesca vietati, in contravvenzione delle misure di conservazione e di gestione dell'ICCAT;
- g) partecipa ad operazioni di trasbordo con navi iscritte negli elenchi di cui al paragrafo 5;
- h) cattura senza autorizzazione tonnidati o specie affini nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale degli Stati costieri nella zona della convenzione ICCAT e/o contravviene alla loro legislazione;
- i) è priva di cittadinanza e cattura tonnidati o specie affini nella zona della convenzione ICCAT;
- j) pratica attività di pesca contrarie a qualsiasi altra misura di conservazione e di gestione dell'ICCAT.

2. In base alle informazioni raccolte dalle competenti autorità nazionali, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 15 giugno di ogni anno, l'elenco delle navi battenti bandiera di una parte non contraente che si presume abbiano esercitato la pesca IUU durante l'anno in corso e negli anni precedenti, allegando i documenti giustificativi a sostegno di tale presunzione.

La Commissione trasmette, entro il 15 luglio, le informazioni pervenute dagli Stati membri al segretariato esecutivo dell'ICCAT.

3. Non appena lo riceve dal segretariato esecutivo dell'ICCAT, la Commissione trasmette agli Stati membri il progetto di elenco di navi di parti non contraenti che si presume esercitino la pesca IUU, elenco redatto dal segretariato esecutivo dell'ICCAT. Una volta ricevuto tale progetto di elenco, gli Stati membri sorvegliano attenta-

mente le navi che figurano nel progetto di elenco per determinare le attività di tali navi e gli eventuali cambiamenti di nome, di bandiera e/o di proprietario delle navi stesse.

4. Entro il 30 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni supplementari che potrebbero essere utili ai fini della redazione dell'elenco di cui al paragrafo 5.

5. La Commissione notifica annualmente agli Stati membri, non appena lo riceve dall'ICCAT, l'elenco delle navi che si presume esercitino la pesca IUU (in seguito denominato "elenco IUU").

*Articolo 19 quater***Misure nei confronti delle navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU**

1. Gli Stati membri adottano, conformemente alla legislazione nazionale e al diritto comunitario, le misure necessarie affinché:

- a) le navi iscritte nell'elenco IUU e che entrano volontariamente in porto non siano autorizzate a sbarcare o a trasbordare in tale porto;
 - b) la loro bandiera non venga concessa a navi che figurano nell'elenco IUU, tranne qualora la nave abbia cambiato effettivamente di proprietario e il nuovo proprietario possa comprovare che il proprietario o l'operatore precedente non abbia più alcun interesse giuridico, né finanziario né effettivo rispetto alla nave, né eserciti alcun controllo su questa oppure qualora lo Stato di bandiera stabilisca, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, che il fatto di concedere la propria bandiera alla nave non comporterà la pesca IUU;
 - c) gli importatori, i trasportatori ed gli altri settori interessati siano incoraggiati ad astenersi dall'effettuare transazioni e trasbordi di tonnidati e specie affini provenienti dalle navi iscritte nell'elenco IUU;
 - d) vengano raccolte e scambiate tutte le informazioni pertinenti con le altre parti contraenti e le parti, entità o entità di pesca non contraenti cooperanti, con l'obiettivo di individuare, controllare o prevenire i falsi certificati d'importazione/esportazione di tonnidati o specie affini provenienti da navi che figurano nell'elenco IUU.
2. Sono vietate le seguenti attività:
- a) per i pescherecci, le navi madri e le navi da trasporto battenti bandiera di uno Stato membro e immatricolati nella Comunità, partecipare a trasbordi con navi che figurano nell'elenco IUU;
 - b) noleggiare una nave che figura nell'elenco IUU;
 - c) importare, sbarcare o trasbordare tonnidati o specie affini provenienti da navi che figurano nell'elenco IUU.»

10) Il capitolo II è sostituito dal seguente:

«CAPITOLO II

MISURE DI CONTROLLO E SORVEGLIANZA NELLA ZONA 2

Sezione 1

Misure di controllo

Articolo 20

Principi generali

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché le navi battenti la sua bandiera rispettino le misure applicabili nella zona.

Articolo 20 bis

Registro delle navi autorizzate a pescare nella zona dell'IOCT

L'articolo 8 bis si applica mutatis mutandis.

Articolo 20 ter

Operazioni di trasbordo

L'articolo 8 quater si applica mutatis mutandis.

Articolo 20 quater

Marchatura degli attrezzi da pesca

1. Gli attrezzi utilizzati dai pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona in questione sono contrassegnati nel modo seguente: le reti, le lenze e gli altri attrezzi in mare sono provvisti di boe con bandierine o boe con riflettori radar di giorno e di boe luminose di notte, idonee a indicare la loro posizione ed estensione.

2. Le boe di segnalazione e gli oggetti analoghi galleggianti sulla superficie e destinati ad indicare la posizione degli attrezzi da pesca fissi debbono essere chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

3. I dispositivi di concentrazione dei pesci sono chiaramente contrassegnati, in qualsiasi momento, dalla lettera o dalle lettere e/o dal numero o dai numeri della nave a cui appartengono.

Articolo 20 quinquies

Comunicazione di statistiche a fini scientifici

1. Gli Stati membri trasmettono al segretariato della IOTC per via informatica, secondo le procedure per la trasmissione di statistiche di cui all'allegato V, garantendo l'accesso informatico alla Commissione, le statistiche:

a) sui dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;

b) sui dati relativi alle taglie delle specie di cui all'articolo 1 per l'anno precedente;

c) sui dati relativi alla pesca dei tonnidi con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci.

2. Gli Stati membri creano una banca dati informatica contenente le informazioni relative alle statistiche di cui al paragrafo 1, garantendo l'accesso informatico alla Commissione.

Sezione 2

Procedure d'ispezione in porto

Articolo 20 sexies

Gli articoli 10, 12, 13, 14 e 15 si applicano mutatis mutandis.

Sezione 3

Misure specifiche applicabili alle navi prive di nazionalità e navi di parti non contraenti

Articolo 21

Osservazione

1. I comandanti dei pescherecci comunitari autorizzati a pescare nella zona comunicano alle rispettive autorità nazionali le osservazioni di navi di parti non contraenti che si presume peschino o che pescano effettivamente il tonno obeso, il tonno albacora e il tonnetto striato nella zona.

2. Gli Stati membri trasmettono quanto prima questa informazione alla Commissione, che la invia successivamente alla IOTC.

Articolo 21 bis

Misure di controllo della pesca

L'articolo 18 si applica mutatis mutandis.

Articolo 21 ter

Navi IUU

L'articolo 19 ter si applica mutatis mutandis.

Articolo 21 quater

Azioni concernenti le navi che si presume abbiano esercitato la pesca IUU

L'articolo 19 quater si applica mutatis mutandis.»

- 11) Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I bis.
- 12) Il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è inserito come allegati IV e V.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio
Il Presidente
J. WALSH

ALLEGATO II

ALLEGATO IV

«Documento allegato II

MODELLO DI FORMULARIO

DICHIARAZIONE ANNUA SULL'APPLICAZIONE DELLE NORME DI GESTIONE ICCAT DA PARTE DEI GRANDI PESCHERECCI CON PALANGARI

a) Gestione sui luoghi di pesca

	Imbarco di osservatori scientifici	Sistema di controllo satellitare dei pescherecci	Relazione giornaliera o periodica sulle catture	Rapporto entrata/ uscita
Sì/NO				
Nota bene:	%	% oppure numero di pescherecci	Metodo	Metodo

b) Gestione dei trasbordi (dal luogo di pesca al porto di sbarco)

	Rapporto di trasbordo	Ispezione in porto	Programma del documento statistico
Sì/NO			
Nota bene:	Metodo	Metodo	

c) Gestione nei porti di sbarco

	Ispezione allo sbarco	Rapporto di sbarco	Cooperazione con altre parti
Sì/NO			
Nota bene:	Metodo	Metodo	

ALLEGATO V

Dati relativi alle catture e allo sforzo di pesca

Pesca di superficie: i dati sulle catture in peso nominale e sullo sforzo di pesca espresso in giorni (con lenze a canna, reti da circuizione, reti da traino e reti da pesca derivanti) devono essere comunicati alla IOTC almeno per strati di 1° e per mese. La pesca con reti a circuizione deve essere ripartita per banchi. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture nazionali mensili per ciascun attrezzo. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere sistematicamente forniti alla IOTC.

Pesca con palangari: i dati sulle catture e sullo sforzo di pesca con palangari devono essere forniti alla IOTC indicando numero e peso, per strati di 5° e per mese e lo sforzo di pesca deve essere quantificato in numero di ami. I dati in questione devono, di preferenza, essere estrapolati alle catture totali mensili del paese. I fattori di espansione utilizzati, corrispondenti ai dati contenuti nei libri di bordo, devono essere comunicati regolarmente alla IOTC.

Pesca di tipo artigianale, semindustriale e sportiva: i dati relativi alle catture, allo sforzo di pesca e alle taglie devono essere comunicati alla IOTC a cadenza mensile, facendo riferimento alla posizione geografica più adatta alla raccolta e al trattamento di tali informazioni.

Dati relativi alle taglie

Poiché i dati relativi alle taglie costituiscono un elemento fondamentale per la valutazione degli stock della maggior parte delle specie di tonni, essi, e in particolare le informazioni relative al numero totale dei pesci misurati, devono essere trasmessi a cadenze regolari sulla base di strati di 5° e per mese, attrezzo di pesca e metodo di sfruttamento (ad esempio: pesca su relitto artificiale o su banco libero per i pescherecci con reti a circuizione) per tutti i tipi di pesca e tutte le specie di competenza della IOTC. I programmi di campionamento delle taglie devono essere realizzati, di preferenza, secondo un piano metodologico di campionamento aleatorio rigoroso e ben descritto, indispensabile per ottenere stime non distorte delle taglie catturate. L'esatto livello richiesto dei tassi di campionamento può variare a seconda delle specie (in funzione di diversi parametri) ma spetta al gruppo di lavoro permanente per la raccolta dati e le statistiche stabilire i livelli ritenuti necessari. Informazioni più dettagliate, come le taglie per campione, devono poter essere fornite alla IOTC, dietro garanzia di una completa riservatezza, se il gruppo di lavoro in questione ne giustifica la necessità.

Pesca del tonno con l'utilizzo di oggetti galleggianti, compresi i dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP)

Per consentire alla IOTC di comprendere meglio l'evoluzione della struttura dell'effettivo sforzo di pesca in relazione alle flotte che operano nella sua zona di competenza, è necessario raccogliere un numero maggiore di informazioni. Poiché le attività delle imbarcazioni ausiliarie e l'utilizzo dei dispositivi di concentrazione del pesce (DCP) sono parte integrante dello sforzo di pesca dispiegato dai pescherecci con reti a circuizione, è necessario trasmettere alla IOTC anche le informazioni seguenti:

Numero e caratteristiche delle imbarcazioni ausiliarie: i) che operano battendo bandiera dello Stato interessato; ii) che operano in appoggio dei pescherecci con reti di circuizione battenti bandiera dello Stato interessato; iii) autorizzate a operare nella zona economica esclusiva dello Stato interessato e che hanno svolto attività di pesca nella zona di competenza della IOTC.

Livello dell'attività delle imbarcazioni ausiliarie: compresi il numero di giorni in mare per strati di 1° e per mese.

Inoltre, le parti contraenti e le parti non contraenti cooperanti fanno il possibile per fornire i dati sul numero totale e il tipo di dispositivi di concentrazione dei pesci (DCP) utilizzati dalla flotta, per strati di 5° e per mese.

Puntualità nella trasmissione dei dati alla IOTC

Per poter garantire il controllo degli stock e l'analisi dei dati è indispensabile che la IOTC riceva i dati entro i tempi convenuti. Inoltre, si raccomanda il rispetto obbligatorio delle norme generali sotto riportate:

Le flotte di superficie e quelle che operano nelle zone costiere (comprese le imbarcazioni ausiliarie) devono trasmettere i propri dati quanto prima possibile e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente.

Le flotte di pescherecci a palangari d'alto mare devono trasmettere i dati provvisori quanto prima possibile e, in ogni caso, entro il 30 giugno di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente. Essi devono fornire le stime definitive sulle loro attività di pesca entro il 30 dicembre di ogni anno per i dati relativi all'anno precedente.

In futuro, i termini attualmente previsti per la trasmissione dei dati potrebbero essere ridotti poiché mezzi di comunicazione e sistemi di trattamento dei dati sempre più rapidi consentono di ridurre i tempi di trasmissione.»

REGOLAMENTO (CE) N. 870/2004 DEL CONSIGLIO
del 24 aprile 2004

che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1497/94

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Le diversità biologiche e genetiche in agricoltura costituiscono un fattore insostituibile per lo sviluppo sostenibile della produzione agricola e delle zone rurali. Occorre pertanto adottare tutte le misure necessarie per conservare, caratterizzare, raccogliere e sfruttare le potenzialità di tali diversità in maniera sostenibile, al fine di promuovere gli obiettivi della politica agricola comune (PAC).
- (2) La conservazione e l'uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura contribuisce inoltre al raggiungimento degli obiettivi della convenzione sulla diversità biologica, approvata dalla Comunità con decisione 93/626/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, e della strategia comunitaria per la diversità biologica ad essa correlata, che prevede un piano d'azione per la conservazione della biodiversità e la protezione delle risorse genetiche in agricoltura. La biodiversità rientra anche fra gli obiettivi principali del piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura, che la Commissione e gli Stati membri hanno sottoscritto il 6 giugno 2002.
- (3) Le molteplici attività svolte negli Stati membri (da enti pubblici o da persone fisiche o giuridiche) e da vari programmi e organizzazioni internazionali come la FAO, il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate [European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks (ECP/GR)], il Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale [Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR)], il Forum globale sulla ricerca agricola [Global Forum on Agricultural Research (GFAR)], le organizzazioni regionali e subregionali per la ricerca agraria per lo sviluppo [Agricultural Research for Development (ARD)], con il sostegno della Comunità, il punto di contatto europeo regionale [Euro-
- pean Regional Focal Point (ERFP)], dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali [European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN)] e gli impegni sottoscritti dalla conferenza ministeriale in corso per la protezione delle foreste in Europa (MCPFE) di cui la Comunità è parte firmataria, invocano uno scambio di informazioni efficace e un coordinamento intenso tra i principali soggetti comunitari e con le organizzazioni interessate a livello mondiale in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per aumentarne gli effetti positivi sull'agricoltura.
- (4) Le attività intraprese nel settore della conservazione, della caratterizzazione, della raccolta e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura contribuiscono a mantenere la biodiversità, migliorano la qualità dei prodotti agricoli, contribuiscono a potenziare la diversificazione nelle zone rurali e a ridurre i fattori di produzione e i costi della produzione agricola, contribuendo in particolare ad incentivare una produzione agricola sostenibile e lo sviluppo sostenibile delle zone rurali.
- (5) Occorre promuovere la conservazione ex situ e in situ delle risorse genetiche in agricoltura (compresa la conservazione e lo sviluppo in situ/nell'azienda agricola). Le attività di conservazione dovrebbero riguardare tutte le risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono o potrebbero rivelarsi utili per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, comprese le risorse genetiche forestali, conformemente con le esigenze della PAC; tali attività mirano a conservare le risorse genetiche e ad incrementare l'utilizzo di razze e varietà sottoutilizzate nella produzione agricola.
- (6) È importante migliorare ancora le conoscenze delle risorse genetiche disponibili nella Comunità, delle loro origini e caratteristiche. Occorre raccogliere tutte le informazioni pertinenti sulle strutture e sulle attività esistenti su scala nazionale o regionale che si occupano della conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura in ciascuno Stato membro; tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli altri Stati membri e a livello comunitario e internazionale, in particolare dei paesi in via di sviluppo, secondo quanto stabilito nei trattati e negli accordi internazionali.

⁽¹⁾ GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1.

- (7) È necessario promuovere lo sviluppo di inventari basati sul web decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, che raccolgano tali conoscenze, garantendo che vengano messi a disposizione a livello comunitario e internazionale; particolare importanza dovrebbe essere attribuita alle attività in corso per l'istituzione di un inventario delle collezioni ex situ detenute nelle banche dei geni europee (come il catalogo Eurisco nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee EPGRIS — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure, finanziato dal Quinto programma quadro di ricerca).
- (8) La Comunità dovrebbe integrare e incentivare le attività svolte negli Stati membri per la conservazione e l'utilizzo sostenibile della diversità biologica in agricoltura. Occorre promuovere il valore aggiunto comunitario concertando le azioni esistenti e sostenendo lo sviluppo di nuove iniziative transfrontaliere in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.
- (9) Occorre pertanto prevedere provvedimenti che integrino o vadano al di là dell'ambito di applicazione (per quanto riguarda i beneficiari e/o le azioni che possono ottenere un finanziamento) del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (1).
- (10) Per contribuire al conseguimento di tali obiettivi, il regolamento (CE) n. 1467/94 del Consiglio, del 20 giugno 1994, concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (2) ha istituito un programma d'azione comunitario della durata di cinque anni. Tale programma è giunto a conclusione il 31 dicembre 1999 e dovrebbe essere sostituito da un nuovo programma comunitario. Il regolamento (CE) n. 1467/94 dovrebbe essere pertanto abrogato.
- (11) Nella selezione e attuazione delle misure contemplate dal nuovo programma comunitario occorre tener conto delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione finanziate a livello nazionale o nell'ambito dei programmi quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità. La commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione delle specie vegetali da utilizzare nel quadro del nuovo programma deve avvenire fatte salve le direttive del Consiglio 66/401/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (3), 66/402/CEE, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (4), 68/193/CEE, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (5), 92/33/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (6), 92/34/CEE, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (7), 98/56/CE, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (8), 1999/105/CE, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (9), 2002/53/CE, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (10), 2002/54/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (11), 2002/55/CEE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (12), 2002/56/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (13), 2002/57/CE, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (14).
- (12) L'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) dispone che i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano allo Spazio economico europeo (paesi EFTA/SEE) dovrebbero, tra l'altro, potenziare ed estendere la cooperazione nell'ambito delle attività comunitarie in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzo delle risorse genetiche in agricoltura.
- (13) Per una migliore attuazione del programma comunitario occorre istituire un programma di lavoro per il periodo 2004-2006 che definisca le disposizioni finanziarie da applicare.
- (14) Nell'ambito dell'attuazione e del monitoraggio del programma comunitario, la Commissione dovrebbe potersi avvalere della consulenza di esperti scientifici e tecnici.

(3) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE (GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23).

(4) GU L 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

(5) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

(6) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(7) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(8) GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

(9) GU L 11 del 15.11.2000, pag. 17.

(10) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/61/CE.

(12) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.

(13) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

(14) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE.

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 583/2004 (GU L 91 del 30.3.2004, pag. 1).

(2) GU L 159 del 28.6.1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

- (15) L'intero contributo comunitario dovrebbe essere finanziato sulla rubrica 3 (politiche interne) delle prospettive finanziarie.
- (16) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo

Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi della PAC e alla realizzazione degli impegni assunti a livello internazionale, è istituito un programma comunitario per il periodo 2004-2006 inteso a integrare e promuovere, a livello comunitario, le iniziative avviate negli Stati membri in materia di conservazione, di caratterizzazione, di raccolta e di utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura.

Articolo 2

Campo d'applicazione

- Il presente regolamento si applica alle risorse genetiche vegetali, microbiche e animali che sono utilizzate o che potrebbero essere utilizzate in agricoltura.
- Nell'ambito del presente regolamento non sono concessi finanziamenti:
 - per gli impegni ammissibili ai sensi del titolo II, capo VI, del regolamento (CE) n. 1257/1999, come specificato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002 della Commissione, del 26 febbraio 2002, recante disposizione di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) ⁽²⁾;
 - per le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- «risorse genetiche vegetali», le risorse che riguardano i settori delle piante agricole, dell'orticoltura, delle piante medicinali e aromatiche, i settori della frutticoltura, della silvicoltura e delle foreste nonché la flora selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
 - «risorse genetiche animali», le risorse relative agli animali domestici d'allevamento (vertebrati e invertebrati) e alla fauna selvatica che sono o potrebbero rivelarsi utili nel settore agricolo;
- «materiale genetico», qualsiasi materiale di origine vegetale, microbica o animale, compresi i materiali di propagazione riproduttiva e vegetativa, contenente unità funzionali di base dell'ereditarietà;
 - «risorse genetiche in agricoltura», qualsiasi materiale genetico di origine vegetale, microbica o animale che abbia o possa avere un valore per l'agricoltura;
 - «conservazione in situ», la conservazione di materiale genetico negli ecosistemi e negli habitat naturali e il mantenimento e recupero delle popolazioni vitali di specie o di razze animali nel loro ambiente naturale e, nel caso di razze animali domestiche o di specie vegetali coltivate, nell'ambiente domestico dove tali specie hanno sviluppato le proprie caratteristiche distintive;
 - «conservazione in situ/nell'azienda agricola», la conservazione e lo sviluppo in situ a livello dell'azienda agricola;
 - «conservazione ex situ», la conservazione di materiale genetico per uso agricolo al di fuori dell'habitat naturale;
 - «collezione ex situ», la collezione di materiale genetico per uso agricolo conservata al di fuori dell'habitat naturale delle specie interessate;
 - «regione biogeografica», una regione geografica definita da caratteristiche tipiche per quanto riguarda la composizione e la struttura della flora e della fauna.

Articolo 4

Azioni ammissibili

- Il programma comunitario di cui all'articolo 1 comprende azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7.
- Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia fitosanitaria, zootecnica, di salute animale, sulla commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e sul catalogo comune delle varietà; tali azioni tengono conto di quanto segue:
 - altre attività intraprese a livello comunitario;
 - processi, sviluppi e accordi a livello internazionale nel settore, e in particolare:
 - la convenzione sulla diversità biologica,
 - il trattato internazionale sulle risorse genetiche vegetali per l'alimentazione e l'agricoltura,
 - il piano d'azione globale per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura (Global Plan of Action for the Conservation and Sustainable Utilisation of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture) della FAO e altre iniziative nell'ambito della FAO,

⁽¹⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽²⁾ GU L 74 del 15.3.2002, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 963/2003 (GU L 138 del 5.6.2003, pag. 32).

- la strategia europea per la conservazione delle specie vegetali e le risoluzioni interessate delle conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa,
- la strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento,
- i programmi attuati in vari ambiti internazionali quali il programma europeo di cooperazione per le reti di risorse genetiche delle piante coltivate (European Cooperative Programme for Crop Genetic Resources Networks — ECP/GR), il punto di contatto europeo regionale (European Regional Focal Point — ERFPP) dei coordinatori nazionali per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento, il programma europeo per le risorse genetiche forestali (European Forest Genetic Resources Programme — EUFORGEN) e il Gruppo consultivo per la ricerca agraria internazionale (Consultative Group on International Agricultural Research — CGIAR).

Articolo 5

Azioni mirate

Le azioni mirate comprendono:

- a) le azioni che incentivano la conservazione ex situ ed in situ, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- b) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche in situ/nell'azienda agricola;
- c) l'istituzione di un inventario europeo basato sul web, decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, delle collezioni ex situ (banche dei geni) e delle strutture in situ (risorse) oltre che delle banche dati attualmente disponibili o in via di costituzione sulla base degli inventari nazionali;
- d) la promozione di scambi periodici di informazioni tecniche e scientifiche tra organismi competenti degli Stati membri, in particolare sull'origine e le caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili.

Le azioni di cui alla lettera a) sono transnazionali e, in questo, tengono conto, se opportuno, degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche, e incentivano o integrano, a livello comunitario, le iniziative in atto a livello nazionale o regionale. Le azioni in questione non possono comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.

Articolo 6

Azioni concertate

Le azioni concertate promuovono lo scambio di informazioni su aspetti tematici al fine di migliorare il coordinamento di azioni e programmi in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura nella Comunità. Tali azioni hanno portata transnazionale.

Articolo 7

Azioni di accompagnamento

Le azioni di accompagnamento comprendono iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e la preparazione di rapporti tecnici.

Articolo 8

Programma di lavoro

1. La Commissione garantisce l'attuazione del programma comunitario attraverso un programma di lavoro per il periodo 2004–2006, che viene istituito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e in funzione delle dotazioni di bilancio disponibili.

2. Le azioni cofinanziate dal programma comunitario hanno una durata massima di 4 anni.

Articolo 9

Selezione delle azioni

1. La Commissione, nel contesto del programma di lavoro di cui all'articolo 8 e in base agli inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, seleziona le azioni da finanziare nell'ambito del programma comunitario.

2. Gli inviti a presentare proposte riguardano le azioni e i settori indicati agli articoli 5, 6 e 7 e nell'allegato I. Il contenuto degli inviti a presentare proposte è definito secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e conformemente agli articoli applicabili del titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

3. Le proposte relative alle azioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 possono essere presentate da un ente del settore pubblico o da persone fisiche o giuridiche che abbiano la cittadinanza di uno Stato membro e che siano stabiliti nella Comunità; sono compresi le banche dei geni, le organizzazioni non governative, gli allevatori, gli istituti tecnici, le aziende agricole sperimentali, gli orticoltori e i proprietari di boschi o foreste. Anche gli organismi o le persone stabiliti in paesi terzi possono presentare proposte, se previsto dall'articolo 10.

4. Le proposte sono valutate in base ai seguenti criteri:

- a) attinenza agli obiettivi del programma definiti nell'articolo 1;
- b) qualità tecnica della proposta;
- c) capacità di svolgere l'azione con successo e di garantirne una gestione efficace, sia in termini di risorse che di competenze, ivi comprese le disposizioni organizzative definite dai partecipanti;

⁽¹⁾ GU L 248 del 10.9.2002, pag. 1.

d) valore aggiunto europeo e potenziale contributo alle politiche comunitarie.

5. Le proposte da finanziare nell'ambito del programma comunitario sono selezionate in base alla valutazione di esperti indipendenti. Questi ultimi ricevono l'incarico dalla Commissione ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio e dell'articolo 178 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾.

6. Le norme d'applicazione del presente articolo sono eventualmente adottate secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 10

Partecipazione di paesi terzi

Il programma comunitario è aperto alla partecipazione dei:

- a) paesi EFTA/SEE conformemente alle condizioni stabilite dall'accordo SEE;
- b) paesi associati, conformemente alle condizioni stabilite nei rispettivi accordi bilaterali che istituiscono i principi generali per la loro partecipazione ai programmi comunitari.

Articolo 11

Convenzione di sovvenzione

1. Dopo l'adozione delle azioni selezionate, la Commissione conclude convenzioni di sovvenzione con i partecipanti alle azioni medesime secondo quanto stabilito dagli articoli applicabili di cui al titolo VI del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Tali convenzioni definiscono i criteri dettagliati per la comunicazione, la divulgazione, la tutela e lo sfruttamento dei risultati delle azioni in questione.

2. La Commissione adotta i provvedimenti necessari, in particolare mediante controlli tecnici, amministrativi e contabili presso le sedi dei beneficiari, per verificare che le informazioni e i documenti giustificativi presentati siano precisi e garantire che tutti gli obblighi definiti nella convenzione di sovvenzione siano stati rispettati.

Articolo 12

Assistenza tecnica

1. A norma dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio la Commissione può avvalersi della competenza tecnica e scientifica di esperti per

l'esecuzione del programma comunitario, compresa la consulenza tecnica per la preparazione degli inviti a presentare proposte, la valutazione delle relazioni tecniche e finanziarie, la comunicazione e l'informazione.

2. A seguito di una procedura di gara nel settore degli appalti pubblici, conformemente agli articoli applicabili del titolo V del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, è stipulato un contratto di servizi.

Articolo 13

Contributo comunitario

1. Il contributo comunitario alle azioni di cui all'articolo 5 non supera il 50 % del costo totale delle azioni.

2. Il contributo comunitario alle azioni di cui agli articoli 6 e 7 non supera l'80 % del costo totale delle azioni.

3. Per le attività di consulenza di cui all'articolo 9, paragrafo 5 (valutazione delle proposte), all'articolo 12 (assistenza tecnica) e all'articolo 14 (valutazione del programma comunitario) è concesso un contributo comunitario massimo del 100 % del costo totale.

4. La rubrica 3, «Politiche interne», delle prospettive finanziarie contribuisce a finanziare le azioni svolte e l'assistenza prestata nell'ambito del programma comunitario in applicazione del presente regolamento.

5. La ripartizione indicativa dei finanziamenti stanziati per il presente programma comunitario è riportata nell'allegato II.

Articolo 14

Valutazione del programma comunitario

Al termine del programma comunitario la Commissione designa un gruppo di esperti indipendenti che riferisce sull'applicazione del presente regolamento, procede ad una valutazione dei risultati e presenta le opportune raccomandazioni. La relazione di detto gruppo, unitamente alle osservazioni della Commissione, è presentata al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato sulla conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura (di seguito designato «il comitato»).

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

4. Il comitato è informato periodicamente sullo stato di attuazione del programma comunitario.

Articolo 16

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1467/94 è abrogato, fatti salvi gli obblighi contrattuali delle parti che hanno stipulato contratti nell'ambito del suddetto regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

ALLEGATO I

Programma comunitario: azioni e settori ammissibili**1. AZIONI E SETTORI AMMISSIBILI**

Il programma comunitario riguarda le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzo di risorse genetiche attualmente in corso nel territorio della Comunità. Gli organismi oggetto delle attività sono vegetali (piante con riproduzione mediante semi), animali (vertebrati e taluni invertebrati) e microrganismi.

Il programma riguarda materiale sia in fase di crescita sia in fase di quiescenza (sementi, embrioni, seme e polline), nonché collezioni ex situ, in situ e in azienda agricola. Tutti i tipi di materiale possono formare oggetto di attività, ivi inclusi cultivar e razze domestiche, varietà locali, materiale per selezionatori, collezioni di materiale genetico e specie selvatiche.

La priorità verrà riservata alle specie che presentano un'importanza significativa — o che verosimilmente potrebbero presentarla in futuro — in agricoltura, in orticoltura ed in silvicoltura nella Comunità.

Verranno presi in particolare considerazione i progetti riguardanti l'utilizzazione di risorse genetiche per:

- a) la diversificazione della produzione in agricoltura;
- b) il miglioramento della qualità dei prodotti;
- c) la gestione e l'uso sostenibili delle risorse naturali e agricole;
- d) il miglioramento della qualità dell'ambiente e del paesaggio rurale;
- e) l'individuazione di prodotti per nuovi utilizzi e mercati.

Nell'ambito del programma si opererà affinché nell'inventario delle collezioni esistenti e nell'acquisizione di nuove raccolte si tenga conto delle tradizionali conoscenze e competenze acquisite dagli utilizzatori (agricoltori, orticoltori) su metodi di coltivazione, impieghi particolari, lavorazioni, gusti, ecc., tipici della loro regione. Queste ultime informazioni non dovrebbero essere presentate in forma narrativa bensì, per quanto possibile, secondo un formato standardizzato che permetta di reperire e recuperare agilmente i dati in un sistema relazionale di database.

Tutte le azioni svolte nell'ambito del programma sono conformi alla normativa comunitaria in materia di commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione e di catalogo comune delle varietà nonché alla normativa in materia fitosanitaria, zootecnica e di salute animale in vigore nella Comunità europea.

Occorre predisporre i mezzi opportuni, in funzione degli obiettivi della politica agricola comune e in conformità degli impegni internazionali assunti dalla Comunità, per promuovere la diffusione e la valorizzazione dei risultati delle azioni intraprese nei settori della conservazione, della caratterizzazione, della valutazione, della raccolta, della documentazione, dello sviluppo e dell'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura che potrebbero contribuire a realizzare gli obiettivi e gli impegni già citati. In questo contesto l'obiettivo principale è fornire un sostegno efficace e pratico agli utilizzatori presenti e futuri delle risorse genetiche nella Comunità.

2. AZIONI E SETTORI NON AMMISSIBILI

Nel quadro del presente programma non sono contemplate specificamente ai fini di una partecipazione finanziaria della Comunità le seguenti attività: studi teorici, studi volti a verificare ipotesi, studi destinati a sviluppare strumenti o tecniche, lavori che comportano l'applicazione di tecniche non collaudate o di sistemi «modello» nonché tutte le altre attività di ricerca. Tali azioni possono essere prese in considerazione nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e sviluppo tecnologico della Comunità. L'adeguamento dei metodi esistenti ai fini della realizzazione di un'attività che rientra nel presente regolamento potrebbe, tuttavia, essere ritenuto ammissibile nell'ambito del presente programma comunitario.

Le attività ammissibili nell'ambito del programma quadro di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione della Comunità europea non possono essere finanziate.

Nessun sostegno finanziario ai sensi del presente programma è previsto per gli impegni già in corso negli Stati membri e/o ammissibili a norma del titolo II, capo VI del regolamento (CE) n. 1257/1999, come indicato all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 445/2002. Devono tuttavia essere incentivate le azioni che possono creare sinergie tra il regolamento (CE) n. 1257/1999 e il presente programma.

Le azioni che interessano vegetali inferiori, animali inferiori e microrganismi, compresi i funghi, sono ammissibili solo se sono allevati o coltivati sul terreno e quando sono o potrebbero essere utilizzati in agricoltura, compresi gli organismi adatti all'uso come agenti di controllo biologico in agricoltura nel senso più ampio. Sarà fatta eccezione per il caso specifico di determinati rapporti genetici tra parassita o simbionte e ospite nonché nei casi in cui debbano essere conservati entrambi gli organismi. La raccolta e l'acquisizione di materiale sono limitate alle priorità summenzionate.

3. TIPI DI AZIONI

Il programma comunitario concernente le attività di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di risorse genetiche in agricoltura è attuato mediante azioni mirate, azioni concertate e azioni di accompagnamento. Verranno promossi i seguenti tipi di iniziative.

3.1. Azioni mirate

Le azioni che mirano alla conservazione *ex situ*, *in situ* e nell'azienda agricola, alla caratterizzazione, alla valutazione, alla raccolta, alla documentazione, allo sviluppo e all'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura sono destinate a sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale. Tali azioni sono transnazionali e tengono conto, se opportuno, anche degli aspetti connessi alle regioni biogeografiche; non possono invece comportare aiuti per il mantenimento delle zone di protezione della natura.

Le azioni in questione dovrebbero dare un valore aggiunto (con la diffusione delle conoscenze, un maggiore uso delle risorse, il miglioramento delle metodologie, lo scambio fra Stati membri) ai programmi agroambientali per le specie, le provenienze, i cultivar o le razze a rischio che già beneficiano di finanziamenti a livello nazionale o regionale (ad esempio, caratterizzazione della diversità genetica e distanza tra rispettive razze, utilizzo di prodotti locali, coordinamento e ricerca di elementi comuni tra responsabili dei vari programmi).

In genere le azioni mirate sono svolte da partecipanti stabiliti nella Comunità e sono finanziate mediante il presente strumento, eventualmente in partenariato con organizzazioni di altre regioni del mondo. Priorità deve essere data alle attività per la cui esecuzione è prevista la partecipazione di almeno due partner tra loro indipendenti e stabiliti in Stati membri diversi. Occorre incentivare la partecipazione delle ONG e di altri soggetti nel settore della conservazione *in situ*/nell'azienda agricola.

Devono essere incoraggiati la diffusione e lo scambio di risorse genetiche europee per incrementare l'utilizzo di specie sotto-utilizzate, nonché l'uso di una vasta diversità di risorse genetiche per la produzione agricola sostenibile.

Per le risorse vegetali è attualmente disponibile, o in fase di definizione nell'ambito dell'infrastruttura informativa sulle risorse fitogenetiche europee (EPGRIS — European Plant Genetic Resources Information Infra-Structure), una rete basata sul web decentrata, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, degli inventari nazionali di collezioni *ex situ* (banche di geni), di strutture *in situ* (risorse) e di banche dati sulla base degli inventari nazionali. Occorre incentivare e migliorare ulteriormente lo sviluppo di inventari nazionali delle collezioni *ex situ* detenute nei paesi europei e l'istituzione di un catalogo di ricerca europeo (Eurisco) e creare inventari delle risorse *in situ* (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni).

Occorre istituire un inventario europeo basato sul web decentrato, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, sulle risorse genetiche forestali, comprese le risorse *in situ* (riserve genetiche o unità di conservazione dei geni) e le collezioni *ex situ*; tale inventario dovrebbe basarsi sugli inventari nazionali e tener conto delle attività del programma Euforgen.

Per quanto riguarda le risorse genetiche animali detenute nelle aziende agricole, le iniziative dovrebbero riguardare principalmente l'istituzione di una rete europea di inventari nazionali che trattino aspetti amministrativi (quali l'origine e lo stato del finanziamento, lo stato delle razze e i rischi che corrono, l'ubicazione dei libri genealogici ecc.); tali inventari dovrebbero essere gestiti secondo il DAD-IS, il sistema d'informazione della strategia globale per la gestione delle risorse genetiche degli animali da allevamento (AnGIR).

Per la conservazione *ex situ* delle risorse genetiche animali (seme, embrioni) dovrebbe essere creata una rete sul web di inventari nazionali e un catalogo di ricerca europeo per i dati minimi «di passaporto». L'inventario consiste soprattutto nella definizione, nella pubblicazione e nell'aggiornamento periodici delle strutture (di stoccaggio e conservazione) delle risorse genetiche in agricoltura conservate nella Comunità come pure nell'elencazione delle attività in corso in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione di tali risorse genetiche. Possono essere inclusi i dati minimi «di passaporto» dei singoli accessi.

Per le risorse genetiche microbiche occorre istituire una rete, basata sul web, di inventari nazionali delle risorse *ex situ* e *in situ*, nell'ambito della rete dei centri europei per le risorse biologiche (European Biological Resource Centre Network — EBRCN).

Devono essere incentivati gli scambi periodici di informazioni tra gli organismi competenti negli Stati membri, in particolare riguardo all'origine e alle caratteristiche individuali delle risorse genetiche disponibili. In questo modo sarà più agevole creare una rete di inventari nazionali, che costituirà una guida delle collezioni delle risorse genetiche conservate e delle attività connesse in corso nella Comunità. L'obiettivo della rete in questione consiste nel sostenere le altre attività comunitarie e nazionali e nell'incoraggiare la conoscenza e l'utilizzazione più vaste possibili del materiale conservato.

I costi connessi con la costituzione di capacità delle ONG, l'istituzione e il monitoraggio degli inventari, gli scambi periodici di informazioni tra organismi competenti negli Stati membri e la preparazione di pubblicazioni e rapporti periodici devono essere finanziati con gli importi totali stanziati per l'attuazione del programma.

3.2. Azioni concertate

Le azioni concertate sono destinate a migliorare il coordinamento, a livello comunitario, di singole azioni (nazionali, regionali e locali) in materia di conservazione, caratterizzazione, valutazione, raccolta, documentazione, sviluppo e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura svolte negli Stati membri; tale obiettivo è conseguito principalmente con l'organizzazione di seminari e la presentazione di rapporti. In particolare tali azioni dovrebbero incentivare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione riguardo a questioni tematiche e ad azioni e programmi specifici locali (aziendali), regionali o nazionali (svolti o pianificati sotto la responsabilità degli Stati membri o da organismi non soggetti all'autorità di questi ultimi); sono comprese le azioni che sono o possono essere effettuate nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999, dei regolamenti (CEE) n. 2081/92, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽¹⁾ e (CEE) n. 2082/92, del 14 luglio 1992, relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari ⁽²⁾ o della direttiva 98/95/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica, per quanto riguarda il consolidamento del mercato interno, le varietà geneticamente modificate e le risorse genetiche delle piante, le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE, 70/457/CEE e 70/458/CEE concernenti la commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi e il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole ⁽³⁾, al fine di coordinare tutte queste iniziative fra loro, con le misure da adottare a livello comunitario e con i processi, sviluppi e accordi internazionali nel settore. Le azioni concertate potrebbero anche includere attività di coordinamento su tematiche specifiche (risorse genetiche specifiche, di animali o piante coltivate) che si avvalgono di gruppi tecnici specializzati. Le azioni concertate hanno portata transnazionale.

3.3. Misure di accompagnamento

Azioni di accompagnamento specifiche comprendono attività di informazione, diffusione e consulenza che comportano:

- l'organizzazione di seminari, di conferenze tecniche, workshop e riunioni occasionali con le organizzazioni non governative (ONG) e altri organismi e soggetti interessati,
- attività di formazione e di mobilità del personale specializzato,
- preparazione di rapporti tecnici,
- attività di promozione dello sfruttamento dei risultati da parte del mercato (utenti).

4. AZIONI MIRATE: ALTRE PRECISAZIONI SUI SETTORI AMMISSIBILI

4.1. Risorse genetiche delle piante coltivate

- 1) Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche delle piante coltivate (in situ ed ex situ); mantenimento e ulteriore perfezionamento del catalogo di ricerca europeo (Eurisco).
- 2) Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze delle attività condotte in azienda agricola, compresi i concetti di utilizzo e commercializzazione, che possono incentivare l'impiego di coltivazioni sottoutilizzate, contribuendo così a diversificare l'agricoltura.
- 3) Inventario e documentazione delle risorse in situ di parenti selvatici delle piante coltivate utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.
- 4) Creazione, mantenimento e perfezionamento di database europei sulle colture (European Central Crop Databases — ECCDB) contenenti dati sulla caratterizzazione e la valutazione; tali banche dati devono essere collegate alla rete di inventari nazionali e al catalogo Eurisco per i dati a livello di «passaporto».
- 5) Istituzione e coordinamento delle collezioni permanenti europee ex situ sulla base delle collezioni ex situ esistenti a livello nazionale o di istituzioni, applicando i concetti alla base della condivisione delle responsabilità tra paesi europei per la conservazione delle risorse genetiche delle piante coltivate.
- 6) Istituzione e coordinamento di una rete europea di campi e giardini per la conservazione e dimostrazione delle risorse genetiche di piante coltivate a rischio o sottoutilizzate.
- 7) Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea.
- 8) Raccolta delle risorse genetiche di piante coltivate che potrebbero rivestire interesse per l'agricoltura europea in conformità del diritto e degli obblighi internazionali.

⁽¹⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽²⁾ GU L 208 del 24.7.1992, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

⁽³⁾ GU L 25 dell'1.2.1999, pag. 1.

4.2. Risorse genetiche forestali

- 1) Creazione di una rete basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche forestali utilizzate o potenzialmente utili per la gestione sostenibile dei boschi e delle foreste in Europa.
- 2) Scambio di informazioni su metodi, tecniche ed esperienze sulle attività di conservazione e gestione delle risorse genetiche forestali.
- 3) Analisi e preparazione di buone prassi di gestione operativa per le risorse genetiche forestali e integrazione delle attività connesse nei programmi nazionali su boschi e foreste.
- 4) Istituzione di reti europee di risorse genetiche o unità di conservazione dei geni rappresentative per le specie interessate, onde migliorarne la conservazione e la caratterizzazione a livello europeo.
- 5) Valutazione delle risorse genetiche forestali a livello di specie e di provenienze (compresa l'analisi delle sperimentazioni in caso di esperimenti esistenti sulle provenienze) che potrebbero essere importanti per la gestione sostenibile di boschi e foreste in Europa.
- 6) Istituzione e coordinamento di collezioni per incentivare l'utilizzo di risorse genetiche per l'afforestazione, la riforestazione, il recupero e il miglioramento degli alberi a livello europeo.
- 7) Raccolta di risorse genetiche forestali che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.

4.3. Risorse genetiche animali

- 1) Creazione di una rete europea basata sul web, permanente e accessibile al più ampio numero di utenti, di inventari nazionali delle risorse genetiche animali ex situ ed in situ/nell'azienda agricola che tenga conto delle attività svolte nell'ambito dei coordinatori nazionali europei per la gestione delle risorse genetiche animali e sia collegata al sistema informativo DAD-IS della FAO.
 - 2) Definizione di criteri standard e comparabili validi in tutta Europa per individuare le priorità d'azione nazionali nel settore della conservazione e dell'utilizzazione sostenibili delle risorse genetiche animali e i requisiti connessi per la cooperazione internazionale.
 - 3) Istituzione di centri europei per la crioconservazione delle risorse genetiche animali che sfruttino le esperienze nazionali o istituzionali di crioconservazione.
 - 4) Caratterizzazione e valutazione delle risorse genetiche animali (specie e razze) utilizzate o potenzialmente utili per l'alimentazione e l'agricoltura.
 - 5) Istituzione di un sistema standard europeo per testare il rendimento delle risorse genetiche animali in agricoltura e per la documentazione delle caratteristiche delle razze e delle popolazioni di animali di allevamento a rischio.
 - 6) Creazione e coordinamento di una rete europea di aziende agricole simili al progetto «ARK farm», centri di soccorso e parchi di animali d'allevamento per le specie di animali d'allevamento europee a rischio.
 - 7) Sviluppo di programmi di selezione transnazionali comuni per le razze e le popolazioni a rischio. Definizione di norme per lo scambio di informazioni, il materiale genetico e gli animali da riproduzione.
 - 8) Elaborazione di strategie che incrementino la redditività delle razze locali (per creare legami tra le razze locali e i prodotti tipici da esse derivati, per individuare e promuovere il valore delle razze locali per i servizi ambientali come la conservazione del paesaggio o la gestione degli ecosistemi agricoli, e per il contributo che danno all'aspetto di multifunzionalità che caratterizza l'agricoltura — ad esempio il mantenimento della diversità culturale nelle zone rurali, lo sviluppo rurale e il turismo ecc.).
 - 9) Definizione di strategie per promuovere l'utilizzo di risorse genetiche animali sottoutilizzate che potrebbero rivestire interesse a livello europeo.
-

ALLEGATO II

Ripartizione finanziaria indicativa per il programma comunitario

	%
Azioni	90
Azioni mirate	73
— promozione della conservazione ex situ e in situ, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura per sostenere o integrare, a livello comunitario, le attività intraprese su scala regionale o nazionale,	(53)
— istituzione di inventari europei basati sul web, decentrati, permanenti e accessibili al più ampio numero di utenti, delle risorse genetiche in agricoltura (in particolare l'origine e le caratteristiche), attività, strutture e banche dati sulla conservazione attualmente disponibili o in via di preparazione nella Comunità.	(20)
Azioni concertate	9
— scambio di informazioni su questioni tematiche riguardo ad azioni e programmi nazionali con l'obiettivo di migliorare il coordinamento di tali iniziative e di coordinarle con le misure intraprese a livello comunitario e con gli sviluppi nelle sedi internazionali.	
Misure di accompagnamento	8
— iniziative di informazione, diffusione e consulenza, che comportano l'organizzazione di seminari, conferenze tecniche, incontri con organizzazioni non governative (ONG) e altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.	
Assistenza tecnica e consulenza di esperti (valutazione)	10 (8 + 2)
Totale	100

REGOLAMENTO (CE) N. 871/2004 DEL CONSIGLIO**del 29 aprile 2004****relativo all'introduzione di alcune nuove funzioni del sistema d'informazione Schengen, compresa la lotta contro il terrorismo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 66,

vista l'iniziativa del Regno di Spagna ⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il sistema d'informazione Schengen, in seguito denominato «SIS», istituito a norma del titolo IV della convenzione del 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni ⁽³⁾, in seguito denominata «convenzione di Schengen del 1990», rappresenta uno strumento fondamentale per l'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen integrate nell'ambito dell'Unione europea.
- (2) È stata riconosciuta la necessità di elaborare un nuovo SIS di seconda generazione, in seguito denominato «SIS II», in vista dell'allargamento dell'Unione europea e che consenta l'introduzione di nuove funzioni e si trovi nello stesso tempo degli ultimi sviluppi nel settore delle tecnologie dell'informazione. Sono stati compiuti i primi passi per lo sviluppo di questo nuovo sistema.
- (3) Alcuni adattamenti di disposizioni vigenti e l'introduzione di talune nuove funzioni possono già essere realizzati rispetto alla versione attuale del SIS, in particolare per quanto riguarda la concessione dell'accesso ad alcuni tipi di dati inseriti nel SIS alle autorità che sarebbero agevolate nel corretto espletamento dei loro compiti dalla possibilità di consultare tali dati, compresi l'Europol e i membri nazionali dell'Eurojust, l'estensione delle categorie di oggetti smarriti per i quali possono essere inserite segnalazioni e la registrazione delle trasmissioni di dati a carattere personale. È dapprima necessario istituire in ciascuno Stato membro i dispositivi tecnici necessari a tal fine.
- (4) Le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001 e, in particolare, il punto 17 (cooperazione tra i servizi speciali nella lotta contro il terrorismo) e 43 (Eurojust e cooperazione di polizia per quanto riguarda l'Europol) e il piano d'azione del 21 settembre 2001 contro il terrorismo si riferiscono alla necessità di rafforzare il SIS e migliorarne le capacità.
- (5) È inoltre utile adottare disposizioni per quanto riguarda lo scambio di tutte le informazioni supplementari tramite le autorità all'uopo designate in tutti gli Stati

membri (Informazioni supplementari richieste all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale — SIRENE), fornendo a tali autorità una base giuridica comune nel quadro delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 e stabilendo norme relative alla cancellazione dei dati da esse detenuti.

- (6) Le modifiche da apportare a tal fine alle disposizioni dell'acquis di Schengen concernenti il SIS constano di due parti: il presente regolamento e una decisione del Consiglio basata sull'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), sull'articolo 31, lettere a) e b) e sull'articolo 34, paragrafo 2, lettera c) del trattato sull'Unione europea. Questo perché, come indicato nell'articolo 93 della convenzione di Schengen del 1990, scopo del SIS è quello di preservare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa la sicurezza nazionale, nel territorio degli Stati membri e di applicare le disposizioni della summenzionata convenzione sulla circolazione delle persone in detti territori avvalendosi delle informazioni trasmesse tramite il SIS ai sensi delle disposizioni di detta convenzione. Poiché alcune delle disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 devono essere applicate per entrambi gli scopi nello stesso tempo, è opportuno che esse siano modificate negli stessi termini tramite atti paralleli basati su ciascuno dei trattati.
- (7) Il presente regolamento lascia impregiudicata la futura adozione della necessaria normativa che descriva nei dettagli l'impalcatura giuridica, gli obiettivi, il funzionamento e l'uso del SIS II, quali, ma non solo, le norme che definiscano ulteriormente le categorie di dati da inserire nel sistema, gli scopi per cui sono inserite e i criteri per l'inserimento, le norme riguardanti il contenuto delle registrazioni SIS, l'interconnessione delle segnalazioni, la compatibilità tra le stesse e ulteriori norme sull'accesso ai dati SIS e sulla protezione di dati a carattere personale e relativo controllo.
- (8) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE ⁽⁴⁾, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo.

⁽¹⁾ GU C 160 del 4.7.2002, pag. 5.⁽²⁾ GU C 31 E del 5.2.2004, pag. 122.⁽³⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.⁽⁴⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

- (9) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, a norma dell'articolo 5 del succitato protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.
- (10) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo del SIS ai fini della sua applicazione in relazione alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla circolazione delle persone. Il Regno Unito non ha chiesto di partecipare al SIS e non vi partecipa per questi fini, ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾. Il Regno Unito non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.
- (11) Il presente regolamento rappresenta uno sviluppo del SIS ai fini della sua applicazione in relazione alle disposizioni dell'acquis di Schengen sulla circolazione delle persone. L'Irlanda non ha chiesto di partecipare al SIS e non vi partecipa per questi fini, ai sensi della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾. L'Irlanda non partecipa pertanto all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.
- (12) Il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione,
- guata azione da intraprendere nei casi in cui persone e oggetti, i cui dati sono stati inseriti nel sistema d'informazione Schengen, siano reperiti grazie alla consultazione di tale sistema. Tali informazioni possono essere usate solo per lo scopo per il quale sono state trasmesse.»
- 2) all'articolo 94, paragrafo 3, primo comma, le lettere da a) a i) sono sostituite dalle seguenti:
- «a) cognome e nomi, "alias" eventualmente registrati separatamente;
- b) segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
- c) (...)
- d) data e luogo di nascita;
- e) sesso;
- f) cittadinanza;
- g) indicazione che le persone in questione sono armate, violente o sono evase;
- h) motivo della segnalazione;
- i) linea di condotta da seguire»
- 3) alla fine dell'articolo 101, paragrafo 1, è aggiunta la seguente frase:
- «Tuttavia, l'accesso ai dati inseriti nel sistema d'informazione Schengen e il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati anche dalle autorità giudiziarie nazionali, tra cui quelle responsabili dell'avvio di investigazioni del pubblico ministero nelle azioni penali e indagini giudiziarie prima dell'atto di accusa, nell'assolvimento dei propri compiti, conformemente alla legislazione nazionale.»
- 4) l'articolo 101, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:
- «2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti a norma dell'articolo 96 e i dati riguardanti documenti relativi a persone inseriti a norma dell'articolo 100, paragrafo 3, lettere d) e e), ed il diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l'amministrazione degli stranieri nel quadro dell'applicazione delle disposizioni in materia di circolazione delle persone previste dalla presente convenzione. L'accesso ai dati da parte di tali autorità è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuno Stato membro.»
- 5) la seconda frase dell'articolo 102, paragrafo 4, è sostituita dalla seguente:
- «In deroga a quanto precede, i dati inseriti a norma dell'articolo 96 e i dati relativi a documenti riguardanti persone inseriti a norma dell'articolo 100, paragrafo 3, lettere d) e e) possono essere utilizzati solo per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro.»

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni della convenzione di Schengen del 1990 sono modificate come segue:

- 1) all'articolo 92 è aggiunto il paragrafo seguente:
- «4. Gli Stati membri si scambiano, conformemente alla legislazione nazionale, tramite le autorità all'uopo designate (SIRENE) tutte le informazioni supplementari necessarie in relazione all'inserimento di segnalazioni e ai fini dell'ade-

⁽¹⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽²⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

6) l'articolo 103 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 103*

Ciascuno Stato membro provvede affinché ciascuna trasmissione di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del sistema d'informazione Schengen dall'organo di gestione degli archivi di dati, ai fini del controllo dell'ammissibilità della ricerca. La registrazione può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata al più presto dopo un periodo di un anno e al più tardi un periodo di tre anni.»

7) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 112 bis*

1. I dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all'articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal sistema d'informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l'oggetto in questione.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un'azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.»

8) è inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 113 bis*

1. I dati diversi dai dati di carattere personale archiviati dalle autorità di cui all'articolo 92, paragrafo 4, in seguito allo scambio di informazioni a norma di detto paragrafo sono conservati soltanto per il tempo necessario a conseguire gli scopi per i quali sono stati forniti. Essi sono in ogni caso cancellati al più tardi un anno dopo che sono state cancellate dal sistema d'informazione Schengen le segnalazioni riguardanti la persona interessata o l'oggetto in questione.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto di uno Stato membro di conservare negli archivi nazionali i dati relativi ad una determinata segnalazione effettuata da detto Stato membro o ad una segnalazione in collegamento con la quale è stata svolta un'azione nel suo territorio. Il periodo di tempo per cui tali dati possono essere conservati in tali archivi è regolato dalla legislazione nazionale.»

Articolo 2

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

2. Esso si applica a decorrere da una data che sarà fissata dal Consiglio che delibera all'unanimità, non appena adempiute le condizioni preliminari necessarie. Il Consiglio può decidere di fissare date differenti per l'applicazione di disposizioni differenti.

3. La decisione del Consiglio a norma del paragrafo 2 è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

REGOLAMENTO (CE) N. 872/2004 DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2004/487/PESC del Consiglio relativa al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone e entità a lui associate, ⁽¹⁾

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 febbraio 2004, a seguito dell'adozione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite della risoluzione 1521 (2003) che stabiliva misure rivedute nei confronti della Liberia per tener conto dell'evoluzione della situazione in questo paese e, in particolare, della partenza dell'ex Presidente Charles Taylor, e a seguito dell'adozione della posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽²⁾, il Consiglio ha adottato il regolamento 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia ⁽³⁾.
- (2) La risoluzione 1532 (2004) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 12 marzo 2004 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti o controllati dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor e da Charles Taylor Jr. da altre persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dai suoi ex alti funzionari e da altri suoi stretti alleati e soci designati dal comitato del Consiglio di Sicurezza istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003).
- (3) Le azioni e le politiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e di altre persone, in particolare il saccheggio delle risorse liberiane e il loro trasferimento al di fuori del paese e l'occultamento di fondi e di beni liberiani, hanno minato la transizione della Liberia verso la democrazia e lo sviluppo ordinato delle sue istituzioni e risorse politiche, amministrative ed economiche.
- (4) In considerazione dell'impatto negativo sulla Liberia del trasferimento all'estero di beni e fondi oggetto di appropriazione indebita e dell'uso di questi ultimi da parte di Charles Taylor e soci per minare la pace e la stabilità in Liberia e nella regione, è necessario procedere al congelamento dei fondi dell'ex Presidente liberiano e dei suoi soci.

- (5) La posizione comune 2004/487/PESC prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche dell'ex Presidente liberiano Charles Taylor e delle persone a lui legate da stretti vincoli di parentela nonché dei suoi ex alti funzionari e di altri stretti alleati o soci.
- (6) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, per quanto riguarda il territorio della Comunità, onde evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si devono intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.
- (7) La posizione comune prevede altresì che alcune esenzioni alla disposizione relativa al congelamento possano essere concesse a fini umanitari o per rispettare vincoli o decisioni anteriori alla data della risoluzione 1532 (2004).
- (8) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato che valuterà l'eventualità di mettere a disposizione del governo liberiano i fondi e le risorse economiche congelati in virtù della risoluzione 1532(2004), e le relative modalità con cui ciò sia fattibile, una volta che il governo avrà instaurato un meccanismo trasparente di contabilità e di revisione dei conti per assicurare un uso responsabile delle entrate pubbliche a diretto beneficio della popolazione liberiana.
- (9) Per garantire l'efficacia delle misure previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- 1) per «comitato delle sanzioni» si intende il comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi del paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003);
- 2) per «fondi» si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
 - a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
 - b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

⁽¹⁾ Cfr. pagina 116 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

⁽³⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.

- c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;
 - d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;
 - e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
 - f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
 - g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
 - h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;
- 3) per «congelamento di fondi» si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;
- 4) per «risorse economiche» si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;
- 5) per «congelamento di risorse economiche» si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati direttamente o indirettamente, dall'ex Presidente liberiano Charles Taylor, da Jewell Howard Taylor, da Charles Taylor Jr. e dalle seguenti persone e entità, designate dal comitato delle sanzioni ed elencate nell'allegato I:

- a) altre persone legate all'ex Presidente liberiano Charles Taylor da stretti vincoli di parentela;
- b) alti funzionari dell'ex regime di Taylor e altri stretti alleati e soci;
- c) persone giuridiche, organismi o entità posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone di cui sopra;
- d) qualsiasi altra persona fisica o giuridica che agisce per conto o sotto la direzione delle persone di cui sopra.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

purché abbiano notificato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare l'accesso a tali fondi e risorse economiche e detto comitato non abbia comunicato loro una decisione negativa entro due giorni lavorativi dalla notifica.

2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché abbiano notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e questo l'abbia approvata.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2 le autorità competenti degli Stati membri figuranti nell'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, se sussistono le seguenti condizioni:

- a) i fondi o le risorse economiche sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 12 marzo 2004 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

- b) i fondi o le risorse economiche sono usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
- c) il vincolo o la decisione non avvantaggia una persona, un'entità o un organismo designati dal comitato delle sanzioni e menzionati nell'allegato I del presente regolamento;
- d) il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;
- e) la competente autorità ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

Articolo 5

La pertinente autorità competente informa le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'eventuale autorizzazione concessa ai sensi degli articoli 3 e 4.

Articolo 6

L'articolo 2, paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle disposizioni del presente regolamento,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 7

L'articolo 2, paragrafo 2 non osta a che gli enti finanziari accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti della persona o entità elencata, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario informa tempestivamente le autorità competenti in merito a tali transazioni.

Articolo 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

- a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;
- b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 9

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 10

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle decisioni pronunciate da organi giurisdizionali nazionali.

Articolo 11

La Commissione è autorizzata a:

- a) modificare l'allegato I sulla base di decisioni prese dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni; e
- b) modificare l'allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 12

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del regolamento come pure ogni successiva modifica.

Articolo 13

Il presente regolamento si applica:

- a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;
- b) a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

- c) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;
- d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;
- e) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Articolo 14

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2

Nome	Data di nascita	Luogi di nascita	Altro
Charles Ghankay Taylor, Senior, ex Presidente della Liberia	1.9.1947	Liberia	
Jewell Howard Taylor, moglie dell'ex Presidente della Liberia	17.1.1963	Liberia	
Charles Taylor Junior figlio dell'ex Presidente della Liberia		Liberia	

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, e 10

BELGIO

Service Public Fédéral des Finances
Administration de la Trésorerie
30 Avenue des Arts
B-1040 Bruxelles
Fax 00 32 2 233 74 65
E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

DANIMARCA

Erhvervs- og Boligstyrelsen
Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
DK-2100 København Ø
Tel. (45) 35 46 60 00
Fax (45) 35 46 60 01

GERMANIA

Per quanto riguarda il congelamento dei fondi:

Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
Postfach
D-80281 München
Tel. (49-89) 2889 3800
Fax (49-89) 350163 3800

Per quanto riguarda i beni:

Bundesamt für Wirtschafts- und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Strasse, 29-35
D-65760 ESCHBORN
Tel. (49-61) 969 08-0
Fax (49-61) 969 08-800

GRECIA

A. Congelamento di attività

Ministry of Economy and Finance
General Directory of Economic Policy
Address: 5 Nikis Str., 101 80
Athens.- Greece
Tel. + 30 210 3332786
Fax + 30 210 3332810

A. ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/ση Οικονομικής Πολιτικής
Δ/ση: Νίκης 5, ΑΘΗΝΑ 101 80
Tel. + 30 210 3332786
Fax + 30 210 3332810

B. Restrizioni all'importazione/esportazione:

Ministry of Economy and Finance
General Directorate for Policy Planning and Management
Address Kornaroy Str., 105 63 Athens
Tel. + 30 210 3286401-3
Fax + 30 210 3286404

B. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ — ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Γενική Δ/ση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής
Δ/ση: Κορνάρου 1, Τ.Κ. 105 63
Αθήνα — Ελλάδα
Tel. + 30 210 3286401-3
Fax + 30 210 3286404

SPAGNA

Dirección General del Tesoro y Política Financiera
Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
Ministerio de Economía
Paseo del Prado, 6
E-28014 Madrid
Tel. (00-34) 91 209 95 11
Fax (00-34) 91 209 96 56

FRANCIA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction générale des douanes et des droits indirects
Cellule embargo — Bureau E2
Tel. (33) 1 44 74 48 93
Fax (33) 1 44 74 48 97

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Direction du Trésor
Service des affaires européennes et internationales
Sous-direction E
139, rue du Bercy
75572 Paris Cedex 12
Tel. (33) 1 44 87 72 85
Fax (33) 1 53 18 96 37

Ministère des Affaires étrangères
Direction de la coopération européenne
Sous-direction des relations extérieures de la Communauté
Tél.: (33) 1 43 17 44 52
Télécopie: (33) 1 43 17 56 95
Direction générale des affaires politiques et de sécurité
Service de la Politique Etrangère et de Sécurité Commune
Tel. (33) 1 43 17 45 16
Fax (33) 1 43 17 45 84

IRLANDA

Central Bank of Ireland
Financial Markets Department
PO Box 559
Dame Street
Dublin 2
Tel. (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs
Bilateral Economic Relations Division
80 St. Stephen's Green
Dublin 2
Tel. (353-1) 408 2153
Fax (353-1) 408 2003

ITALIA

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma
D.G.A.S. — Ufficio II
Tel. (39) 06 3691 7334
Fax (39) 06 3691 5446

Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina, 1 — 00194 Roma
D.G.A.O. — Ufficio II
Tel. (39) 06 3691 3820
Fax (39) 06 3691 5161
U.A.M.A.
Tel. (39) 06 3691 3605
Fax (39) 06 3691 8815

Ministero dell'Economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Comitato di Sicurezza Finanziaria
Via XX Settembre, 97 — 00187 Roma
Tel. (39) 06 4761 3942
Fax (39) 06 4761 3032

Ministero della attività produttive
Direzione Generale Politica Commerciale
Viale Boston, 35 — 00144 Roma
Tel. (39) 06 59931
Fax (39) 06 5964 7531
Firma e funzione: Ferdinando Nelli Feroci, Direttore Generale per l'Integrazione Europea

LUSSEMBURGO

Ministère des Affaires Etrangères
Direction des Relations internationales
6, rue de la Congrégation
L-1352 LUXEMBOURG
Tel. (352) 478 23 46
Fax (352) 22 20 48

Ministère des Finances
3, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg
Tel. (352) 478 27 12
Fax (352) 47 52 41

PAESI BASSI

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten, afdeling Integriteit
Postbus 20201
2500 EE Den Haag
Tel. 070-342 8997
Fax 070-342 7984

AUSTRIA

Oesterreichische Nationalbank
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Wien
Tel. (01-4042043 1) 404 20-0
Fax (43 1) 404 20 — 73 99

PORTOGALLO

Ministério das Finanças
Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais
Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o
P-1100 Lisboa
Tel. (351) 21 882 32 40/47
Fax (351) 21 882 32 49

FINLANDIA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet
PL/PB 176
00161 Helsinki/Helsingfors
Tel. (358) 9 16 05 59 00
Fax (358) 9 16 05 57 07

SVEZIA

Finansinspektionen
Box 6750
SE-113 85 Stockholm
Sweden
Tel. 46 +(0)8-787 80 00
Fax 46 +(0)8-24 13 35

Riksförsäkringsverket
SE-103 51 Stockholm
Sweden
Tel. 46 +(0)8-786 90 00
Fax 46 +(0)8-411 27 89

REGNO UNITO

HM Treasury
Financial Systems and International Standards
1, Horse Guards Road
London SW1A 2HQ
United Kingdom
Tel. (44-207) 270 5977
Fax (44-207) 270 5430

Bank of England
Financial Sanctions Unit
Threadneedle Street
London EC2R 8AH
United Kingdom
Tel. (44-207) 601 4607
Fax (44 207) 601 4309

REGOLAMENTO (CE) N. 873/2004 DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2100/94 concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2100/94, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali ⁽²⁾, istituisce un regime comunitario per le varietà vegetali, coesistente con i regimi nazionali, che consente la concessione di diritti di proprietà industriale validi in tutta la Comunità («privativa comunitaria per ritrovati vegetali»).
- (2) Tale regime è attuato e applicato da un ufficio comunitario con personalità giuridica, denominato Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l'Ufficio»).
- (3) I termini «compulsory licence» (licenza obbligatoria) dovrebbero avere lo stesso significato e contenuto dei termini «compulsory exploitation right» attualmente in uso.
- (4) Soltanto l'Ufficio ha la facoltà di concedere una licenza obbligatoria per una varietà vegetale protetta da una privativa comunitaria per ritrovati vegetali.
- (5) Il quadro giuridico comunitario per la protezione delle invenzioni biotecnologiche, istituito dalla direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche ⁽³⁾, stabilisce all'articolo 12 disposizioni per la concessione di licenze obbligatorie non esclusive nel caso in cui varietà vegetali protette, comprese le varietà vegetali comunitarie, incorporano invenzioni brevettate e viceversa.
- (6) L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94, pur prevedendo in linea di massima la concessione di licenze obbligatorie concernenti le varietà vegetali comunitarie per motivi di pubblico interesse, non si riferisce espressamente alle licenze da rilasciare ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 98/44/CE.
- (7) Tenuto conto della necessità di garantire la trasparenza e la coerenza del regime delle licenze obbligatorie dipendenti è opportuno modificare le norme previste dal regolamento (CE) n. 2100/94 facendo un esplicito riferimento e specificando le condizioni relative alle licenze previste dalla direttiva 98/44/CE.
- (8) Occorre tener presente l'ambito nazionale della protezione delle invenzioni biotecnologiche a norma della direttiva 98/44/CE e l'esigenza di poter accordare al titolare di un brevetto nazionale una licenza dipendente per una privativa per ritrovati vegetali soltanto nello Stato membro o negli Stati membri in cui egli può chiedere un brevetto per un'invenzione biotecnologica.
- (9) Il trattato non prevede per l'adozione del presente regolamento poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 308,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 29 del regolamento (CE) n. 2100/94 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 29***Licenza obbligatoria**

1. L'Ufficio accorda una licenza obbligatoria a una o più persone, a richiesta, unicamente per motivi di interesse pubblico, e previa consultazione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 36.

2. A richiesta di uno Stato membro, della Commissione o di un organismo istituito a livello comunitario e riconosciuto dalla Commissione, può essere concessa una licenza obbligatoria a una categoria di persone rispondenti a specifici requisiti o a qualsiasi persona per uno o più Stati membri o l'intera Comunità. Tale licenza può essere concessa solo per motivi di interesse pubblico e previa approvazione del consiglio di amministrazione.

⁽¹⁾ Parere reso il 13.1.2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13.

3. All'atto della concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2, 5 o 5 bis l'Ufficio stabilisce il tipo di atti contemplati e specifica le condizioni eque da rispettare e i requisiti specifici di cui al paragrafo 2. Le condizioni eque tengono conto degli interessi di eventuali titolari di una privativa per ritrovati vegetali cui la concessione della licenza obbligatoria possa recare pregiudizio. Le condizioni eque possono altresì riguardare eventuali limiti di tempo e l'importo dell'indennità da versare al titolare, e possono imporre a quest'ultimo taluni obblighi il cui adempimento sia necessario per conferire validità alla licenza obbligatoria.

4. Alla scadenza di ogni periodo annuale a decorrere dalla concessione della licenza obbligatoria di cui ai paragrafi 1, 2, 5 o 5 bis ed entro l'eventuale limite di tempo di cui al paragrafo 3, ciascuna delle parti della procedura può chiedere che la decisione relativa alla concessione della licenza obbligatoria sia annullata o modificata. Tale richiesta può essere motivata esclusivamente dal fatto che le circostanze determinanti la decisione precedente abbiano subito nel frattempo modifiche.

5. A richiesta, la licenza obbligatoria è concessa al titolare di diritti per una varietà essenzialmente derivata qualora siano rispettati i criteri di cui al paragrafo 1. Le condizioni eque di cui al paragrafo 3 comprendono il versamento al titolare di una congrua indennità per la varietà iniziale.

5a. A richiesta, al titolare di un brevetto di un'invenzione biotecnologica è concessa una licenza obbligatoria per lo sfruttamento non esclusivo di una varietà vegetale protetta ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva

98/44/CE, subordinandola al pagamento di un canone adeguato a titolo di equa remunerazione, purché il titolare del brevetto dimostri che:

- i) ha chiesto invano al titolare della privativa di concedergli una licenza contrattuale; e
- ii) l'invenzione costituisce un progresso tecnico significativo di notevole interesse economico rispetto alla varietà vegetale protetta.

Qualora sia stata concessa a un titolare, per consentirgli di acquisire o di utilizzare la sua privativa comunitaria per ritrovati vegetali, una licenza obbligatoria ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche per lo sfruttamento non esclusivo di un'invenzione brevettata, al titolare del brevetto per tale invenzione è concessa, dietro sua richiesta, una licenza dipendente non esclusiva a condizioni ragionevoli per utilizzare la varietà protetta.

Il campo d'applicazione territoriale della licenza o della licenza dipendente di cui al presente paragrafo è limitato alla parte o alle parti del territorio comunitario per le quali vale il brevetto.

6. Il regolamento di esecuzione ai sensi dell'articolo 114 può specificare alcuni altri casi quali esempi di pubblico interesse di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 bis e stabilire inoltre le modalità di attuazione dei paragrafi da 1 a 5 bis.

7. La privativa comunitaria per ritrovati vegetali non può essere oggetto di licenze obbligatorie concesse dagli Stati membri.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL

**REGOLAMENTO (CE) N. 874/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 aprile 2004**

che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello .eu e i principi relativi alla registrazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello .eu ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

consultato il registro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002,

considerando quanto segue:

- (1) Le fasi iniziali della messa in opera del dominio di primo livello .eu, da istituirsi a norma del regolamento (CE) n. 733/2002, sono state completate con la designazione di un soggetto giuridico avente sede nella Comunità, che assicura la funzione di registro incaricato dell'amministrazione e della gestione del dominio di primo livello.eu. Il registro, designato dalla decisione 2003/375/CE della Commissione ⁽²⁾, è un organismo senza fini di lucro che deve operare e fornire servizi a prezzi accessibili che garantiscano esclusivamente la copertura dei costi operativi.
- (2) La richiesta di un nome di dominio deve poter essere effettuata per via elettronica, attraverso una procedura semplice, rapida ed efficiente, in tutte le lingue ufficiali della Comunità, attraverso conservatori del registro (Registrar) riconosciuti.
- (3) Il riconoscimento dei conservatori del registro deve essere effettuato dal registro in base a una procedura che garantisca una concorrenza leale e aperta tra i conservatori. La procedura di riconoscimento deve essere obiettiva, trasparente e non discriminatoria. Possono essere riconosciuti esclusivamente i conservatori del registro che soddisfano taluni requisiti tecnici di base stabiliti dal registro.
- (4) I conservatori del registro devono accettare esclusivamente le richieste di registrazione di nomi di dominio presentate successivamente al loro riconoscimento e devono trasmetterle secondo l'ordine cronologico in cui le hanno ricevute.

- (5) Per garantire una migliore tutela dei diritti dei consumatori e fatte salve le norme comunitarie relative alla giurisdizione competente e al diritto applicabile, nelle controversie tra i conservatori del registro e i registranti su questioni relative ai titoli comunitari si applica il diritto di uno degli Stati membri.
- (6) I conservatori del registro devono richiedere estremi precisi ai clienti, compresi nome completo, domicilio, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, nonché informazioni relative a una persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento tecnico del nome di dominio.
- (7) Il registro deve adottare una politica volta a promuovere l'uso di tutte le lingue ufficiali della Comunità.
- (8) A norma del regolamento (CE) n. 733/2002, gli Stati membri possono chiedere che il loro nome ufficiale e il nome con il quale essi sono comunemente noti possa essere registrato nel dominio.eu esclusivamente dal governo nazionale. I paesi la cui adesione all'UE avrà luogo in epoca successiva al maggio 2004 devono avere la possibilità di bloccare tali nomi, in modo da poterli registrare successivamente.
- (9) Uno Stato membro deve essere autorizzato a designare un operatore che registri come nome di dominio il nome ufficiale e il nome con il quale lo Stato è comunemente noto. Analogamente, la Commissione deve essere autorizzata a scegliere i nomi di dominio destinati all'uso delle istituzioni dell'Unione e a designare l'operatore di tali nomi di dominio. Il registro deve avere la facoltà di riservare un certo numero di nomi di dominio specifici per le sue funzioni operative.
- (10) A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 733/2002, alcuni Stati membri hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri un elenco limitato di nomi generalmente riconosciuti relativi ai concetti geografici o geopolitici che interessano la loro organizzazione politica o territoriale. Tali elenchi contengono nomi che non possono essere registrati oppure possono essere registrati solo in un dominio di secondo livello a norma delle disposizioni applicabili in materia. I nomi contenuti in tali elenchi non sono soggetti al principio «primo arrivato, primo servito».

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 128 del 24.5.2003, pag. 29.

- (11) Il principio «primo arrivato, primo servito» deve essere il principio di base per la risoluzione delle controversie tra i titolari di diritti preesistenti durante il periodo di registrazione per fasi. Una volta terminata la registrazione per fasi, l'assegnazione dei nomi di dominio deve avvenire in base al principio del «primo arrivato, primo servito».
- (12) Al fine di tutelare i diritti preesistenti riconosciuti dal diritto comunitario o nazionale, occorre porre in essere una procedura di registrazione per fasi. Essa deve essere articolata in due parti distinte, al fine di assicurare ai titolari di diritti preesistenti adeguata possibilità di registrare i nomi sui quali detengono i diritti stessi. Il registro deve assicurare che la convalida dei diritti sia effettuata da agenti di convalida appositamente designati. Gli agenti di convalida accertano il diritto fatto valere su un determinato nome sulla base delle prove fornite dai richiedenti. Nel caso di due o più richiedenti, ognuno dei quali sia titolare di un diritto preesistente su un determinato nome, l'assegnazione del nome di dominio deve avvenire in base al principio «primo arrivato, primo servito».
- (13) Il registro deve stipulare un appropriato contratto di deposito fiduciario (escrow agreement) per garantire la continuità del servizio e, in particolare, per assicurare che nel caso di variazione di delega o di altre circostanze impreviste sia possibile continuare a fornire servizi alla comunità Internet locale senza gravi perturbazioni. Il registro deve inoltre conformarsi a tutte le norme, i principi, gli orientamenti e le migliori pratiche in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda la quantità e il tipo di dati visualizzati nella base dati WHOIS. I nomi di dominio considerati diffamatori, razzisti o contrari all'ordine pubblico da un organo giurisdizionale di uno Stato membro devono essere bloccati e revocati a seguito del passaggio in giudicato della sentenza. Tali nomi di dominio devono essere bloccati e deve esserne vietata la futura registrazione.
- (14) In caso di morte o di insolvenza del titolare di un nome di dominio, qualora non sia stata avviata alcuna procedura di trasferimento alla scadenza del periodo di registrazione, il nome di dominio è sospeso per quaranta giorni di calendario. Se gli eredi o i curatori interessati non registrano il nome durante tale periodo, questo torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.
- (15) Il registro può revocare i nomi di dominio per un numero limitato di motivi determinati, dopo aver dato al titolare del nome di dominio la possibilità di adottare le misure appropriate. I nomi di dominio devono inoltre poter essere revocati mediante una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
- (16) Il registro deve porre in essere una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie che tenga conto delle migliori pratiche internazionali del settore e, in particolare, delle pertinenti raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) per evitare, nei limiti del possibile, registrazioni speculative e abusive.
- (17) Il registro deve selezionare fornitori del servizio che abbiano le competenze appropriate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. La risoluzione extragiudiziale delle controversie deve conformarsi a un minimo di norme procedurali uniformi, analoghe a quelle fissate nella Uniform Dispute Resolution Policy (Politica uniforme per la risoluzione delle controversie) adottata dall'Internet Corporation of Assigned Names and Numbers (ICANN).
- (18) In vista dell'imminente allargamento dell'Unione europea è indispensabile che il sistema di disposizioni applicabili definito dal presente regolamento entri in vigore il più presto possibile.
- (19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OGGETTO

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello.eu e i principi di politica pubblica relativi alla registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 733/2002.

CAPO II

PRINCIPI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE

Articolo 2

Titolarità e principi generali per la registrazione

I soggetti legittimati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002 possono registrare uno o più nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu.

⁽¹⁾ GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.

Fatto salvo il capo IV, un nome di dominio specifico è riservato all'uso del soggetto legittimato la cui richiesta sia stata ricevuta per prima dal registro, secondo modalità tecniche corrette e conformemente al presente regolamento. Ai fini del presente regolamento, tale criterio di precedenza è denominato principio «primo arrivato, primo servito».

Una volta registrato, un nome di dominio non può essere oggetto di una nuova registrazione fino alla scadenza e mancato rinnovo della registrazione oppure fino alla sua revoca.

Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i nomi di dominio sono registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu.

La registrazione del nome di dominio è valida solo dopo che il richiedente ha versato i corrispondenti diritti.

I nomi di dominio registrati nel dominio di primo livello .eu possono essere trasferiti esclusivamente a soggetti legittimati a registrare nomi di dominio .eu.

Articolo 3

Richieste di registrazione di nomi di dominio

La richiesta di registrazione di un nome di dominio contiene i seguenti elementi:

- a) nome e indirizzo del richiedente;
- b) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente conferma di soddisfare i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002;
- c) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente afferma che, per quanto gli consta, la richiesta di registrazione del nome di dominio è fatta in buona fede e non lede eventuali diritti di terzi;
- d) una dichiarazione in forma elettronica con cui il richiedente si impegna a rispettare tutte le condizioni di registrazione, comprese le disposizioni relative alla risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al capo VI.

Eventuali inesattezze materiali negli elementi di cui alle lettere da a) a d) costituiscono una violazione delle condizioni di registrazione.

Eventuali verifiche da parte del registro circa la validità delle richieste di registrazione sono effettuate dopo la registrazione, su iniziativa del registro o a seguito di una controversia in ordine alla registrazione del nome di dominio in questione, salvo per le richieste presentate nel corso della procedura di registrazione per fasi di cui agli articoli 10, 12 e 14.

Articolo 4

Riconoscimento dei conservatori del registro

Solo i conservatori del registro riconosciuti dal registro possono offrire servizi di registrazione di nomi nel dominio di primo livello.eu.

La procedura di riconoscimento dei conservatori del registro è stabilita dal registro, è ragionevole, trasparente e non discriminatoria e assicura condizioni di concorrenza effettive ed eque.

I conservatori del registro devono accedere ai sistemi di registrazione automatizzati del registro ed utilizzarne le funzioni. Il registro può fissare ulteriori requisiti tecnici di base per il riconoscimento dei conservatori del registro.

Il registro può chiedere ai conservatori del registro di versare anticipatamente i diritti di registrazione. Tali diritti sono fissati annualmente dal registro in base a una stima di mercato ragionevole.

La procedura, le condizioni di riconoscimento dei conservatori del registro e l'elenco dei conservatori del registro riconosciuti sono resi pubblici dal registro in un formato facilmente accessibile.

Ciascun conservatore del registro è contrattualmente vincolato con il registro ad osservare le condizioni di riconoscimento e, in particolare, a conformarsi ai principi stabiliti dal presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni relative ai conservatori del registro

Fatte salve le norme relative alla competenza giurisdizionale e al diritto applicabile, i contratti tra il conservatore del registro e il registrante di un nome di dominio non possono designare come diritto applicabile un diritto diverso da quello di uno degli Stati membri della Comunità europea, né possono designare organi di risoluzione delle controversie, eccetto quelli selezionati dal registro a norma dell'articolo 23, né organi arbitrali o tribunali aventi sede al di fuori della Comunità.

Il conservatore del registro che riceve più richieste di registrazione per lo stesso nome le trasmette al registro nell'ordine cronologico in cui le ha ricevute.

Sono trasmesse al registro soltanto le richieste ricevute dopo la data di riconoscimento.

Il conservatore del registro esige che tutti i richiedenti forniscano estremi precisi e affidabili di almeno una persona fisica o giuridica responsabile del funzionamento tecnico del nome di dominio.

Il conservatore del registro può elaborare sistemi di marchi, sistemi di autenticazione e marchi di fiducia per rafforzare la fiducia dei consumatori circa l'affidabilità delle informazioni disponibili sotto un nome di dominio da essi registrato, in conformità della vigente legislazione nazionale e comunitaria.

CAPO III

LINGUE E CONCETTI GEOGRAFICI

Articolo 6

Lingue

La registrazione dei nomi di dominio.eu ha inizio solo dopo che il registro ha informato la Commissione che le richieste di registrazione di nomi di dominio.eu e la comunicazione delle decisioni concernenti le registrazioni sono possibili in tutte le lingue ufficiali della Comunità, in seguito denominate «lingue ufficiali».

Il registro provvede affinché ogni sua comunicazione riguardante i diritti di una parte in relazione a una registrazione, quali l'assegnazione, il trasferimento, la cancellazione o la revoca di un dominio, possa essere effettuata in tutte le lingue ufficiali.

Il registro esegue la registrazione dei nomi di dominio utilizzando tutti i caratteri alfabetici delle lingue ufficiali ove siano disponibili adeguate norme internazionali.

Il registro non può essere tenuto a svolgere funzioni che richiedano l'uso di lingue diverse dalle lingue ufficiali.

Articolo 7

Procedura relativa ai nomi geografici e geopolitici riservati

Per quanto riguarda la procedura di opposizione agli elenchi di nomi generalmente riconosciuti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 733/2002, le obiezioni sono notificate ai membri del comitato per le comunicazioni istituito dall'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE e al direttore generale della direzione generale «Società dell'informazione». I membri del comitato per le comunicazioni e il direttore generale possono designare altri punti di contatto per tali notifiche.

Le obiezioni e le designazioni dei punti di contatto sono notificate per posta elettronica, con messaggi recapitati mediante corriere o a mano oppure a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Una volta risolte le eventuali obiezioni, il registro pubblica sul proprio sito Internet due elenchi di nomi. Il primo contiene i nomi che la Commissione ha notificato come «non registrabili».

Il secondo contiene i nomi che la Commissione ha notificato al registro come «registrabili solo in un dominio di secondo livello».

Articolo 8

Nomi dei paesi e codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi

Gli Stati membri (e i paesi in via di adesione) possono chiedere che il loro nome ufficiale e il nome con il quale sono comunemente noti in una o più lingue ufficiali (della Comunità allargata al maggio 2004) possano essere registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu esclusivamente dal loro governo nazionale. A tal fine, ciascuno Stato membro (o paese in via di adesione) fa pervenire alla Commissione, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, un elenco dei nomi da riservare e designa l'organismo che agisce in rappresentanza del governo nazionale ai fini della registrazione dei nomi.

La Commissione notifica al registro i nomi da riservare e gli organismi che agiscono in rappresentanza dei governi nazionali ai fini della registrazione dei nomi.

I paesi candidati che non aderiscono all'Unione europea nel maggio 2004 e i paesi membri dello Spazio economico europeo che non sono Stati membri possono chiedere che il loro nome ufficiale e il nome con cui sono comunemente noti nella loro lingua e in qualsiasi altra lingua ufficiale al maggio 2004 non siano registrati direttamente nel dominio di primo livello.eu. A tal fine, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, tali paesi possono inviare alla Commissione un elenco dei nomi che non sono da registrare.

La Commissione notifica al registro i nomi che non devono essere registrati.

I codici alfanumerici a due caratteri che designano i paesi non devono essere utilizzati per registrare nomi di dominio direttamente nel dominio di primo livello.eu.

Articolo 9

Nome di dominio di secondo livello per nomi geografici e geopolitici

Uno Stato membro che abbia notificato come nomi di dominio denominazioni geografiche e geopolitiche può provvedere alla loro registrazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002. Tale registrazione può avvenire per qualsiasi nome di dominio registrato dallo Stato membro.

La Commissione può chiedere al registro di introdurre direttamente nel dominio di primo livello.eu nomi di dominio destinati all'uso di istituzioni e organismi comunitari. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e al più tardi una settimana prima dell'inizio del periodo di registrazione per fasi di cui al capo IV, la Commissione notifica al registro i nomi da riservare e gli organismi che agiscono in rappresentanza delle istituzioni e degli organismi comunitari ai fini della registrazione dei nomi.

CAPO IV

REGISTRAZIONE PER FASI

Articolo 10

Titolari di diritti preesistenti e nomi che essi possono registrare

1. I titolari di diritti preesistenti riconosciuti o stabiliti dal diritto nazionale o comunitario e gli enti pubblici possono chiedere la registrazione di nomi di dominio durante un periodo di registrazione per fasi prima dell'avvio della registrazione generale del dominio.eu.

Per «diritti preesistenti» si intendono, tra l'altro, marchi nazionali registrati, marchi comunitari registrati, indicazioni o denominazioni geografiche di origine e, nella misura in cui siano tutelati dal diritto nazionale dello Stato membro in cui sono detenuti, marchi non registrati, nomi commerciali, identificatori di imprese, nomi di imprese, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.

Per «enti pubblici» si intendono istituzioni e organismi della Comunità, governi nazionali e autorità locali, enti governativi, autorità, organizzazioni e enti di diritto pubblico e organizzazioni internazionali e intergovernative.

2. La registrazione sulla base di un diritto preesistente consiste nella registrazione del nome completo oggetto del diritto preesistente, come riportato nella documentazione che prova l'esistenza di tale diritto.

3. La registrazione da parte di un ente pubblico può consistere nel nome completo dell'ente pubblico o nell'acronimo comunemente utilizzato. Gli enti pubblici responsabili dell'amministrazione di un determinato territorio geografico possono registrare anche il nome completo del territorio posto sotto la loro responsabilità e il nome con il quale tale territorio è comunemente noto.

Articolo 11

Caratteri speciali

Per la registrazione di nomi completi che presentino uno spazio fra più elementi testuali o lessicali, si presume che vi sia identità fra detti nomi e gli stessi nomi scritti inserendo un trattino fra i vari elementi del nome oppure unendo tra loro tali elementi nel nome di dominio richiesto.

Ove il nome per il quale si vantano diritti preesistenti contenga caratteri speciali, spazi e segni di interpunzione questi sono completamente eliminati dal nome di dominio corrispondente o sostituiti con trattini o, se possibile, sostituiti dal termine corrispondente.

I caratteri speciali e segni di interpunzione di cui al comma precedente sono i seguenti:

~ @ # \$ % ^ & * () + = < > { } [] | \ / : ; ' , . ?

Fatto salvo l'articolo 6, terzo comma, se il nome su cui si vanta un diritto preesistente contiene lettere con segni diacritici che non possono essere riprodotti in codice ASCII (ad esempio ä, é o ñ), le lettere in questione sono riprodotte senza tali segni (ad esempio a, e, n) oppure sostituite da grafie comunemente accettate (ad esempio, ae). Per ogni altro aspetto, il nome di dominio è identico agli elementi testuali o lessicali che compongono il nome oggetto del diritto preesistente.

Articolo 12

Principi della registrazione per fasi

1. La registrazione per fasi inizia non prima del 1° maggio 2004 e solo quando siano soddisfatti i requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1, e scaduto il termine di cui all'articolo 8.

Il registro pubblica la data di avvio della registrazione per fasi con almeno due mesi di anticipo e ne informa tutti i conservatori del registro riconosciuti.

Due mesi prima dell'inizio della registrazione per fasi il registro pubblica sul proprio sito Internet una descrizione dettagliata di tutte le misure tecniche e amministrative adottate per assicurare un'amministrazione corretta, equa e tecnicamente efficace del periodo di registrazione per fasi.

2. Il periodo di registrazione per fasi ha una durata di quattro mesi. La procedura di registrazione generale dei nomi di dominio non ha inizio prima del completamento del periodo di registrazione per fasi.

La registrazione per fasi si compone di due parti della durata di due mesi ciascuna.

Nel corso della prima parte della procedura di registrazione per fasi può essere richiesta la registrazione come nomi di dominio esclusivamente dei marchi nazionali registrati, dei marchi comunitari registrati, delle indicazioni geografiche e dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. Tale registrazione può essere richiesta dai titolari o licenziatari di diritti preesistenti e dagli enti pubblici di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Nel corso della seconda parte della procedura di registrazione per fasi, i titolari di diritti preesistenti possono chiedere la registrazione come nomi di dominio dei nomi che possono essere registrati durante la prima parte, nonché dei nomi oggetto di qualsiasi altro diritto preesistente.

3. La richiesta di registrazione di un nome di dominio basata su un diritto preesistente ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, contiene un riferimento alla normativa nazionale o comunitaria sulla quale si fonda il diritto sul nome in questione, nonché altre informazioni pertinenti, quali il numero di registrazione del marchio, informazioni relative alla pubblicazione in una gazzetta o altro repertorio ufficiale, informazioni sulla registrazione presso associazioni professionali o commerciali e camere di commercio.

4. Il registro può assoggettare le richieste di registrazione di nomi di dominio al versamento di diritti aggiuntivi, a patto che questi servano esclusivamente a coprire i costi derivanti dall'applicazione del presente capo. Il registro può imporre diritti diversi a seconda della complessità della procedura necessaria per convalidare i diritti preesistenti.

5. Al termine della registrazione per fasi viene effettuato un audit indipendente a spese del registro le cui conclusioni sono comunicate alla Commissione. Il registro nomina l'incaricato dell'audit previa consultazione della Commissione. L'audit è finalizzato ad accertare che sul piano tecnico e operativo il registro abbia gestito il periodo di registrazione per fasi in modo imparziale, adeguato e corretto.

6. Per risolvere una controversia circa un nome di dominio si applicano le disposizioni di cui al capo VI.

Articolo 13

Scelta degli agenti di convalida

Gli agenti di convalida sono persone giuridiche con sede nel territorio della Comunità, aventi accertata reputazione e dotati di adeguata competenza. Il registro sceglie gli agenti di convalida secondo modalità obiettive, trasparenti e non discrimina-

torie, garantendo la massima diversità geografica possibile. Il registro impone all'agente di convalida di procedere alla convalida in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio.

Gli Stati membri provvedono alla convalida dei nomi di cui all'articolo 10, paragrafo 3. A tal fine, gli Stati membri inviano alla Commissione, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, una chiara indicazione dell'indirizzo al quale inviare le prove documentali per verifica. La Commissione comunica tali indirizzi al registro.

Il registro pubblica le informazioni relative agli agenti di convalida sul proprio sito Internet.

Articolo 14

Convalida e registrazione delle richieste ricevute durante il periodo di registrazione per fasi

Tutte le rivendicazioni di diritti preesistenti a norma dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2 devono essere verificabili mediante prove documentali che dimostrino l'esistenza di diritti in forza della legge che li garantisce.

Al ricevimento della richiesta il registro blocca il nome di dominio in questione fino alla convalida oppure fino alla scadenza del termine stabilito per il ricevimento della documentazione. Se il registro riceve più richieste per lo stesso dominio durante il periodo di registrazione per fasi, le richieste sono trattate nel rigoroso ordine cronologico del loro arrivo.

Il registro rende disponibile una base dati contenente informazioni circa i nomi di dominio richiesti nell'ambito della procedura di registrazione per fasi, i richiedenti, il conservatore del registro che ha presentato la richiesta, i termini per la presentazione dei documenti di convalida e le richieste introdotte successivamente per gli stessi nomi.

Ogni richiedente presenta prove documentali che dimostrino la titolarità del diritto preesistente sul nome in questione. Le prove documentali sono presentate a un agente di convalida indicato dal registro. Il richiedente presenta le prove in modo che l'agente di convalida le riceva entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta di nome di dominio. La mancata ricezione delle prove documentali entro tale termine comporta il rigetto della richiesta.

Gli agenti di convalida appongono un timbro orodatarario sulle prove documentali non appena queste pervengono loro.

Gli agenti di convalida esaminano le richieste per ciascun nome di dominio secondo l'ordine in cui sono pervenute al registro.

L'agente di convalida competente verifica se il richiedente che deve essere esaminato per primo per un nome di dominio, e che ha presentato le prove documentali entro i termini previsti, è titolare di diritti preesistenti su quel nome. Se le prove documentali non sono pervenute in tempo oppure se riscontra che queste non dimostrano un diritto preesistente, l'agente ne informa il registro.

Se riscontra che la richiesta di un determinato nome di dominio esaminata per prima è oggetto di diritti preesistenti, l'agente di convalida ne informa il registro.

L'esame delle richieste secondo l'ordine cronologico di ricevimento prosegue fino a quando l'agente non ne reperisce una per la quale può confermare l'esistenza di diritti preesistenti sul nome in questione.

Il registro procede alla registrazione del nome di dominio, in base al principio «primo arrivato, primo servito», ove ritenga che il richiedente abbia dimostrato di essere titolare di un diritto preesistente con la procedura di cui al secondo, terzo e quarto comma.

CAPO V

RISERVE, DATI WHOIS E REGISTRAZIONI DI NOMI ILLECITI

Articolo 15

Deposito fiduciario (escrow agreement)

1. Il registro stipula a proprie spese un contratto con un amministratore fiduciario o con un altro agente depositario di accertata reputazione avente sede nel territorio della Comunità che designa la Commissione quale beneficiaria del contratto di deposito. La conclusione del contratto è subordinata alla previa approvazione della Commissione. Il registro invia quotidianamente all'agente depositario una copia elettronica del contenuto della base dati.eu.

2. Il contratto prevede che l'agente depositario conservi i dati alle seguenti condizioni:

- a) i dati sono ricevuti e conservati in deposito fiduciario e non sono soggetti ad alcuna procedura se non alla verifica di completezza, coerenza e formato, fino alla loro comunicazione alla Commissione;
- b) i dati sono liberati dal deposito fiduciario alla scadenza del contratto in assenza di rinnovo, oppure alla risoluzione del contratto tra il registro e la Commissione per uno qualsiasi dei motivi stabiliti dal contratto stesso e indipendentemente da ogni controversia o contenzioso tra la Commissione e il registro;

c) in caso di liberazione del deposito, la Commissione ha il diritto esclusivo, irrevocabile e esente da diritti di esercitare o di delegare tutti i diritti necessari per designare nuovamente il registro;

d) in caso di risoluzione del contratto, la Commissione, con la collaborazione del registro, adotta tutte le misure necessarie per trasferire la responsabilità amministrativa e operativa del dominio di primo livello.eu e ogni altro fondo di riserva alla parte designata dalla Commissione stessa. In tal caso il registro compie ogni sforzo possibile per evitare perturbazioni del servizio e, in particolare, continua ad aggiornare le informazioni oggetto del deposito fiduciario fino al completamento del trasferimento.

Articolo 16

Base dati WHOIS

La finalità della base dati WHOIS è fornire informazioni ragionevolmente precise e aggiornate circa i punti di contatto tecnici e amministrativi che gestiscono i nomi di dominio nel dominio di primo livello .eu.

La base dati WHOIS contiene informazioni — pertinenti e non eccessive rispetto alla finalità della base dati — circa il titolare di un nome di dominio; se si tratta di una persona fisica il titolare del nome di dominio deve aver espresso senza ambiguità il proprio consenso in merito al tipo e alla quantità di informazioni da rendere accessibili. La presentazione intenzionale di informazioni inesatte costituisce motivo sufficiente per ritenere che la registrazione del nome di dominio sia avvenuta in violazione delle condizioni di registrazione.

Articolo 17

Nomi riservati al registro

Sono riservati per le funzioni operative del registro i seguenti nomi:

eurid.eu, registry.eu, nic.eu, dns.eu, internic.eu, whois.eu, das.eu, coc.eu, eurethix.eu, eurethics.eu, euthics.eu.

Articolo 18

Registrazioni di nomi illeciti

Qualora l'organo giurisdizionale di uno Stato membro giudichi un nome di dominio diffamatorio, razzista o contrario all'ordine pubblico, il registro lo blocca non appena gli viene notificata la decisione dell'organo giurisdizionale. Il nome di dominio è revocato previa notifica di sentenza passata in giudicato. Il registro blocca la registrazione successiva dei nomi oggetto della pronuncia per l'intero periodo di validità della stessa.

Articolo 19

Morte e liquidazione

1. In caso di decesso della persona fisica titolare del nome di dominio durante il periodo di registrazione dello stesso, gli esecutori testamentari oppure gli eredi possono chiedere che il nome sia trasferito agli eredi stessi previa presentazione della documentazione appropriata. Se alla scadenza del periodo di registrazione non è stata avviata alcuna procedura di trasferimento, il nome di dominio è sospeso per un periodo di quaranta giorni di calendario ed è pubblicato sul sito Internet del registro. Nel corso di questo periodo, gli esecutori testamentari oppure gli eredi possono chiedere di registrare il nome presentando la documentazione appropriata. Se gli eredi non registrano il nome durante il periodo di quaranta giorni, il nome di dominio torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.

2. Se il titolare del nome di dominio è un'impresa, una persona fisica o giuridica oppure un'organizzazione soggetta ad un procedimento per insolvenza, liquidazione, cessazione di attività, liquidazione controllata o giudiziaria o ad analogo procedimento previsto dal diritto nazionale, durante il periodo di registrazione del nome di dominio, il curatore designato per legge del titolare del nome di dominio può chiedere il trasferimento all'acquirente delle posizioni attive del titolare del nome di dominio previa presentazione della documentazione appropriata. Se, alla scadenza del periodo di registrazione, non è stata avviata alcuna procedura di trasferimento, il nome di dominio è sospeso per un periodo di quaranta giorni di calendario ed è pubblicato sul sito Internet del registro. Nel corso di questo periodo il curatore può chiedere di registrare il nome previa presentazione della documentazione appropriata. Se il curatore non registra il nome durante il periodo di quaranta giorni, il nome di dominio torna ad essere disponibile nel quadro della politica generale di registrazione.

CAPO VI

REVOCA E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 20

Revoca dei nomi di dominio

Il registro può revocare un nome di dominio di propria iniziativa e senza ricorrere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, esclusivamente per i seguenti motivi:

a) debiti insoluti nei confronti del registro;

b) mancato rispetto, da parte del titolare, dei criteri generali di ammissibilità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002;

c) violazione, da parte del titolare, delle condizioni di registrazione di cui all'articolo 3.

Il registro stabilisce una procedura che gli consente di revocare i nomi di dominio in presenza dei suddetti motivi. La procedura prevede l'invio di un avviso al titolare del nome di dominio e consente a questo di prendere le misure appropriate.

La revoca di un nome di dominio e, ove necessario, il suo successivo trasferimento possono essere effettuati anche in applicazione della decisione di un organo extragiudiziale di risoluzione delle controversie.

Articolo 21

Registrazioni speculative e abusive

1. Un nome di dominio registrato è revocabile, a seguito di una procedura giudiziaria o extragiudiziale, qualora sia identico o presenti analogie tali da poter essere confuso con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario, quali i diritti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, e ove tale nome di dominio:

a) sia stato registrato da un titolare che non possa far valere un diritto o un interesse legittimo sul nome; oppure

b) sia stato registrato o sia usato in malafede.

2. Il legittimo interesse ai sensi del paragrafo 1, lettera a), può essere dimostrato ove:

a) prima di qualsiasi avviso di procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie, il titolare di un nome di dominio abbia utilizzato il nome di dominio o un nome corrispondente al nome di dominio nell'ambito di un'offerta di beni o servizi o possa dimostrare che si apprestava a farlo;

b) il titolare di un nome di dominio sia un'impresa, un'organizzazione o una persona fisica comunemente nota con il nome del dominio, anche in mancanza di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario;

c) il titolare di un nome di dominio faccia un uso legittimo e non commerciale o un uso corretto del nome di dominio, senza alcun intento di fuorviare i consumatori o di nuocere alla reputazione di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario.

3. La malafede ai sensi del paragrafo 1, lettera b), può essere dimostrata ove:

- a) le circostanze indichino che il nome di dominio sia stato registrato o acquisito principalmente al fine di venderlo, noleggiarlo o comunque trasferirlo al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico; oppure
- b) il nome di dominio sia stato registrato al fine di impedire al titolare di un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale o comunitario oppure a un ente pubblico di utilizzare tale nome in un nome di dominio corrispondente, sempre che:
 - i) sia possibile dimostrare tale condotta da parte del registrante; oppure
 - ii) il nome di dominio non sia stato utilizzato in modo pertinente per almeno due anni dalla data di registrazione; oppure
 - iii) nelle circostanze in cui, al momento dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia, il titolare di un nome di dominio oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure il titolare di un nome di dominio di un ente pubblico abbia dichiarato l'intenzione di utilizzare il nome di dominio in modo pertinente, ma non lo faccia entro sei mesi dal giorno dell'avvio della procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia;
- c) il nome di dominio sia stato registrato principalmente al fine di nuocere all'attività professionale di un concorrente; oppure
- d) il nome di dominio sia stato utilizzato intenzionalmente per attirare utenti Internet, per profitto commerciale, verso il sito Internet o un altro spazio online del titolare di un nome di dominio, ingenerando la probabilità di confusione con un nome oggetto di un diritto riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario oppure con il nome di un ente pubblico, circa la fonte, la sponsorizzazione, l'affiliazione o l'approvazione del sito Internet o dello spazio online oppure di un prodotto o servizio offerto sul sito Internet o sullo spazio online del titolare di un nome di dominio; oppure
- e) il nome di dominio registrato sia un nome proprio per il quale non esista alcun collegamento dimostrabile tra il titolare del nome di dominio e il nome di dominio registrato.

4. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 non possono essere invocate per ostacolare ricorsi presentati ai sensi del diritto nazionale.

Articolo 22

Procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Ciascuna parte può avviare una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie qualora:

- a) la registrazione sia speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21; oppure
- b) una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento oppure al regolamento (CE) n. 733/2002.

2. La partecipazione alla procedura di risoluzione extragiudiziale è obbligatoria per il titolare di un nome di dominio e per il registro.

3. I diritti dovuti per la procedura di risoluzione extragiudiziale della controversia sono a carico del ricorrente.

4. Salvo altrimenti convenuto dalle parti o altrimenti stabilito nel contratto di registrazione stipulato tra il conservatore del registro e il titolare del nome di dominio, la lingua della procedura amministrativa è la lingua del contratto di registrazione. È fatta salva l'autorità della commissione di esperti di decidere diversamente, in funzione delle circostanze.

5. I reclami e le risposte ai reclami devono essere presentati a un fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie scelto dal ricorrente fra quelli inseriti nella lista di cui all'articolo 23, paragrafo 1. Essi sono presentati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e alle disposizioni procedurali complementari pubblicate dal fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale.

6. Non appena una richiesta di risoluzione extragiudiziale sia stata depositata presso il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e ne siano stati pagati i relativi diritti, il fornitore del servizio di risoluzione delle controversie informa il registro dell'identità del ricorrente e del nome di dominio interessato. Il registro sospende la cancellazione o il trasferimento del nome di dominio fino a quando la procedura di risoluzione della controversia o il successivo procedimento giudiziario non sia stato completato e non gli sia stata notificata la decisione.

7. Il fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie esamina la conformità del reclamo alle norme di procedura, alle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) n. 733/2002 e lo trasmette alla controparte entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento dei diritti versati dal ricorrente, a meno che non ritenga il reclamo non conforme.

8. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo la controparte trasmette una risposta al fornitore del servizio.

9. Ogni comunicazione scritta indirizzata al ricorrente o alla controparte avviene secondo i mezzi che il ricorrente o la controparte, rispettivamente, hanno dichiarato preferire oppure, in assenza di tale indicazione, per via elettronica su Internet, a condizione che venga conservata traccia della trasmissione.

Tutte le comunicazioni concernenti la procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie indirizzate al titolare di un nome di dominio che è oggetto di una procedura di tale natura sono inviate all'indirizzo in possesso del conservatore del registro responsabile della registrazione del nome di dominio in conformità delle condizioni di registrazione.

10. La mancata risposta nei termini prescritti di una delle parti della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie o la mancata presentazione a un'udienza della commissione di esperti può essere considerata valido motivo per accogliere il reclamo della parte avversa.

11. Nel caso di una procedura nei confronti del titolare di un nome di dominio, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide di revocare il nome di dominio se giudica che la registrazione è speculativa o abusiva ai sensi dell'articolo 21. Il nome di dominio è trasferito al ricorrente se questo ne richiede la registrazione e soddisfa i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.

Nel caso di una procedura nei confronti del registro, la commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie decide se una decisione presa dal registro non sia conforme al presente regolamento o al regolamento (CE) n. 733/2002. La commissione di esperti può annullare la decisione e può stabilire, in determinati casi, che il nome di dominio sia trasferito, revocato o attribuito, sempre che, se necessario, siano soddisfatti i criteri generali di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 733/2002.

La decisione della commissione di esperti responsabile della risoluzione extragiudiziale delle controversie reca la data di esecuzione della decisione stessa.

La commissione di esperti decide a maggioranza semplice. La commissione di risoluzione extragiudiziale delle controversie adotta la decisione entro un mese dalla data di ricevimento della risposta del fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie. Tale decisione è debitamente motivata. Le decisioni della commissione di esperti sono pubblicate.

12. Il fornitore del servizio notifica il testo integrale della decisione della commissione di esperti a ciascuna parte, ai conservatori del registro interessati e al registro entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della decisione. I conservatori del registro interessati comunicano immediatamente la data di

esecuzione della decisione a ciascuna parte, al fornitore del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie e al registro. La decisione è notificata al registro e al ricorrente a mezzo posta raccomandata o con mezzi elettronici equivalenti.

13. I risultati della risoluzione extragiudiziale delle controversie sono vincolanti per le parti e per il registro, a meno che non siano avviati procedimenti giudiziari entro trenta giorni di calendario dalla notifica dell'esito della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie alle parti.

Articolo 23

Selezione dei fornitori del servizio e dei membri delle commissioni di arbitrato responsabili della risoluzione extragiudiziale delle controversie

1. Il registro sceglie in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie che siano organismi di accertata reputazione e dotati di competenze appropriate. L'elenco dei fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie è pubblicato sul sito Internet del registro.

2. Una controversia sottoposta alla procedura di risoluzione extragiudiziale è esaminata da un arbitro o da una commissione di arbitrato composta da tre membri.

Gli arbitri sono designati in conformità del regolamento interno dei fornitori del servizio di risoluzione extragiudiziale delle controversie prescelti. Essi dispongono di competenze appropriate e sono selezionati in modo obiettivo, trasparente e non discriminatorio. Ogni fornitore del servizio mantiene un elenco degli arbitri e delle loro qualifiche aggiornato e accessibile al pubblico.

Gli arbitri devono essere imparziali e indipendenti e, prima di accettare l'incarico, comunicano al fornitore del servizio ogni circostanza che possa dar luogo a legittimi dubbi circa la loro imparzialità o indipendenza. Se nel corso della procedura amministrativa si verificano nuove circostanze che possano dar luogo a legittimi dubbi circa l'imparzialità o l'indipendenza di un arbitro, questi comunica immediatamente tali circostanze al fornitore del servizio.

In tal caso, il fornitore del servizio designa un sostituto.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2004.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 875/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004**

recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura di un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno originari del Messico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio congiunto Unione europea-Messico, con la decisione n. 2/2004 del 28 aprile 2004 che introduce un contingente tariffario per alcuni prodotti originari del Messico elencati nell'allegato I della sua decisione 2/2000, ha deciso di aprire un contingente tariffario ad aliquota preferenziale per i filetti di tonno originari del Messico.
- (2) Pertanto, il regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico ⁽¹⁾ deve essere opportunamente modificato.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1362/2000 è modificato nel modo seguente:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 5 è inserita la frase seguente:
«Il dazio doganale applicabile ai prodotti del codice NC 1604 14 16 all'interno del contingente tariffario corrispondente al numero d'ordine 09.1854 nell'allegato del presente regolamento è del 6 %.»

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

- 2) L'articolo 2, paragrafo 6, è sostituito dal seguente:

«6. Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1854 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento vengono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1o luglio al 30 giugno. Detti contingenti vengono aperti per la prima volta il 1o luglio 2000.»

- 3) Nell'allegato è inserita la seguente riga:

«09.1854	1604 14 16	Filetti di tonno	di	5 000 tonnellate ⁽⁷⁾	Dazio fisso da applicare
----------	------------	------------------	----	---------------------------------	--------------------------

⁽⁷⁾ Nel 2005 il volume annuo sarà di 6 000 tonnellate. A partire dal 2006 il volume annuo aumenterà conformemente all'allegato della decisione del Consiglio congiunto UE-Messico n. 2/2004, purché almeno l'80% del volume complessivo del contingente annuo precedente sia stato utilizzato entro il 31 dicembre di quell'anno.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio congiunto Unione europea-Messico n. 2/2004 del 28 aprile 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1.

REGOLAMENTO (CE) N. 876/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004
che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli scambi di ovini e caprini da riproduzione
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le condizioni per lo scambio intracomunitario di ovini e caprini da riproduzione.
- (2) I regolamenti (CE) n. 260/2003 ⁽²⁾ e n. 1915/2003 ⁽³⁾ della Commissione modificano il regolamento 999/2001 per introdurre misure di eradicazione per le aziende infettate dalla scrapie e modificare le condizioni per gli scambi di ovini da riproduzione per autorizzare senza restrizioni gli scambi di ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.
- (3) Gli obblighi di controllo cui sono soggette le aziende che intendono immettere ovini e caprini da riproduzione nel commercio intracomunitario devono essere modificati per adeguarli alla strategia più rigorosa adottata per l'eradicazione della scrapie. Le restrizioni per gli animali introdotti in tali aziende non devono più applicarsi agli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR.

- (4) Le nuove disposizioni devono essere introdotte in due fasi per permettere un controllo più severo a breve termine ed evitare difficoltà per gli scambi.
- (5) Il regolamento (CE) n. 999/2001 deve quindi essere modificato di conseguenza.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VIII del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso sarà applicato a partire dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 della Commissione (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

⁽²⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 7.

⁽³⁾ GU L 283 del 31.10.2003, pag. 29.

ALLEGATO

All'allegato VIII, capitolo A, parte I il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) Gli ovini e caprini da riproduzione devono essere ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, come stabilito nell'allegato I della decisione 2002/1003/CE ⁽¹⁾ della Commissione o essere rimasti sin dalla nascita o per gli ultimi tre anni, senza interruzioni, in una o più aziende conformi ai seguenti requisiti da almeno tre anni:

i) Fino al giugno 2007:

- l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici,
- gli animali sono identificati,
- non è stato confermato alcun caso di scrapie,
- sono effettuati controlli mediante campionatura sulle femmine vecchie destinate alla macellazione,
- ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotte nell'azienda soltanto femmine provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti.

Al più tardi a partire dal 1° luglio 2004 l'azienda o le aziende iniziano a soddisfare i seguenti requisiti addizionali:

- tutti gli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, di età superiore a 18 mesi e deceduti o macellati nelle aziende, sono sottoposti ad un esame di accertamento della scrapie in conformità ai metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2(b) e
- ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, possono essere introdotti nell'azienda soltanto ovini e caprini provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti.

ii) Dal 1° luglio 2007:

- l'azienda è sottoposta a controlli veterinari ufficiali periodici,
- gli animali sono identificati in applicazione della legislazione comunitaria,
- non è stato confermato alcun caso di scrapie,
- tutti gli animali di cui all'allegato III, capitolo A, parte II, punto 3, di età superiore a 18 mesi e deceduti o macellati nelle aziende, sono stati sottoposti ad un esame di accertamento della scrapie in conformità ai metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2(b),
- ad eccezione degli ovini del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, sono introdotti nell'azienda soltanto ovini e caprini provenienti da aziende conformi agli stessi requisiti.

Quando sono destinati a uno Stato membro che beneficia, su tutto il suo territorio o su una sua parte, delle disposizioni di cui alla lettera b) o c), gli ovini e i caprini da riproduzione soddisfano le altre garanzie, generali o specifiche, definite secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 105.

**REGOLAMENTO (CE) N. 877/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004**

recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 in ordine alla comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 28, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati sui mercati rappresentativi per taluni prodotti ortofrutticoli. Le modalità di applicazione delle suddette disposizioni erano state fissate dal regolamento (CE) n. 659/97 della Commissione ⁽²⁾, abrogato dal regolamento (CE) n. 103/2004 della Commissione, del 21 gennaio 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per il regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽³⁾. Di conseguenza occorre adottare nuove modalità di applicazione per la comunicazione dei corsi rilevati sui mercati per taluni ortofrutticoli, distinte, per ragioni di chiarezza, dalle modalità di applicazione relative al regime degli interventi e dei ritiri dal mercato nel settore degli ortofrutticoli.

(2) Occorre garantire che i corsi comunicati alla Commissione per ciascun prodotto siano comparabili ed oggetto di una definizione ragionevolmente armonizzata in tutta la Comunità per quanto riguarda la fase di commercializzazione, la presentazione, la categoria di qualità e, se del caso, la varietà o il tipo. È opportuno altresì definire i diversi mercati rappresentativi per ciascun prodotto. È inoltre necessario che gli Stati membri forniscano se del caso alla Commissione le opportune spiegazioni sui metodi e i criteri adottati per il calcolo dei corsi rilevati.

(3) Per garantire la rapidità della circolazione delle informazioni è opportuno avvalersi dei mezzi di comunicazione elettronica.

(4) Per trasparenza è opportuno che la Commissione informi gli Stati membri dei corsi rilevati nell'insieme della Comunità, nonché della media comunitaria degli stessi.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I corsi rilevati, di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96, sono prezzi franco centro di condizionamento, al netto dell'IVA, per prodotti di categoria I, sottoposti a cernita, imballati e se del caso palettizzati, espressi in euro per 100 chilogrammi di peso netto.

2. Gli Stati membri determinano i mercati rappresentativi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96 in base:

- a) alle transazioni realizzate su mercati fisicamente identificabili (mercati all'ingrosso, mercati all'asta a quadrante e altri luoghi di incontro fisico dell'offerta e della domanda) all'interno della zona di produzione, oppure
- b) alle transazioni dirette tra produttori della zona di produzione e acquirenti individuali (grossisti, commercianti, centrali di distribuzione ed altri operatori),
- c) oppure ad una combinazione dei due tipi di transazioni di cui alle lettere a) e b).

L'elenco dei mercati rappresentativi figura nell'allegato.

Articolo 2

Per i prodotti che figurano nell'allegato, gli Stati membri fanno pervenire alla Commissione, entro le ore 12 di ogni mercoledì (ora di Bruxelles), una comunicazione in cui figurano, per ogni giorno di mercato, i corsi medi rilevati sui mercati figuranti nell'allegato, espressi in euro/100 kg, per i tipi e/o varietà di prodotti e per i calibri e/o le presentazioni di cui all'allegato, che sono stati oggetto delle transazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

La comunicazione di cui al primo comma è effettuata tramite il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

La Commissione trasmette agli Stati membri le informazioni ricevute e il corso medio della Comunità per ogni prodotto.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 100 del 17.4.1997, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1135/2001 (GU L 154 del 9.6.2001, pag. 9).

⁽³⁾ GU L 16 del 23.1.2004, pag. 3.

Articolo 3

1. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano il metodo di calcolo dei corsi medi di cui all'articolo 2, primo comma.

Qualora i tipi e/o le varietà di prodotti siano oggetto di quotazioni riferite a calibri e/o presentazioni diversi da quelli indicati nell'allegato, gli Stati membri possono calcolare i corsi medi per i calibri e/o presentazioni indicati nell'allegato applicando coefficienti di conversione. La fissazione dei coefficienti di conversione fa parte del metodo di calcolo di cui al primo comma del presente paragrafo.

2. La Commissione stabilisce, se del caso, linee direttrici comuni per il metodo di cui al paragrafo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotto	Tipo/Varietà	Presentazione/Calibro	Mercati
Pomodori	tondi	calibro 57-67/67-82 mm alla rinfusa in imballaggi di 5-6 kg	Wien (AT) Flandre (BE) Praga (CZ) Lasithi (EL) Almeria (ES) Granada (ES) Murcia (ES)
	a grappolo	alla rinfusa in imballaggi di 3-6 kg	Rhône-Méditerranée (FR) Bretagne (FR) Budapest (HU) Lecce (IT) Salerno (IT) Vittoria (IT) Westland (NL) Kalisko-pleszewski (PL) Algarve (PT) Komarno (SK)
	ciliegia	in vaschette di 250-500 g ca.	
Melanzane	lunghe o globose	calibro 40 mm e oltre per le melanzane lunghe e 70 mm e oltre per le melanzane globose alla rinfusa in imballaggi di 5 kg ca.	Lasithi (EL) Almeria (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Salerno (IT) Foggia (IT) Vittoria (IT) Barendrecht (NL)
Cocomeri	con semi	alla rinfusa	Nicosia (CY) Helia (EL) Viotia (EL) Almeria (ES) Valencia (ES) Budapest (HU) Lecce (IT) Latina (IT) Ribatejo (PT)
Meloni	Galia	calibro 800-1 250 g in imballaggi da 5-10 kg ca.	Helia (EL) Almeria (ES) Murcia (ES) Ciudad Real (ES)
	Charentais/cantalupo, retato o liscio	calibro 800-1250 g in imballaggi da 5-10 kg ca.	Rhône-Méditerranée (FR) Val de Loire — Centre (FR) Ferrara (IT) Lecce (IT) Ribatejo (PT) Algarve (PT)
	Canari/meloni gialli	imballaggi da 5-10 kg ca.	
	Piel de Sapo		
	Melao Branco		
Cavolfiori	coronati	grosso calibro (16-20 cm) imballaggi da 6-12 pezzi ca.	Wien (AT) Flandre (BE) Praga (CZ) Rheinland-Pfalz (DE) Thessaloniki (EL) La Rioja (ES) Bretagne (FR) Nord (FR) Budapest (HU) Taranto (IT) Salerno (IT) Barendrecht (NL) Krakowsko-poszowicki (PL) London (UK)

Prodotto	Tipo/Varietà	Presentazione/Calibro	Mercati
Albicocche	qualsiasi tipo e varietà	calibro 45-50 mm cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Argolida (EL) Murcia (ES) Valencia (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Budapest (HU) Napoli (IT) Bologna (IT)
Nettarine	pasta bianca	calibro A/B cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Hemathia (EL) Lleida (ES) Zaragoza (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Ravenna (IT) Forli (IT)
	pasta gialla	calibro A/B cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	
Pesche	pasta bianca	calibro A/B cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	Hemathia (EL) Pella (EL) Lleida (ES) Murcia (ES) Huesca (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Budapest (HU) Caserta (IT) Forli (IT) Cova da Beira (PT)
	pasta gialla	calibro A/B cassette o imballaggi da 6-10 kg ca.	
Uva da tavola	moscata	cassette o imballaggi da 5-12 kg ca.	Nicosia (CY) Korinthos (EL) Alicante (ES) Murcia (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Sud-Ouest (FR) Budapest (HU) Bari (IT) Foggia (IT) Algarve (PT)
	Chasselas		
	Alphonse Lavallée		
	Italia		
	Cardinal		
	Red Globe		
	Victoria		
	Matilde		
	Thomson seedless e sultana		
Pere	Blanquilla	calibro 55/60 imballaggi da 5-20 kg ca.	Flandre (BE) Hemathia (EL) Lleida (ES) Zaragoza (ES) Val de Loire — Centre (FR) Budapest (HU) Ferrara (IT) Modena (IT) Geldermalsen (NL) Grójecko-warecki (PL) Oeste (PT)
	Conférence	calibro 60/65 imballaggi da 5-20 kg ca.	
	Williams	calibro 65/70 imballaggi da 5-20 kg ca.	
	Rocha		
	Abbé Fétel	calibro 70/75 imballaggi da 5-20 kg ca.	
	Kaiser		
	Doyenné du Comice	calibro 75/80 imballaggi da 5-20 kg ca.	

Prodotto	Tipo/Varietà	Presentazione/Calibro	Mercati
Mele	Golden delicious	calibro 70/80 imballaggi da 5-20 kg ca.	Gleisdorf (AT) Flandre (BE) Praha (CZ) Niedersachsen (DE) Hemathia (EL) Lleida (ES) Girona (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Val de Loire — Centre (FR) Sud-Ouest (FR) Budapest (HU) Trento (IT) Bolzano (IT) Geldermalsen (NL) Grójecko-warecki (PL) Lubelsko-sandomierski (PL) Oeste (PT)
	Braeburn		
	Jonagold (o Jonagored)		
	Idared		
	Fuji		
	Shampion		
	Granny smith		
	Red delicious e altre mele rosse		
	Boskoop		
	Gala		
	Elstar		
Cox orange			
Mandarini satsuma	qualsiasi varietà	calibri 1-X – 2 imballaggio da 10-20 kg ca.	Valencia (ES)
Limoni	qualsiasi varietà	calibri 1-3 imballaggi da 15 kg ca.	Nicosia (CY) Achaia (EL) Alicante (ES) Murcia (ES) Catania (IT) Siracusa (IT)
Clementine	qualsiasi varietà	calibri 1-X – 2 imballaggi da 10-20 kg ca.	Arta (EL) Castellon (ES) Valencia (ES) Corigliano (IT) Catania (IT)
Mandarini	qualsiasi varietà	calibri 1-X – 2 imballaggi da 10-20 kg ca.	Nicosia (CY) Chios (EL) Castellon (ES) Valencia (ES) Palermo (IT) Catania (IT) Siracusa (IT) Algarve (PT)
Arance	Salustiana	calibro 2-4 imballaggi da 15-20 kg ca.	Nicosia (CY) Argolida (EL) Lakonia (EL) Alicante (ES) Valencia (ES) Sevilla (ES) Catania (IT) Siracusa (IT) Algarve (PT)
	Navelinas		
	Navelate		
	Lanelate		
	Valencia late		
	Tarocco		

Prodotto	Tipo/Varietà	Presentazione/Calibro	Mercati
Zucchine	qualsiasi varietà	calibro 14-21 alla rinfusa nell'imballaggio	Wien (AT) Attiki (EL) Almeria (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Bari (IT) Latina (IT) Barendrecht (NL)
Ciliegie	tutte le varietà di ciliegie dolci	calibro 22 e oltre, alla rinfusa nell'imballaggio	Praha (CZ) Rheinland-Pfalz (DE) Pella (EL) Zaragoza (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Budapest (HU) Bari (IT) Napoli (IT) Grójecko-warecki (PL) Cova da Beira (PT)
Cetrioli	lisci	calibro 350-500 g a strati nell'imballaggio	Wien (AT) Flandre (BE) Helia (EL) Almeria (ES) Val de Loire — Centre (FR) Budapest (HU) Bari (IT) Vittoria (IT) Barendrecht (NL) Kalisko-pleszewski (PL) Komarno (SK) Birmingham (UK)
Kiwi	Hayward	calibro 105-125 g imballaggi da 3-10 kg ca.	Pieria (EL) Sud-Ouest (FR) Latina (IT) Cuneo (IT) Verona (IT) Grande Porto (PT)
Avocadi	Hass	calibri 16-20 imballaggi da 4-12 kg ca.	Nicosia (CY) Chania (EL) Granada (ES)
Agli	bianchi	calibro 50-80 mm imballaggi da 2-5 kg ca.	Evia (EL) Cuenca (ES) Cordoba (ES) Sud-Ouest (FR) Budapest (HU) Rovigo (IT)
	viola		
Carote	qualsiasi varietà	alla rinfusa nell'imballaggio	Raasdorf (AT) Praha (CZ) Schleswig-Holstein (DE) Rheinland-Pfalz (DE) Cadiz (ES) Sud-Ouest (FR) Budapest (HU) Ragusa (IT) Barendrecht (NL) Warszawsko-Łęczyski (PL) Montijo (PT) Birmingham (UK)

Prodotto	Tipo/Varietà	Presentazione/Calibro	Mercati
Prugne	Regina Claudia	calibro 35 mm e oltre	Praha (CZ) Baden-Württemberg (DE) Murcia (ES) Sud-Ouest (FR) Budapest (HU) Modena (IT) Bologna (IT) Grójecko-warecki (PL) Alfândega da Fé (PT)
	prugne europee (Président, Stanley, Cacanska...)	calibro 35 mm e oltre	
	Santa Rosa	calibro 40 mm e oltre	
	prugne giapponesi (Golden Japan,...)	calibro 40 mm e oltre	
Peperoni	quadrati verdi	calibro 70 mm e oltre	Evia (EL) Almeria (ES) Murcia (ES) Budapest (HU) Brindisi (IT) Vittoria (IT) Westland (NL) Oeste (PT) Komarno (SK)
	quadrati colorati (rossi, gialli...)		
	bianchi	calibro 50 mm e oltre	
	lunghi verdi	calibro 40 mm e oltre	
Asparagi	bianchi/violetti	calibro 16 mm e oltre	Baden-Württemberg (DE) Brandenburg (DE) Pella (EL) Granada (ES) Navarra (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Budapest (HU) Verona (IT) Grubbenvorst (NL) Nowotomysko-wolsztyński (PL)
	verdi	calibro 10-16 mm	
Cipolle	gialle	calibro 40-80 mm, in sacchi da 5-25 kg ca.	Raasdorf (AT) Praha (CZ) Viotia (EL) Albacete (ES) Bourgogne (FR) Budapest (HU) Verona (IT) Zoetermeer (NL) Warszawsko-łeczycki (PL) Birmingham (UK)
	bianche		
	rosse		
Fagiolini	filiformi (tondi)	calibro «fine», a strati nell'imballaggio	Evia (EL) Almeria (ES) Granada (ES) Val de Loire — Centre (FR) Salerno (IT) Vittoria (IT)
	piatti	a strati nell'imballaggio	
Lattughe	Iceberg	calibro 400 g e oltre imballaggi da 8-12 cespi	Wien (AT) Flandre (BE) Nordrhein-Westfalen (DE) Mecklenburg-Vorpommern (DE) Attiki (EL) Almeria (ES) Murcia (ES) Rhône-Méditerranée (FR) Bari (IT) Grubbenvorst (NL) Oeste (PT) London (UK)
	altre lattughe a cappuccio (comprese le Batavia)	calibro 400 g e oltre imballaggi da 8-12 cespi	

Prodotto	Tipo/Varietà	Presentazione/Calibro	Mercati
Fragole	qualsiasi varietà	vaschette da 250-500 g	Flandre (BE) Nordrhein-Westfalen (DE) Huelva (ES) Sud-Ouest (FR) Salerno (IT) Barendrecht (NL) Płocki (PL) Algarve (PT) London (UK)
Porri	qualsiasi varietà	imballaggi da 5-10 kg ca.	Flandre (BE) Nordrhein-Westfalen (DE) Thessaloniki (EL) Manche (FR) Grubbenvorst (NL) London (UK)
Funghi coltivati	chiusi	calibro medio (30-65 mm)	Flandre (BE) La Rioja (ES) Val de Loire — Centre (FR) Dublin (IE) Budapest (HU) Barendrecht (NL) Poznański (PL) London (UK)

REGOLAMENTO (CE) N. 878/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004

che fissa misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 relative a taluni sottoprodotti di origine animale classificati come materiali di categoria 1 e 2 destinati ad usi tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare, l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 5, paragrafo 4, l'articolo 16, paragrafo 3, e l'articolo 32, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽²⁾, non è consentita l'importazione nella Comunità del materiale a rischio in questione destinato ad essere impiegato in derrate alimentari, mangimi o fertilizzanti.
- (2) Tuttavia i materiali di categoria 1 che possono contenere il materiale a rischio in questione possono essere importati nella Comunità o esportati dalla Comunità soltanto in conformità della normativa di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 o delle disposizioni da stabilire secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2 dello stesso regolamento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative all'importazione e al transito di taluni prodotti provenienti da paesi terzi ⁽³⁾ prevede una deroga temporanea fino al 30 aprile 2004 al divieto di importazione di taluni sottoprodotti di origine animale da paesi terzi come stabilito nel regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (4) Taluni operatori e partner commerciali hanno manifestato inquietudine in merito al divieto riguardante i sottoprodotti di origine animale destinati ad usi tecnici, esclusa la catena alimentare animale e umana.
- (5) La Commissione ha richiesto un parere scientifico, atteso nel prossimo futuro, in merito ad una valutazione quantitativa del rischio residuo di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in una serie di prodotti ottenuti dai bovini, quali la gelatina e il sego. L'intenzione è altresì quella di richiedere ulteriori pareri specifici.

- (6) In attesa di tale parere è opportuno stabilire misure transitorie che consentano di proseguire l'immissione sul mercato, l'esportazione, l'importazione e il transito di taluni prodotti classificati — a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 — come materiale di categoria 1 e 2 e destinati esclusivamente ad usi tecnici.
- (7) Di conseguenza dovrebbero essere adottate misure transitorie atte a consentire gli usi tecnici per taluni materiali di categoria 1 e 2 severamente definiti. Gli impieghi specifici di detti materiali destinati ad usi tecnici dovrebbero essere oggetto di rigorose misure relative all'inoltro del prodotto e al rispetto della normativa, in grado di ridurre ulteriormente il rischio di dirottamento verso le catene alimentari umana e animale e di impiego non previsto in altri prodotti tecnici, quali fertilizzanti e ammendanti, cosmetici, prodotti medicinali e dispositivi medici.
- (8) Qualora l'uso di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 non possa essere evitato nella fabbricazione di prodotti medicinali le autorità competenti, sulla base di una valutazione del rischio caso per caso e in accordo con la pertinente legislazione comunitaria, possono derogare alle disposizioni del regolamento.
- (9) Per quanto riguarda l'immissione sul mercato e l'esportazione di sottoprodotti di origine animale destinati ad usi tecnici fabbricati nella Comunità, le norme di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 dovrebbero essere in genere sufficienti, se applicate a complemento delle norme relative alla raccolta e al trasporto al fine di garantire rigore nell'inoltro, nell'identificazione e di perseguire gli obiettivi relativi al controllo; per quanto riguarda le partite destinate all'importazione o al transito vanno attuati ulteriori requisiti di certificazione e inoltro.
- (10) Gli Stati membri devono attuare accordi di verifica supplementari, se necessario ai fini dell'attuazione del presente regolamento, e in particolare per evitare il rischio di dirottamento; essi devono inoltre cooperare per il raggiungimento di tale obiettivo. Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri del loro operato e adottano tutti i provvedimenti necessari nel contesto della legislazione comunitaria pertinente qualora si verificano irregolarità.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione (GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2245/2003 (GU L 333 del 20.12.2003, pag. 28).

⁽³⁾ GU L 117 del 13.5.2003, pag. 19, come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2268/2003 (GU L 336 del 23.12.2003, pag. 24).

- (11) Per evitare perturbazioni degli scambi è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevolmente lungo, durante il quale si continui ad accettare sottoprodotti di origine animale importati che raggiungono i punti di ispezione ai confini dopo il 1° maggio 2004 e che sono eventualmente ancora corredati da certificati sanitari del vecchio tipo.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica ai seguenti sottoprodotti di origine animale, classificati come materiale di categoria 1 e 2 ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 e destinati esclusivamente ad usi tecnici:

- a) pelli ottenute da animali trattati con determinate sostanze vietate a norma della direttiva 96/22/CE⁽¹⁾;
- b) grassi fusi ottenuti da materiali di categoria 1, prodotti utilizzando il metodo 1 di cui all'allegato V, capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002 e, nel caso di grassi fusi provenienti da ruminanti, purificati in modo che il livello massimo del totale di impurità insolubili che restano non superi lo 0,15 % in peso, nonché derivati lipidici conformi almeno alle norme di cui all'allegato VI, capitolo III del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- c) intestino di ruminanti (con o senza contenuto);
- d) ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio, corna di bovini che sono state asportate dal cranio con un metodo che consente di lasciare intatta la cavità cranica.

Tali sottoprodotti di origine animale non sono tuttavia ottenuti dagli animali di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii) del regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 2

Deroghe relative all'immissione sul mercato e all'esportazione dei sottoprodotti di origine animale

In deroga all'articolo 20, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato e l'esportazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1 del presente regolamento («sottoprodotti di origine animale»).

Tuttavia la deroga di cui al primo comma non si applica all'esportazione dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 1, lettere c) e d) del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3, come modificata dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 262 del 14.10.2003, pag. 17).

Articolo 3

Deroghe relative all'importazione e al transito dei sottoprodotti di origine animale

In deroga all'articolo 29, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1774/2002 gli Stati membri possono autorizzare l'importazione ed il transito di sottoprodotti di origine animale.

Sui sottoprodotti di origine animale importati deve essere applicata un'etichetta simile a quella di cui all'articolo 5, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 4

Condizioni di immissione sul mercato, esportazione ed importazione dei sottoprodotti di origine animale

1. L'immissione sul mercato o l'esportazione dei sottoprodotti di origine animale deve essere effettuata in modo tale da non costituire un rischio per la salute degli animali, la salute pubblica e l'ambiente.
2. Le importazioni dei sottoprodotti di origine animale sono soggette agli obblighi di certificazione sanitaria conformemente alla legislazione nazionale.

L'inoltro delle partite importate e delle partite in transito avviene in conformità della procedura di sorveglianza prevista dall'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 97/78/CE del Consiglio.

Articolo 5

Raccolta e trasporto dei sottoprodotti di origine animale

La raccolta ed il trasporto dei sottoprodotti di origine animale devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti disposizioni aggiuntive:

- a) oltre ai requisiti relativi all'identificazione di cui all'allegato II, capitolo I del regolamento (CE) n. 1774/2002, su tutti gli imballaggi deve essere applicata un'etichetta recante la seguente dicitura: «VIETATO NEI PRODOTTI ALIMENTARI, NEI MANGIMI, NEI FERTILIZZANTI, NEI COSMETICI, NEI PRODOTTI MEDICINALI E NEI DISPOSITIVI MEDICI»;

Tuttavia, se i sottoprodotti di origine animale sono destinati alla fabbricazione di prodotti medicinali in conformità della legislazione comunitaria, è possibile applicare sugli imballaggi un'etichetta diversa, sulla quale viene indicato chiaramente che i sottoprodotti di origine animale sono «DESTINATI ESCLUSIVAMENTE A PRODOTTI MEDICINALI»;

- b) i sottoprodotti vengono consegnati a un impianto tecnico specializzato, riconosciuto a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e vengono sottoposti ad un trattamento approvato dall'autorità competente, grazie al quale il prodotto tecnico risultante non costituisce rischi per la salute umana e animale;

- c) l'impianto tecnico di cui alla lettera b) tiene un registro a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1774/2002 e utilizza i sottoprodotti di origine animale esclusivamente per gli usi tecnici autorizzati dall'autorità competente.

Articolo 6

Controlli

1. Per quanto riguarda le partite importate o in transito, l'autorità competente effettua controlli periodici dei documenti, almeno due volte l'anno, lungo tutto l'inoltro dai posti di ispezione frontaliere del primo punto d'entrata fino all'impianto tecnico riconosciuto, in caso di partite importate, e fino ai posti di ispezione frontaliere al punto di uscita, per le partite in transito, al fine di verificare la corrispondenza tra le quantità di sottoprodotti di origine animale importati, impiegati ed eliminati, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento (CE) 1774/2002.

Per quanto riguarda le partite in transito, le autorità competenti responsabili dei primi punti di ispezione frontaliere in entrata e in uscita collaborano al fine di garantire rintracciabilità e controlli efficaci. Le autorità competenti cooperano anche nell'ambito della sorveglianza al fine di garantire la corrispondenza tra le quantità importate in uno Stato membro e utilizzate in un altro, delle quantità esportate da uno Stato membro ma prodotte in un altro, e delle quantità in transito entrata-uscita.

2. Per le partite destinate all'immissione sul mercato della Comunità o all'esportazione le autorità competenti effettuano i controlli previsti dal regolamento (CE) n. 1744/2002, in particolare gli articoli 7 e 8, con gli stessi obiettivi di verifica della corrispondenza tra le quantità e del rispetto delle norme.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Articolo 7

Informazioni che devono essere fornite dagli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono immediatamente alla Commissione e agli altri Stati membri, nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, le informazioni concernenti:

- a) il ricorso alla deroga di cui all'articolo 2 e all'articolo 3;
- b) le misure di controllo di cui all'articolo 6, volte a garantire che i sottoprodotti di origine animale considerati siano usati solo per i fini autorizzati dall'articolo 5, lettera c).

Articolo 8

Provvedimenti da adottare nei casi in cui non viene rispettato il presente regolamento

Nei casi in cui non viene rispettato il presente regolamento, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti immediatamente.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicabilità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
3. Tuttavia i certificati elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 812/2003 della Commissione possono essere impiegati fino al 15 giugno 2004.
4. Gli Stati membri autorizzano fino al 15 agosto 2004 l'importazione di partite che sono uscite dal paese terzo entro il 15 giugno 2004 e che possono ancora essere accompagnate dai certificati di cui al precedente punto 3.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 879/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004**

relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (*Saccharomyces cerevisiae*)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 ⁽²⁾ del Consiglio, in particolare gli articoli 3 e 9e, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE prescrive che nessun additivo può essere distribuito senza l'autorizzazione comunitaria.
- (2) Per quanto riguarda gli additivi di cui alla parte II dell'allegato C della direttiva 70/524, che include i microrganismi, l'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato può essere concessa qualora vengano soddisfatte le condizioni prescritte dalla direttiva e sia ragionevole presumere, alla luce dei risultati disponibili, che abbia uno degli effetti di cui all'articolo 2, lettera a di tale direttiva quando viene utilizzato nell'alimentazione degli animali. L'autorizzazione provvisoria può essere concessa per un periodo non superiore a quattro anni per gli additivi di cui all'allegato C, parte II, della direttiva.
- (3) L'impiego del preparato di microrganismi *Saccharomyces cerevisiae* (MUCL 39885) è stato autorizzato provvisoriamente per i suinetti e per i bovini da ingrasso per la prima volta dal regolamento (CE) n. 1411/1999 ⁽³⁾.
- (4) Nuovi dati sono stati presentati a sostegno di una domanda di estensione dell'autorizzazione di tale additivo per le vacche da latte.
- (5) Dalla valutazione della domanda di autorizzazione del nuovo impiego di questo additivo risulta che siano state soddisfatte le condizioni di cui alla direttiva 70/524/CEE per l'autorizzazione provvisoria.

- (6) Il 27 gennaio 2004 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Gruppo di esperti scientifici sugli additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi) ha emesso un parere favorevole sulla sicurezza di detto additivo per le vacche da latte nelle condizioni di impiego prescritte nell'allegato del presente regolamento.
- (7) È pertanto opportuno concedere l'autorizzazione provvisoria per l'impiego di questo additivo per le vacche da latte per un periodo di quattro anni.
- (8) La valutazione della domanda rivela che è opportuno disporre talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione all'additivo che figura nell'allegato. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁴⁾.
- (9) Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato appartenente al gruppo «microrganismi» contenuto nell'allegato è autorizzato provvisoriamente ad essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

⁽⁴⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione

ALLEGATO

N. (ovvero n. CE.)	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					CFU/kg di alimento completo			
Microrganismi								
14	Saccharomyces cerevisiae MUCL 39 885	Preparato di Saccharomyces cerevisiae, contenente almeno: Polvere, granulati tondi e ovali: 1×10^9 CFU/g di additivo	Vacche da latte	—	$1,23 \times 10^9$	$2,33 \times 10^9$	Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet. La quantità Saccharomyces cerevisiae nella dose giornaliera non deve superare $8,4 \times 10^9$ CFU per 100 kg di peso corporeo fino a 600 kg. Per un peso superiore a 600 kg aggiungere $0,9 \times 10^9$ CFU per ogni 100 kg supplementari.	3.5.2007

REGOLAMENTO (CE) N. 880/2004 DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004

che autorizza l'utilizzo senza limiti di tempo del betacarotene e della cantaxantina come additivi nell'alimentazione degli animali appartenenti al gruppo «sostanze coloranti, compresi i pigmenti»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1756/2002 del Consiglio ⁽²⁾, e in particolare l'articolo 9 D, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 70/524/CEE stabilisce che l'utilizzo di additivi deve essere autorizzato a livello comunitario.
- (2) Il betacarotene, utilizzato per i canarini e la cantaxantina, utilizzata per uccelli ornamentali e da compagnia, a cui si fa riferimento nell'allegato al regolamento, sono stati autorizzati in via provvisoria per la prima volta con il regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998 ⁽³⁾. L'autorizzazione provvisoria di questi additivi è stata portata fino al 14 dicembre 2003 dal regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione del 17 ottobre 2001 ⁽⁴⁾.
- (3) Nuovi dati relativi all'efficacia sono stati presentati dalle aziende che producono entrambi gli additivi insieme alla domanda per ottenere un'autorizzazione senza limiti di tempo.
- (4) La valutazione della domanda di autorizzazione per un periodo senza limiti di tempo presentata per i preparati a base di «Carotinoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti» prova che le condizioni fissate dalla direttiva 70/524/CEE sono rispettate.

(5) La valutazione della domanda indica che sono necessarie talune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi betacarotene e cantaxantina. Tuttavia, tale protezione è assicurata dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ⁽⁵⁾.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, settore «Alimentazione degli animali»,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli additivi che appartengono alla parte 1 «Carotinoidi e xantofille» del gruppo «Sostanze coloranti, compresi i pigmenti», a cui si fa riferimento nell'allegato, sono autorizzati come additivi negli alimenti per gli animali alle condizioni previste nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 265 del 3.10.2002, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 299 del 15.11.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

ALLEGATO

N. CE	Additivo	Denominazione chimica, descrizione	Specie animale o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg/kg di alimento completo			
Coloranti, ivi compresi pigmenti								
1. Carotinoidi e xantofille								
E 160a	Betacarotene	C ₄₀ H ₅₆	Canarini	—	—	—	—	Senza limite di tempo
E 161g	Cantaxantina	C ₄₀ H ₅₂ O ₂	Uccelli da compagnia e ornamentali	—	—	—	—	Senza limite di tempo

DIRETTIVA 2004/72/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2004

recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), e l'articolo 6, paragrafo 10, quarto, quinto e settimo trattino,

dopo aver consultato il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari ⁽²⁾ per un parere tecnico,

considerando quanto segue:

(1) I partecipanti al mercato devono operare con correttezza ed efficienza per non compromettere il regolare funzionamento dei mercati e la loro integrità. In particolare, le prassi di mercato che inibiscono l'interazione fra l'offerta e la domanda, limitando le opportunità di altri operatori di reagire a talune operazioni, possono mettere a rischio l'integrità dei mercati; è pertanto meno probabile che le autorità competenti le ammettano. Le prassi di mercato che invece migliorano la liquidità sono più facilmente ammesse di quelle che la riducono. È inoltre meno probabile che le autorità competenti ammettano prassi di mercato che violano le norme e le regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, o i codici di condotta. Dato che le prassi di mercato mutano rapidamente per soddisfare le esigenze degli investitori, le autorità competenti devono prestare attenzione all'emergere di nuove prassi di mercato.

(2) La trasparenza delle prassi seguite dai partecipanti al mercato è un criterio fondamentale di cui le autorità competenti devono tener conto per determinare se una data prassi possa essere ammessa. Tanto meno trasparente è una prassi, tanto minori sono le probabilità che sia ammessa. Può tuttavia accadere che per ragioni strutturali le prassi seguite sui mercati non regolamentati siano meno trasparenti di prassi analoghe adottate sui mercati regolamentati. Tali prassi non devono essere considerate di per sé inammissibili da parte delle autorità competenti.

(3) Determinate prassi seguite su un dato mercato non devono mettere a rischio l'integrità di altri mercati della Comunità, connessi direttamente o indirettamente, che siano o no mercati regolamentati. Di conseguenza, più alto è il rischio per l'integrità di un siffatto mercato connesso all'interno della Comunità, minore è la probabilità che dette prassi siano ammesse dalle autorità competenti.

(4) Nel valutare l'ammissibilità di una determinata prassi di mercato, le autorità competenti devono consultarsi con altre autorità competenti, in particolare qualora esistano mercati comparabili a quello in esame. È tuttavia possibile che si verifichino circostanze in cui una data prassi possa essere considerata ammissibile su un determinato mercato e inammissibile su un altro mercato comparabile all'interno della Comunità. Qualora una prassi di mercato sia ammessa in uno Stato membro ma non in un altro, la questione può essere discussa in seno al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari al fine di giungere ad una soluzione. Quanto alla decisione di ammissibilità, le autorità competenti devono garantire un elevato grado di consultazione e di trasparenza nei riguardi dei partecipanti al mercato e degli utenti finali.

(5) È essenziale assicurare agli operatori sui mercati degli strumenti derivati il cui sottostante non sia uno strumento finanziario una maggiore certezza giuridica in merito alla nozione di informazione privilegiata.

(6) L'istituzione a cura degli emittenti o dei soggetti che agiscono in loro nome e per loro conto di un registro delle persone che lavorano per loro, in virtù di un contratto di lavoro o altro, e che hanno accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente, costituisce una misura valida per la tutela dell'integrità del mercato. Un siffatto registro può servire agli emittenti e ai soggetti citati per controllare il flusso delle informazioni privilegiate e per gestire in tal modo i loro obblighi di riservatezza. Può inoltre offrire alle autorità competenti uno strumento utile per monitorare l'applicazione della legislazione in materia di abusi di mercato. Gli emittenti e le autorità competenti devono

⁽¹⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

⁽²⁾ Il comitato è stato istituito con decisione 2001/527/CE della Commissione, del 6 giugno 2001, GU L 191 del 13 luglio 2001, pag. 43.

poter determinare quali informazioni privilegiate siano in possesso delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate e la data a partire dalla quale vi hanno avuto accesso. L'accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente da parte delle persone iscritte nel registro non esenta tali persone dall'obbligo cui sono soggette di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate di cui alla definizione della direttiva 2003/6/CE.

(7) La notifica delle operazioni effettuate per conto proprio da persone che esercitano responsabilità di direzione all'interno di un emittente, o da persone ad esse strettamente legate, non soltanto rappresenta un'informazione utile per i partecipanti al mercato ma costituisce altresì un ulteriore mezzo a disposizione delle autorità competenti per vigilare sui mercati. L'obbligo cui sono soggetti gli alti dirigenti di notificare le operazioni lascia impregiudicato l'obbligo a loro carico di astenersi dall'abuso di informazioni privilegiate di cui alla definizione della direttiva 2003/6/CE.

(8) La notifica delle operazioni deve essere conforme alle norme sulla trasmissione dei dati personali stabilite dalla direttiva 95/46/CE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

(9) La segnalazione delle operazioni sospette all'autorità competente da parte di chiunque compia professionalmente operazioni su strumenti finanziari presuppone l'esistenza di indizi sufficienti del fatto che le operazioni possano costituire un abuso di mercato, ossia di motivi che consentano ragionevolmente di sospettare che le operazioni configurino abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato. Alcune operazioni, che di per sé non danno adito ad alcun sospetto, possono fornire indizi di possibili abusi di mercato se esaminate in combinazione con altre operazioni, con determinati comportamenti o con altre informazioni.

(10) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva 2003/6/CE si intende per:

- 1) «persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente»: una persona che sia
 - a) membro degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo dell'emittente;
 - b) un alto dirigente che, pur non essendo membro degli organi di cui alla precedente lettera a), abbia regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente e detenga il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente;
- 2) «persona strettamente legata a una persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente»:
 - a) il coniuge della persona che esercita responsabilità di direzione o altro partner equiparato al coniuge a norma del diritto nazionale;
 - b) il figlio a carico della persona che esercita responsabilità di direzione, a norma del diritto nazionale;
 - c) altri parenti della persona che esercita responsabilità di direzione, che abbiano convissuto per almeno un anno con detta persona alla data dell'operazione in oggetto;
 - d) qualunque persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano esercitate da una persona così come definita al punto 1 del presente articolo o alle precedenti lettere a), b) e c) del presente punto, ovvero che sia direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona;
- 3) «persona che compie professionalmente operazioni»: quanto meno le imprese di investimento o gli enti creditizi;
- 4) «impresa di investimento»: persona giuridica di cui all'articolo 1, punto 2, della direttiva 93/22/CEE⁽²⁾ del Consiglio;

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU L 141 dell'11.6.1993, pag. 27.

- 5) «ente creditizio»: persona giuridica di cui all'articolo 1, punto 1, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾;
- 6) «autorità competente»: l'autorità competente di cui all'articolo 1, punto 7, della direttiva 2003/6/CEE del Consiglio.

Articolo 2

Criteria per la valutazione delle prassi di mercato

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti, fatta salva la cooperazione con altre autorità, tengano conto dei seguenti criteri non esaustivi nel valutare l'ammissibilità di una data prassi di mercato:

- il grado di trasparenza della prassi in questione rispetto all'intero mercato;
- la necessità di salvaguardare il gioco delle forze di mercato e la regolare interazione fra l'offerta e la domanda;
- il livello d'impatto della prassi in questione sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
- il grado in cui la prassi in questione tiene conto del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire prontamente e adeguatamente alla nuova situazione creata dalla prassi stessa;
- il rischio inerente alla prassi in questione per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o no, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta la Comunità;
- l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione, svolta da un'autorità competente o da altra autorità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2003/6/CE, in particolare quando detta prassi abbia violato norme e regole dirette a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, sul mercato rilevante o su mercati direttamente o indirettamente connessi nella Comunità;
- le caratteristiche strutturali del mercato interessato, ivi compreso il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di operatori, con particolare riguardo alla quota di partecipazione al mercato degli investitori al dettaglio.

Gli Stati membri provvedono affinché, nel valutare la necessità di cui al primo comma, lettera b), le autorità competenti analizzino in particolare l'impatto della prassi in questione sulla base dei principali parametri di mercato quali le condizioni speci-

fiche del mercato prima dell'introduzione di tale prassi, il prezzo medio ponderato di una singola sessione o il prezzo di chiusura giornaliero.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente non consideri inammissibili le prassi di mercato, in particolare le nuove prassi emergenti, soltanto perché non le ha ammesse in precedenza.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti riesaminino regolarmente le prassi di mercato da esse ammesse, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, quali modifiche delle regole di negoziazione o dell'infrastruttura del mercato.

Articolo 3

Procedure di consultazione e divulgazione delle decisioni

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, e punto 2, lettera a), della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti seguano le procedure di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo nel valutare se ammettere, ovvero continuare ad ammettere, una data prassi di mercato.

2. Fatto salvo l'articolo 11, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché, prima di decidere se ammettere o no una data prassi di mercato, le autorità competenti consultino, a seconda del caso, organismi pertinenti quali i rappresentanti degli emittenti, dei prestatori di servizi finanziari, dei consumatori, nonché altre autorità e operatori di mercato.

La procedura di consultazione deve prevedere la consultazione di altre autorità competenti, in particolare qualora esistano mercati comparabili, ad esempio, per struttura, volume e tipo di operazioni.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti divulgino le decisioni da esse adottate sull'ammissibilità della prassi di mercato in questione, corredate di una descrizione appropriata di detta prassi. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le autorità competenti trasmettano al più presto possibile le decisioni da esse adottate al comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari che provvederà immediatamente a pubblicarle sul suo sito Internet.

La divulgazione include una descrizione dei criteri presi in considerazione per determinare l'ammissibilità della prassi in questione, in particolare qualora le conclusioni sull'ammissibilità di detta prassi differiscano su diversi mercati degli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 126 del 26.5.2000, pag. 1.

4. Qualora siano già state avviate indagini su casi specifici, le procedure di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 possono essere rinviate fino al termine dell'indagine e alle eventuali relative sanzioni.

5. Una prassi di mercato ammessa a seguito della procedura di consultazione di cui ai paragrafi da 1 a 3 può essere modificata solo tramite la stessa procedura di consultazione.

Articolo 4

Informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, punto 1, secondo comma, della direttiva 2003/6/CE, si ritiene che gli utenti dei mercati su cui sono negoziati gli strumenti derivati su merci si aspettano di ricevere un'informazione concernente, direttamente o indirettamente, uno o più strumenti derivati siffatti quando tale informazione:

- a) è messa comunemente a disposizione degli utenti di tali mercati, o
- b) è soggetta all'obbligo di divulgazione a norma di disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle regole, dei contratti e degli usi vigenti sul mercato delle merci sottostanti o sul mercato dei derivati su merci.

Articolo 5

Registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché il registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate comprenda tutte le persone di cui al predetto articolo che abbiano accesso, sia su base regolare che occasionale, a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l'emittente.

2. Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate riporta quanto meno:

- a) l'identità di ogni persona avente accesso a informazioni privilegiate;
- b) la ragione per cui detta persona è stata iscritta nel registro;
- c) la data in cui il registro è stato istituito e quella in cui è stato aggiornato.

3. Il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate è aggiornato senza indugio:

- a) ogniqualvolta cambi la ragione per cui una persona è stata iscritta nel registro;
- b) ogniqualvolta una persona debba essere iscritta nel registro;
- c) quando occorra annotare che una persona già iscritta nel registro non ha più accesso a informazioni privilegiate e a partire da quando.

4. Gli Stati membri provvedono affinché il registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate sia conservato per almeno cinque anni dalla sua istituzione o dal suo aggiornamento.

5. Gli Stati membri provvedono affinché le persone incaricate di istituire un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate adottino le misure necessarie affinché le persone iscritte in detto registro che abbiano accesso a informazioni privilegiate riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni.

Articolo 6

Operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2003/6/CE, e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi rispetto a quelli previsti da detto articolo, gli Stati membri provvedono affinché tutte le operazioni relative ad azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, o a derivati o ad altri strumenti finanziari ad essi legati, effettuate per conto proprio dalle persone di cui al precedente articolo 1, punti 1 e 2, siano notificate alle autorità competenti. Le norme sulla notifica a cui dette persone devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l'emittente è registrato. La notifica viene inviata entro cinque giorni lavorativi dalla data dell'operazione all'autorità competente di detto Stato membro. Qualora l'emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica viene inviata all'autorità competente dello Stato membro in cui devono essere depositate le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Qualora l'importo complessivo delle operazioni non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno, gli Stati membri possono disporre che non sia richiesta alcuna notifica ovvero che la notifica venga rinviata al 31 gennaio dell'anno successivo. Il volume totale delle operazioni viene calcolato sommando le operazioni effettuate per conto delle persone di cui all'articolo 1, punto 1, e quelle effettuate per conto delle persone di cui all'articolo 1, punto 2.

3. La notifica contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome della persona che esercita responsabilità di direzione all'interno di un emittente o, se del caso, il nome della persona ad essa strettamente legata;
- b) le ragioni dell'obbligo di notifica;
- c) il nome dell'emittente;
- d) la descrizione dello strumento finanziario;
- e) la natura dell'operazione (ad esempio: acquisizione o cessione);
- f) la data e il luogo dell'operazione;
- g) il prezzo e il volume dell'operazione.

*Articolo 7***Operazioni sospette da segnalare**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 9, della direttiva 2003/6/CE, gli Stati membri provvedono affinché le persone di cui al precedente articolo 1, punto 3, decidano caso per caso se vi sono motivi ragionevoli per sospettare che un'operazione comporti abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato, tenendo conto degli elementi configuranti abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato di cui agli articoli da 1 a 5 della direttiva 2003/6/CE, alla direttiva 2003/124/CE⁽¹⁾ della Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato, e all'articolo 4 della presente direttiva. Fatto salvo l'articolo 10 della direttiva 2003/6/CE, le persone che compiono professionalmente operazioni sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro dove sono registrate o dove hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso di succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti che ricevono la segnalazione di operazioni sospette trasmettano immediatamente tali informazioni alle autorità competenti per i mercati regolamentati interessati.

*Articolo 8***Tempi della segnalazione**

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le persone di cui all'articolo 1, punto 3, vengano a conoscenza di fatti o di informazioni che forniscano ragionevoli motivi per nutrire sospetti sull'operazione interessata, provvedano senza indugio a segnalarli.

*Articolo 9***Contenuto della segnalazione**

1. Gli Stati membri provvedono affinché le persone soggette all'obbligo di segnalazione trasmettano all'autorità competente le seguenti informazioni:

- a) descrizione delle operazioni, ivi compresi il tipo di ordine (ad esempio: ordine con limite di prezzo, ordine al meglio o altro) e il tipo di mercato (ad esempio: mercato dei blocchi);
- b) i motivi per cui si sospetta che le operazioni possano configurare abusi di mercato;
- c) gli estremi per individuare le persone per conto delle quali le operazioni sono state effettuate e le altre persone coinvolte in tali operazioni;
- d) la veste in cui opera la persona soggetta all'obbligo di segnalazione (ad esempio: per conto proprio o per conto di terzi);
- e) qualsiasi informazione rilevante ai fini dell'esame delle operazioni sospette.

⁽¹⁾ GU L 339 del 24.12.2003, pag. 70.

2. Qualora tali informazioni non siano disponibili al momento della segnalazione, questa riporterà quanto meno i motivi per cui la persona che effettua la segnalazione nutre il sospetto che le operazioni possano configurare abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato. Tutte le rimanenti informazioni sono trasmesse all'autorità competente non appena disponibili.

*Articolo 10***Modalità di segnalazione**

Gli Stati membri provvedono affinché la segnalazione all'autorità competente possa avvenire per posta, per posta elettronica, per fax o per telefono, purché, in quest'ultimo caso, segua conferma scritta su richiesta dell'autorità competente.

*Articolo 11***Responsabilità e segreto professionale**

1. Gli Stati membri provvedono affinché la persona che effettua la segnalazione all'autorità competente ai sensi degli articoli da 7 a 10 non informi nessun'altro dell'avvenuta segnalazione, in particolare le persone per conto delle quali le operazioni sono state eseguite, e i terzi ad essa connessi, se non in forza di una disposizione di legge. L'osservanza di questo obbligo non implica responsabilità di qualsivoglia natura per la persona che effettua la segnalazione, purché agisca in buona fede.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti non comunichino ad alcuno l'identità della persona che ha effettuato la segnalazione di dette operazioni, qualora la comunicazione sia, o possa verosimilmente essere, pregiudizievole per la persona che ha effettuato la segnalazione delle operazioni. Tale disposizione lascia impregiudicati gli obblighi previsti dai regimi di controllo e di sanzione di cui alla direttiva 2003/6/CE e le norme sulla trasmissione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.

3. La segnalazione in buona fede all'autorità competente di cui agli articoli da 7 a 10 non costituisce violazione di eventuali limitazioni alla divulgazione delle informazioni imposte per contratto o per disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa, né implica per la persona che effettua la segnalazione alcuna responsabilità di qualsivoglia natura in relazione a detta segnalazione.

*Articolo 12***Attuazione**

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

DIRETTIVA 2004/77/CE DELLA COMMISSIONE**del 29 aprile 2004****che modifica la direttiva 94/54/CE per quanto riguarda l'etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

previa consultazione del Comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CEE ⁽²⁾ del Consiglio contiene un elenco dei prodotti alimentari sulla cui etichetta devono comparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari.
- (2) L'obiettivo della presente direttiva consiste nell'integrare detto elenco con le indicazioni riguardanti alcuni alimenti contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio.
- (3) L'acido glicirrizico è presente in natura nella pianta di liquirizia (*Glycyrrhiza glabra*), mentre il suo sale di ammonio è prodotto dagli estratti acquosi della stessa pianta. L'acido glicirrizico e il sale di ammonio figurano nel repertorio delle sostanze aromatizzanti, istituito con la decisione 1999/217/CE della Commissione, del 23 febbraio 1999, che adotta il repertorio delle sostanze aromatizzanti utilizzate nei o sui prodotti alimentari compilato in applicazione del regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996 ⁽³⁾. L'esposizione all'acido glicirrizico e al suo sale di ammonio avviene principalmente attraverso il consumo di dolciumi a base di liquirizia, tra cui gomme da masticare, infusi di erbe e altre bevande.
- (4) Nel parere del 4 aprile 2003 sull'acido glicirrizico e il suo sale di ammonio, il Comitato scientifico dell'alimentazione umana ha concluso che il limite massimo d'ingestione regolare di 100 mg al giorno garantisce un livello sufficiente di protezione per la maggior parte della

popolazione e che un consumo superiore a tale livello può causare ipertensione. Tuttavia, secondo quanto rilevato dallo stesso Comitato, nella popolazione umana esistono sottogruppi per i quali tale soglia potrebbe non rappresentare un livello di protezione sufficiente. Rientrano in tali categorie persone affette da patologie connesse a disfunzioni dell'omeostasi dell'acqua e degli elettroliti.

- (5) In tale ottica, si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «estratti di liquirizia».
- (6) Occorre pertanto modificare la direttiva 94/54/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 94/54/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri autorizzano il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20.5.2005.
2. Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva entro il 20.5.2006.

I prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima di questa data possono tuttavia essere immessi in commercio sino ad esaurimento delle scorte.

⁽¹⁾ GU L 109 del 06.05.2000, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10.11.03 (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

⁽²⁾ GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14. Direttiva modificata dalla direttiva 96/21/CEE del Consiglio (GU L 88 del 05.04.1996, pag. 20).

⁽³⁾ GU L 84 del 27.03.1999, pag. 1. Modificata dalla decisione 2002/113/CE (GU L 49 del 20.02.2002, pag. 1).

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 20.5.2005. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

All'allegato della direttiva 94/54/CE si aggiunge il testo seguente:

Tipo o categoria di prodotti alimentari	Indicazione obbligatoria
Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l.	La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.
Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.	All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.
Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol ⁽¹⁾ .	All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto.

⁽¹⁾ Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2003

relativa alla conclusione di un protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo

(2004/484/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, in seguito denominato «l'accordo europeo»⁽¹⁾, prevede concessioni commerciali reciproche per taluni prodotti agricoli.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Lettonia esaminano, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni.
- (3) I primi miglioramenti del regime preferenziale previsto dall'accordo europeo sono stati apportati con il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente, approvato dalla decisione 1999/790/CE⁽²⁾.
- (4) Miglioramenti del regime preferenziale sono stati inoltre decisi in esito ai negoziati volti a liberalizzare gli scambi agricoli conclusi nel 2000. Per quanto concerne la Comunità, tali miglioramenti sono entrati in vigore il 1° luglio 2000 con il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia⁽³⁾. Questo secondo adeguamento del regime preferenziale non è stato ancora integrato nell'accordo europeo in forma di protocollo aggiuntivo.
- (5) I negoziati in vista di ulteriori miglioramenti del regime preferenziale dell'accordo europeo si sono conclusi il 4 aprile 2002. Le parti hanno finora messo in atto i risultati dei negoziati attraverso misure autonome applicabili dal 1° luglio 2002. Da parte sua, la Comunità ha messo in applicazione le misure autonome con il regolamento (CE) n. 1362/2002 del Consiglio, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia⁽⁴⁾. Misure legislative analoghe sono state adottate e applicate dalla Repubblica di Lettonia.
- (6) Per consolidare tutte le concessioni sugli scambi agricoli tra le due parti, che comprendono i risultati dei negoziati conclusi nel 2000 e nel 2002, occorrerebbe approvare il nuovo protocollo aggiuntivo dell'accordo europeo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in seguito denominato «il protocollo»).

⁽¹⁾ GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

- (7) Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di dichiarazione in dogana. Alcuni contingenti tariffari previsti dalla presente decisione dovrebbero quindi essere gestiti secondo tali norme.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽²⁾.
- (9) In seguito ai suddetti negoziati, il regolamento (CE) n. 1362/2002 è divenuto privo di oggetto e dovrebbe quindi essere abrogato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo a nome della Comunità e ad effettuare la notifica di approvazione di cui all'articolo 4 del protocollo.

Articolo 3

1. All'entrata in vigore della presente decisione, il regime previsto dagli allegati del protocollo accluso alla presente decisione sostituisce i regimi previsti negli allegati Va, X e XI di cui all'articolo 20, paragrafo 2, quali modificati, dell'accordo europeo.

2. La Commissione adotta le modalità di applicazione del protocollo secondo la procedura di cui all'articolo 5.

Articolo 4

La Commissione può modificare, secondo la procedura di cui all'articolo 5, i numeri d'ordine attribuiti ai contingenti tariffari nell'allegato della presente decisione. I contingenti tariffari recanti un numero d'ordine superiore a 09.5100 sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

Articolo 5

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, sull'organizzazione comune del mercato dei cereali ⁽³⁾, ovvero, laddove necessario, dal comitato istituito ai sensi delle pertinenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni di mercato dei prodotti agricoli.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a un mese.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 6

Il regolamento (CE) n. 1362/2002 è abrogato con effetto a decorrere dall'entrata in vigore del protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 22 settembre 2003.

Per il Consiglio

Il Presidente

F. FRATTINI

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002 (GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1).

ALLEGATO

Numeri d'ordine dei contingenti tariffari comunitari relativi a prodotti originari della Lettonia

(di cui all'articolo 4)

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4598	0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg
09.4537	0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg
09.4563	ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau
09.4871	0201 0202 0206 10 95 0206 29 91 0210 20 0210 99 51 0210 99 90 1602 50	Carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina Carni congelate degli animali della specie bovina Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes» Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes» Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina
09.4540	ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90
09.6676	ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89
09.4872	0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
09.4873	0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
09.4874	da 0403 10 11 a 0403 10 39 da 0403 90 11 a 0403 90 69	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao
09.4551	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 20 90 0405 90	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1g Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 % Burro di siero di latte Burro, altro Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % e inferiore a 80 % Altre materie grasse provenienti dal latte

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.4552	0406	Formaggi e latticini
09.6677	0409 00 00	Miele naturale
09.6621	ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° maggio al 31 ottobre
09.6623	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati
09.6456	0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, altri
09.6457	ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate
09.6678	0706 90	Cetrioli, freschi o refrigerati
09.6679	0707 00 05	Patate, congelate
09.6458	0710 10 00	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati, altri
09.6681	0712 90 50	Carote, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate
	0712 90 90	Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
09.6682	ex 0714 90 90	Topinambur, congelati o essiccati
09.6625	0808 10	Mele, fresche
09.6683	0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %
09.6684	1001 10 00	Frumento (grano) duro
	1001 90 10	Spelta, destinata alla semina
	1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina
	1001 90 99	Altri
09.6685	1101 00 11	Farine di frumento (grano) duro
	1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta
	1101 00 90	Farine di frumento segalato
	1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro
	1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta
	1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)
09.6686	1002 00 00	Segala
09.6687	1102 10 00	Farina di segala
	1103 19 10	Semole e semolini di segala
	1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala
09.6688	1003 00	Orzo
09.6689	1102 90 10	Farina di orzo
	1103 19 30	Semole e semolini di orzo
	1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo

N. d'ordine del contingente	Codice NC	Designazione delle merci
09.6690	1004 00 00	Avena
09.6691	1102 90 30 1103 19 40 1103 20 30	Farina di avena Semole e semolini di avena Agglomerati in forma di pellets di avena
09.6692	ex 1104	Cereali altrimenti lavorati, esclusi i codici NC 1104 19 50 e NC 1104 23
09.6473	1108 13 00	Fecola di patate
09.4564	1601 00 1602 41 1602 42 1602 49	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli
09.6693	1602 321602 - 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline e diversi da tacchini
09.6694	ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi i codici NC 2001 90 30, 2001 90 40, 2001 90 60, 2001 90 65 e 2001 90 91
09.6695	ex 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, esclusi i codici NC 2005 20 10, 2005 70 e 2005 80 00
09.6696	2009 71	Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20
09.6697	ex 2009 79	Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20, esclusi i codici NC 2009 79 11 e 2009 79 91

PROTOCOLLO**di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti nuove concessioni reciproche nel settore agricolo**

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata la «Comunità»,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

dall'altro,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra (in seguito denominato «l'accordo europeo»), è stato firmato a Lussemburgo il 12 giugno 1995 ed è entrato in vigore il 1° febbraio 1998 ⁽¹⁾.
- (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo europeo, la Comunità e la Repubblica di Lettonia esaminano in sede di consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi ulteriori concessioni nel settore agricolo. Su tale base le parti hanno svolto e concluso negoziati.
- (3) Il regime preferenziale nel settore agricolo dell'accordo europeo è stato migliorato per la prima volta dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo ⁽²⁾ per tener conto dell'ultimo allargamento della Comunità e dei risultati dell'Uruguay Round del GATT.
- (4) Altri due cicli di negoziati intesi a migliorare le concessioni commerciali nel settore agricolo si sono conclusi rispettivamente l'8 maggio 2000 e il 4 aprile 2002.
- (5) Da un lato, il Consiglio ha deciso, con il regolamento (CE) n. 1363/2002, del 22 luglio 2002, che stabilisce concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia ⁽³⁾, di applicare provvisoriamente, a partire dal 1° luglio 2002, le concessioni comunitarie risultanti dal ciclo di negoziati del 2000 e del 2002 e, dall'altro, il governo della Repubblica di Lettonia ha adottato, nella legge concernente le tariffe doganali all'importazione, i contingenti tariffari e il regime di controllo addizionale delle importazioni e d'informazione applicabile ai prodotti agricoli originari della Comunità ⁽⁴⁾ disposizioni legislative per l'applicazione, a partire dalla stessa data del 1° luglio 2002, delle equivalenti concessioni lettoni.
- (6) Le concessioni sopra indicate saranno sostituite dalle concessioni previste dal presente protocollo alla data dell'entrata in vigore di quest'ultimo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti agricoli originari della Lettonia definito negli allegati A(a) e A(b) e il regime applicabile all'importazione nella Lettonia di determinati prodotti agricoli originari della Comunità definito negli allegati B(a) e B(b) del presente protocollo, sostituiscono quelli stabiliti negli allegati Va, X e XI di cui all'articolo 20, paragrafo 2, quali modificati, dell'accordo europeo.

⁽¹⁾ GU L 26 del 2.2.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 317 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 198 del 27.7.2002, pag. 13.

⁽⁴⁾ Latvijas Vestnesis (Gazzetta ufficiale lettone) n. 97 del 28.6.2002.

Articolo 2

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo europeo.

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 3

Il presente protocollo è approvato dalla Comunità e dalla Repubblica di Lettonia secondo le rispettive procedure. Le parti contraenti adottano le misure necessarie per attuare il presente protocollo.

Articolo 4

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle rispettive procedure da parte delle parti contraenti, a norma dell'articolo 3.

I quantitativi di prodotti soggetti a contingenti tariffari e immessi in libera circolazione a decorrere dal 1° luglio 2002 nell'ambito delle concessioni previste dall'allegato C b) del regolamento (CE) n. 1362/2002 e dall'allegato 2 della legge concernente le tariffe doganali all'importazione, i contingenti tariffari e il regime di controllo addizionale delle importazioni e d'informazione applicabile ai prodotti agricoli originari della Comunità, sono detratti integralmente dai quantitativi previsti negli allegati A b) e B b) del presente protocollo, eccetto i quantitativi per i quali le licenze sono state emesse anteriormente al 1° luglio 2002.

Articolo 5

Il presente protocollo è redatto in due esemplari in lingua danese, olandese, inglese, finlandese, francese, tedesca, greca, italiana, portoghese, spagnola, svedese e lettone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Hecho en Bruselas, el veintiuno de abril de dos mil cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende april to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten April zweitausendundvier.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twenty-first day of April in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt et un avril deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì ventuno aprile duemilaquattro.

Gedaan te Brussel, de eenentwintigste april tweeduizendvier.

Feito em Bruxelas, em vinte e um de Abril de dois mil e quatro.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.


Som skedde i Bryssel den tjugoförsta april tjugohundrafyra.

Parakstīts Briselē, divi tūkstoši ceturta gada divdesmit pirmajā aprīlī

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar



Latvijas Republikas vārdā



ALLEGATO A a)

I seguenti prodotti originari della Lettonia beneficiano, all'atto dell'importazione nella Comunità, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF)

| Codice NC ⁽¹⁾ |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0101 10 90 | 0703 10 | 0806 20 11 | 0910 40 90 | 2001 90 20 | 2008 92 12 |
| 0101 90 19 | 0703 90 00 | 0806 20 12 | 0910 91 90 | 2001 90 70 | 2008 92 14 |
| 0101 90 30 | 0707 00 90 | 0806 20 91 | 0910 99 99 | 2001 90 75 | 2008 92 34 |
| 0101 90 90 | 0708 10 00 | 0806 20 92 | 1106 10 00 | 2001 90 85 | 2008 92 38 |
| 0104 20 10 | 0708 90 00 | 0806 20 98 | 1106 30 | 2003 20 00 | 2008 92 51 |
| 0106 19 10 | 0709 10 00 | 0808 20 90 | 1208 10 00 | 2003 90 00 | 2008 92 59 |
| 0106 39 10 | 0709 20 00 | 0809 40 90 | 1209 | 2004 90 50 | 2008 92 74 |
| 0205 | 0709 30 00 | 0810 40 30 | 1210 | 2004 90 91 | 2008 92 78 |
| 0206 80 91 | 0709 40 00 | 0810 40 50 | 1211 90 30 | 2004 90 98 | 2008 92 93 |
| 0206 90 91 | 0709 52 00 | 0810 40 90 | 1212 10 10 | 2005 10 00 | 2008 92 96 |
| 0207 13 91 | 0709 59 | 0811 90 39 | 1212 10 99 | 2005 60 00 | 2008 92 98 |
| 0207 14 91 | 0709 60 | 0811 90 50 | 1214 90 10 | 2005 90 10 | 2008 99 28 |
| 0207 26 91 | 0709 70 00 | 0811 90 75 | 1502 00 90 | 2005 90 50 | 2008 99 37 |
| 0207 27 91 | 0709 90 10 | 0811 90 80 | 1503 00 19 | 2006 00 99 | 2008 99 40 |
| 0207 35 91 | 0709 90 20 | 0811 90 85 | 1503 00 90 | 2007 10 91 | 2008 99 45 |
| 0207 36 89 | 0709 90 50 | 0811 90 95 | 1504 | 2007 10 99 | 2008 99 49 |
| 0208 10 11 | 0709 90 70 | 0812 10 00 | 1507 | 2008 11 92 | 2008 99 55 |
| 0208 10 19 | 0709 90 90 | 0812 90 40 | 1508 | 2008 11 94 | 2008 99 68 |
| 0208 20 00 | 0710 29 00 | 0812 90 50 | 1511 | 2008 11 96 | 2008 99 72 |
| 0208 30 00 | 0710 30 00 | 0812 90 60 | 1512 | 2008 11 98 | 2008 99 78 |
| 0208 40 10 | 0710 80 51 | 0812 90 99 | 1513 | 2008 19 19 | 2008 99 99 |
| 0208 40 90 | 0710 80 59 | 0813 10 00 | 1514 | 2008 19 93 | 2009 31 11 |
| 0208 50 00 | 0710 80 69 | 0813 20 00 | 1515 | 2008 19 95 | 2009 39 31 |
| 0208 90 10 | 0710 80 80 | 0813 30 00 | 1516 10 10 | 2008 19 99 | 2009 41 10 |
| 0208 90 55 | 0711 40 00 | 0901 12 00 | 1516 10 90 | 2008 40 11 | 2009 49 30 |
| 0208 90 60 | 0711 59 00 | 0901 21 00 | 1516 20 91 | 2008 40 21 | 2009 50 10 |
| 0208 90 95 | 0711 90 10 | 0901 22 00 | 1516 20 95 | 2008 40 29 | 2009 50 90 |
| 0210 91 00 | 0711 90 50 | 0901 90 90 | 1516 20 96 | 2008 40 39 | 2009 80 19 |
| 0210 92 00 | 0711 90 80 | 0902 10 00 | 1516 20 98 | 2008 40 51 | 2009 80 38 |
| 0210 93 00 | 0711 90 90 | 0904 12 00 | 1518 00 31 | 2008 40 59 | 2009 80 50 |
| 0210 99 10 | 0712 20 00 | 0904 20 10 | 1518 00 39 | 2008 40 71 | 2009 80 63 |
| 0210 99 31 | 0712 32 00 | 0904 20 90 | 1522 00 91 | 2008 40 79 | 2009 80 69 |
| 0210 99 39 | 0712 33 00 | 0907 00 00 | 1602 31 | 2008 40 91 | 2009 80 71 |
| 0210 99 59 | 0712 39 00 | 0910 40 13 | 1602 90 10 | 2008 40 99 | 2009 80 79 |
| 0210 99 79 | 0713 50 00 | 0910 40 19 | 1602 90 31 | 2008 50 11 | 2009 80 89 |
| 0210 99 80 | 0713 90 10 | | 1602 90 41 | 2008 50 11 | 2009 80 95 |
| 0407 00 90 | 0802 11 90 | | 1602 90 72 | 2008 60 31 | 2009 80 96 |
| 0410 00 00 | 0802 12 90 | | 1602 90 74 | 2008 60 39 | 2009 90 29 |
| 0601 10 | 0802 21 00 | | 1602 90 76 | 2008 60 51 | 2009 90 39 |
| 0601 20 | 0802 22 00 | | 1602 90 78 | 2008 60 59 | 2009 90 51 |
| 0602 | 0802 31 00 | | 1602 90 98 | 2008 60 61 | 2009 90 59 |
| 0603 | 0802 32 00 | | 1603 00 10 | 2008 60 69 | 2009 90 96 |
| 0604 | 0802 40 00 | | 1704 90 10 | 2008 60 71 | 2009 90 97 |
| 0701 10 00 | 0802 90 50 | | | 2008 60 79 | 2009 90 98 |
| 0701 90 10 | 0802 90 85 | | | 2008 60 91 | 2204 30 10 |
| | | | | 2008 60 99 | 2302 50 00 |
| | | | | 2008 80 11 | 2306 90 19 |
| | | | | 2008 80 31 | 2308 00 90 |
| | | | | 2008 80 39 | 2309 10 51 |
| | | | | | 2309 10 90 |
| | | | | | 2309 90 10 |
| | | | | | 2309 90 31 |
| | | | | | 2309 90 41 |
| | | | | | 2309 90 51 |

⁽¹⁾ Come definito dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione, del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1).

ALLEGATO A b)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Lettonia sono soggette alle concessioni sotto indicate (NPF = dazio della nazione più favorita)

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0102 90 05	Animali vivi della specie bovina domestica di peso non superiore a 80 kg	20	178 000 capi	0	⁽³⁾
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49	Animali vivi della specie bovina domestica di peso superiore a 80 kg ma non superiore a 300 kg	20	153 000 capi	0	⁽³⁾
ex 0102 90	Giovenche e vacche, non destinate alla macellazione, delle razze montane: grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau	6 % ad valorem	7 000 capi	0	⁽⁴⁾
0201	Carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina	esenzione	675	75	⁽⁸⁾
0202	Carni congelate di animali della specie bovina				
0206 10 95	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0206 29 91	Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, congelate, altre, pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0210 20	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate				
0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina				
0210 99 90	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie				
1602 50	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina				
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 11 90, 0203 12 90, 0203 19 90, 0203 21 90, 0203 22 90, 0203 29 90	esenzione	1 500	125	⁽⁵⁾ ⁽⁸⁾
0104 10 30	Animali vivi della specie ovina, agnelli (non ancora usciti dall'anno)	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾
0104 10 80	Animali vivi della specie ovina, altri				
0104 20 90	Animali vivi della specie caprina, altri				
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate				
0210 99 21	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, non disossate				
0210 99 29	Carni commestibili di animali delle specie ovina e caprina, disossate				
0210 99 60	Frattaglie commestibili di animali delle specie ovina e caprina				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0105, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0207 13 91, 0207 14 91, 0207 26 91, 0207 27 91, 0207 34 10, 0207 34 90, 0207 35 91, 0207 36 81, 0207 36 85, 0207 36 89	esenzione	755	65	(8)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	200	20	(8)
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	3 800	0	(8)
0403 10 1104-03 10 39	Iogurt non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao	esenzione	100	10	(8)
0403 90 1104-03 90 69	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta o di cacao				
0405 10 11	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg	esenzione	2 255	190	(8)
0405 10 19	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %, altro				
0405 10 30	Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %				
0405 10 50	Burro di siero di latte				
0405 10 90	Burro, altro				
0405 20 90	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % e inferiore a 80 %				
0405 90	Altre materie grasse provenienti dal latte				
0406	Formaggi e latticini	esenzione	5 000	500	(8)
0409 00 00	Miele naturale	esenzione	100	10	
ex 0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 15 maggio al 31 ottobre	esenzione	250	50	(7) (8)
0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	esenzione	60	5	
0704 90	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, altri	esenzione	550	50	
ex 0706 10 00	Carote, fresche o refrigerate	20	250	0	
0706 90	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati, altri	esenzione	200	20	
0707 00 05	Cetrioli, freschi o refrigerati	esenzione	500	50	(7)
0710 10 00	Patate, congelate	20	250	0	

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0712 90 50	Carote, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	esenzione	200	20	
0702 90 90	Altri ortaggi o legumi, miscele di ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati				
ex 0714 90 90	Topinambur, congelati o essiccati	esenzione	100	10	
0806 10 10	Uve da tavola, fresche	esenzione	illimitata		(7)
0808 10	Mele, fresche	esenzione	250	50	(7) (8)
0808 20 50	Pere, fresche (escluse pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre)	esenzione	illimitata		(7)
0809 20	Ciliegie, fresche	esenzione	illimitata		(7)
0809 40 05	Prugne, fresche	esenzione	illimitata		(7)
ex 0810 10 00	Fragole, fresche, dal 1° agosto al 14 giugno	esenzione	illimitata		(6)
0810 20	Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi	esenzione	illimitata		(6)
0810 30	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina, freschi	esenzione	illimitata		(6)
0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %	20	250	0	(6)
0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
0811 10 90	Fragole, congelate, altre	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 19	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina, congelati, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 31	Altri lamponi congelati	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 39	Altro ribes nero congelato	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 51	Altro ribes rosso congelato	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 59	Altre more di rovo o di gelso e more-lamponi congelate	esenzione	illimitata		(6)
0811 20 90	Altri, congelati	esenzione	illimitata		(6)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) (2)	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1001 10 00	Frumento (grano) duro	esenzione	26 000	2 600	(8)
1001 90 10	Spelta, destinata alla semina				
1001 90 91	Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				
1001 90 99	Altri				
1101 00 11	Farine di frumento (grano) duro	esenzione	9 000	900	(8)
1101 00 15	Farine di frumento (grano) tenero e di spelta				
1101 00 90	Farine di frumento segalato				
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro				
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta				
1103 20 60	Agglomerati in forma di pellets di frumento (grano)				
1002 00 00	Segala	esenzione	3 750	375	(8)
1102 10 00	Farina di segala	esenzione	1 250	125	(8)
1103 19 10	Semole e semolini di segala				
1103 20 10	Agglomerati in forma di pellets di segala				
1003 00	Orzo	esenzione	4 500	450	(8)
1102 90 10	Farina di orzo	esenzione	1 500	150	(8)
1103 19 30	Semole e semolini di orzo				
1103 20 20	Agglomerati in forma di pellets di orzo				
1004 00 00	Avena	esenzione	1 500	150	(8)
1102 90 30	Farina di avena	esenzione	500	50	(8)
1103 19 40	Semole e semolini di avena				
1103 20 30	Agglomerati in forma di pellets di avena				
ex 1104	Cereali altrimenti lavorati, esclusi i codici NC 1104 19 50 e NC 1104 23	esenzione	900	90	
1108 13 00	Fecola di patate	esenzione	500	0	
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	esenzione	180	15	(8)
1602 41	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Prosciutti e loro pezzi				
1602 42	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Spalle e loro pezzi				
1602 49	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: della specie suina: Altre, compresi i miscugli				

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio applicabile (% dazio NPF) ⁽²⁾	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1602 321602 - 39	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105: di galli e di galline Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: di volatili della voce 0105 diversi da galli e galline e diversi da tacchini	esenzione	120	10	⁽⁸⁾
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		⁽⁸⁾
ex 2001	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, esclusi i codici NC 2001 90 30, 2001 90 40, 2001 90 60, 2001 90 65 e 2001 90 91	esenzione	600	60	
ex 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelati, esclusi i codici NC 2005 20 10, 2005 70 e 2005 80 00	esenzione	300	30	
2009 71	Succhi di mela, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	esenzione	1 000	100	
ex 2009 79	Succhi di mela, di un valore Brix superiore a 20, esclusi i codici NC 2009 79 11 e 2009 79 91	esenzione	1 000	100	

⁽¹⁾ Indipendentemente dalle regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Quando esiste un dazio minimo NPF, il dazio minimo applicabile è uguale al dazio minimo NPF moltiplicato per la percentuale indicata in questa colonna.

⁽³⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania. Qualora le importazioni totali nella Comunità superino, per un dato anno, i 500 000 capi, la Comunità può prendere le misure di gestione necessarie per proteggere il mercato, indipendentemente da qualsiasi altro diritto concesso nell'ambito dell'accordo.

⁽⁴⁾ Il contingente relativo a questo prodotto è aperto per: Repubblica ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Ungheria, Polonia, Estonia, Lettonia e Lituania.

⁽⁵⁾ Esclusi i filetti presentati separatamente.

⁽⁶⁾ Regime dei prezzi minimi all'importazione figurante nell'allegato al presente allegato.

⁽⁷⁾ La riduzione si applica unicamente alla parte ad valorem del dazio.

⁽⁸⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non beneficiano di restituzioni all'esportazione.

Allegato dell'allegato A b)

Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione

1. I prezzi minimi all'importazione per i seguenti prodotti destinati alla trasformazione, originari della Lettonia, sono stabiliti come segue:

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo minimo all'importazione (EUR/t peso netto)
ex 0810 10	Fragole, fresche, destinate alla trasformazione	514
ex 0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco, destinato alla trasformazione	385
ex 0810 30 30	Ribes rosso, fresco, destinato alla trasformazione	233
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 11	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	750
ex 0811 10 19	Fragole congelate, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altre	576
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	750
ex 0811 10 90	Fragole congelate, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altre	576
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: frutto intero	995
ex 0811 20 19	Lamponi congelati, con aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri non superiore a 13 %: altri	796
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: frutto intero	995
ex 0811 20 31	Lamponi congelati, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altri	796
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	628
ex 0811 20 39	Ribes nero congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	448
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: senza picciolo	390
ex 0811 20 51	Ribes rosso congelato, senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti: altro	295

2. I prezzi minimi all'importazione, fissati al punto 1, vengono rispettati per ogni spedizione. Qualora il valore che figura su una dichiarazione doganale sia inferiore al prezzo minimo all'importazione, si riscuote un dazio compensativo pari alla differenza tra il prezzo minimo all'importazione e il valore che figura sulla dichiarazione in dogana.

3. Qualora l'evoluzione dei prezzi all'importazione di un determinato prodotto contemplato dal presente allegato indichi che i prezzi potrebbero scendere al di sotto dei prezzi minimi all'importazione in un futuro immediato, la Commissione europea ne informa le autorità lettoni per consentire loro di rimediare alla situazione.
4. Su richiesta della Comunità o della Lettonia, la commissione mista esamina il funzionamento del sistema o prevede la revisione del livello dei prezzi minimi all'importazione. Essa adotta, all'occorrenza, le decisioni opportune.
5. Per incoraggiare e promuovere lo sviluppo degli scambi, e nell'interesse reciproco di tutte le parti interessate, può essere organizzata una consultazione tre mesi prima di ciascuna campagna di commercializzazione nella Comunità. Alla riunione partecipano la Commissione e le organizzazioni di produttori europei dei prodotti in questione, da un lato, e le autorità, le organizzazioni di produttori e di esportatori di tutti i paesi esportatori associati, dall'altro.

Durante le consultazioni vengono discusse la situazione del mercato per quanto riguarda i frutti in bacche (compresi, in particolare, le previsioni in materia di produzione, la situazione delle scorte, l'evoluzione dei prezzi e un eventuale sviluppo del mercato), nonché le possibilità di adeguare l'offerta alla domanda.

Allegato B a)

I seguenti prodotti originari della Comunità beneficiano, all'atto dell'importazione in Lettonia, di un dazio preferenziale nullo senza limitazioni quantitative (dazio applicabile pari allo 0 % del dazio NPF)

| Codice NC |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 0101 10 | 0602 40 90 | 0801 | 1209 91 | 1702 90 30 | 2008 40 71 |
| 0101 90 | 0602 90 20 | 0802 | 1209 99 | 1702 90 50 | 2008 40 79 |
| 0102 10 | 0602 90 30 | 0803 00 | | 1702 90 60 | 2008 40 91 |
| 0102 90 90 | 0602 90 41 | 0804 | 1210 | 1702 90 71 | 2008 40 99 |
| 0103 10 00 | 0602 90 45 | 0805 | 1211 | 1702 90 75 | 2008 50 11 |
| 0104 10 10 | 0602 90 49 | 0806 | 1212 | 1702 90 79 | 2008 50 31 |
| 0104 20 10 | 0602 90 51 | 0807 | 1213 00 00 | 1702 90 80 | 2008 50 39 |
| 0104 20 90 | 0602 90 59 | 0808 20 50 | 1214 | 1702 90 99 | 2008 50 59 |
| 0105 | 0602 90 70 | 0808 20 90 | | 1801 00 00 | 2008 50 61 |
| 0106 | 0602 90 99 | 0809 10 00 | 1301 10 00 | 1802 00 00 | 2008 50 69 |
| 0205 | 0603 10 30 | 0809 20 05 | 1301 20 00 | 2001 90 10 | 2008 50 71 |
| 0206 80 10 | 0603 10 40 | 0809 20 95 | 1301 90 10 | 2001 90 20 | 2008 50 79 |
| 0206 80 91 | 0603 90 00 | 0809 30 10 | 1301 90 90 | 2001 90 65 | 2008 50 92 |
| 0206 80 99 | 0604 10 | 0809 30 90 | 1302 11 00 | 2001 90 70 | 2008 50 94 |
| 0206 90 10 | 0604 91 | 0809 40 05 | 1302 19 05 | 2001 90 75 | 2008 50 99 |
| 0206 90 91 | 0604 99 | 0809 40 90 | 1302 19 98 | 2001 90 85 | 2008 60 11 |
| 0206 90 99 | 0703 10 | 0810 20 10 | 1302 32 90 | 2001 90 91 | 2008 60 31 |
| 0208 20 00 | 0707 00 90 | 0810 20 90 | 1302 39 00 | 2003 20 00 | 2008 60 39 |
| 0208 90 10 | 0708 10 00 | 0810 40 | 1503 00 | 2003 90 00 | 2008 60 51 |
| 0208 90 20 | 0708 90 00 | 0810 50 00 | 1504 | 2004 90 50 | 2008 60 59 |
| 0208 90 40 | 0709 10 00 | 0810 90 | 1507 | 2004 90 91 | 2008 60 61 |
| 0208 90 55 | 0709 20 00 | 0811 | 1508 | 2004 90 98 | 2008 60 69 |
| 0208 90 60 | 0709 30 00 | 0812 | 1509 | 2005 10 00 | 2008 60 71 |
| 0208 90 95 | 0709 40 00 | 0813 | 1510 00 | 2005 60 00 | 2008 60 79 |
| 0210 91 00 | 0709 52 00 | 0814 00 00 | 1511 | 2005 70 10 | 2008 60 91 |
| 0210 92 00 | 0709 59 | 0901 | 1512 11 10 | 2005 70 90 | 2008 60 99 |
| 0210 93 00 | 0709 60 | 0902 | 1512 21 10 | 2005 90 10 | 2008 70 11 |
| 0210 99 31 | 0709 70 00 | 0903 00 00 | 1512 21 90 | 2005 90 50 | 2008 70 31 |
| 0210 99 39 | 0709 90 10 | 0904 | 1512 29 10 | 2006 00 10 | 2008 70 39 |
| 0210 99 59 | 0709 90 20 | 0905 00 00 | 1512 29 90 | 2006 00 91 | 2008 70 59 |
| 0210 99 71 | 0709 90 31 | 0906 | 1513 | 2006 00 99 | 2008 70 61 |
| 0210 99 79 | 0709 90 40 | 0907 00 00 | 1514 | 2007 10 91 | 2008 70 69 |
| 0210 99 80 | 0709 90 50 | 0908 | 1515 | 2007 10 99 | 2008 70 71 |
| 0210 99 90 | 0709 90 70 | 0909 | 1516 | 2007 91 90 | 2008 70 79 |
| 0402 29 11 | 0709 90 90 | 0910 | 1518 00 31 | 2007 99 93 | 2008 70 92 |
| 0408 11 20 | 0710 29 00 | 1005 | 1518 00 39 | 2008 11 92 | 2008 70 94 |
| 0408 19 20 | 0710 30 00 | 1006 | 1522 00 31 | 2008 11 94 | 2008 80 11 |
| 0408 91 20 | 0710 80 10 | 1007 00 | 1522 00 39 | 2008 11 96 | 2008 80 31 |
| 0408 99 20 | 0710 80 51 | 1008 30 00 | 1522 00 91 | 2008 11 98 | 2008 80 39 |
| 0410 00 00 | 0710 80 59 | 1102 20 | 1522 00 99 | 2008 20 39 | 2008 92 |
| 0501 00 00 | 0710 80 69 | 1102 30 | 1602 90 10 | 2008 20 51 | 2008 99 |
| 0502 | 0710 80 80 | 1103 13 | 1602 90 31 | 2008 20 59 | 2009 31 11 |
| 0503 00 00 | 0710 80 85 | 1103 19 50 | 1602 90 41 | 2008 20 71 | 2009 39 31 |
| 0504 00 00 | 0711 20 10 | 1103 20 40 | 1602 90 72 | 2008 20 79 | 2009 41 10 |
| 0505 | 0711 20 90 | 1103 20 50 | 1602 90 74 | 2008 20 91 | 2009 49 30 |
| 0506 | 0711 30 00 | 1104 19 50 | 1602 90 76 | 2008 20 99 | 2009 50 10 |
| 0507 | 0711 40 00 | 1104 23 10 | 1602 90 78 | 2008 30 11 | 2009 50 90 |
| 0508 00 00 | 0711 90 10 | 1106 10 00 | 1602 90 80 | 2008 30 31 | 2009 80 19 |
| 0509 00 | 0711 90 50 | 1106 30 10 | 1602 90 88 | 2008 30 39 | 2009 80 38 |
| 0510 00 00 | 0711 90 80 | 1106 30 90 | 1602 90 98 | 2008 30 51 | 2009 80 50 |
| 0511 | 0711 90 90 | 1107 | 1603 00 10 | 2008 30 55 | 2009 80 63 |
| 0601 | 0712 20 00 | 1201 00 | 1603 00 80 | 2008 30 59 | 2009 80 69 |
| 0602 10 10 | 0712 32 00 | 1202 | 1702 11 | 2008 30 71 | 2009 80 71 |
| 0602 10 90 | 0712 33 00 | 1203 00 00 | 1702 20 | 2008 30 75 | 2009 80 79 |
| 0602 20 10 | 0712 39 00 | 1204 00 | 1702 30 | 2008 30 90 | 2009 80 89 |
| 0602 20 90 | 0712 90 11 | 1205 | 1702 40 | 2008 40 11 | 2009 80 95 |
| | 0713 | 1206 00 | 1702 60 | 2008 40 21 | |
| | 0714 20 10 | 1207 | | 2008 40 29 | |
| | 0714 20 90 | 1208 | | 2008 40 39 | |
| | 0714 90 90 | 1209 10 00 | | 2008 40 51 | |
| | | 1209 21 00 | | 2008 40 59 | |
| | | 1209 29 50 | | | |
| | | 1209 29 60 | | | |
| | | 1209 30 00 | | | |

| Codice NC |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2009 80 96 | 2009 90 96 | 2301 20 00 | 2306 49 00 | 2307 00 11 | 2309 10 51 |
| 2009 80 99 | 2009 90 97 | 2304 00 00 | 2306 50 00 | 2307 00 90 | 2309 10 90 |
| 2009 90 19 | 2009 90 98 | 2305 00 00 | 2306 60 00 | 2308 00 11 | 2309 90 10 |
| 2009 90 29 | 2204 21 | 2306 10 00 | 2306 70 00 | 2308 00 40 | 2309 90 31 |
| 2009 90 39 | 2204 29 | 2306 20 00 | 2306 90 11 | 2308 00 90 | 2309 90 41 |
| 2009 90 51 | 2204 30 10 | 2306 30 00 | 2306 90 19 | 2309 10 11 | 2309 90 51 |
| 2009 90 59 | 2301 10 00 | 2306 41 00 | 2306 90 90 | 2309 10 31 | 2401 |

ALLEGATO B b)

Le importazioni in Lettonia dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile ‰	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0102 90	– Altri, esclusi il codice NC 0102 90 900	24	illimitata		
0103 91	-- di peso inferiore a 50 kg:	36	illimitata		
0103 92	-- di peso uguale o superiore a 50 kg:	36	illimitata		
0104 10 30	---- Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	esenzione	illimitata		(2)
0104 10 80	---- Altri				
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate, escluso il codice 0204 43 10				
0210 99 21	----- non disossate				
0210 99 29	----- disossate				
0210 99 60	----- delle specie ovina o caprina				
1502 00 90	– Altri				
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	esenzione	1 400	140	(2)
0202	Carni congelate di animali della specie bovina, congelate				
1602 50	– della specie bovina				
ex 0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate, escluso il codice NC 0201 30	24	illimitata		
0201 30	– disossate	30	illimitata		
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	24	illimitata		
0206 10 91	--- Fegati	esenzione	1 100	110	(2)
0206 10 95	--- Pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0206 10 99	--- altre				
0206 21 00	-- Lingue				
0206 22 00	-- Fegati				
0206 29 91	---- Pezzi detti «onglets» e «hampes»				
0206 29 99	---- altre				
0210 20 10	-- non disossate				
0210 20 90	-- disossate				
0210 99 51	----- Pezzi detti «onglets» e «hampes»				
ex 0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0203 19 15, 0203 19 59, 0203 19 90, 0203 29 15, 0203 29 59, 0203 29 90	esenzione	2 640	220	(2)

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate	80 % di NPF	illimitata		
0206 10 100	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	5	50		
0206 29 100	-- destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici				
0206 30	- della specie suina, fresche o refrigerate:				
0206 41	-- Fegati				
0206 49	-- altre				
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	esenzione	6 360	530	(2)
ex 0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105, escluso il codice NC 0207 27	24	illimitata		
0207 27	-- Pezzi e frattaglie, congelati	20	illimitata		
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i codici NC 0208 20, 0208 90	12	illimitata		
0209	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati	5	250		
0210 11	-- Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	12	illimitata		
0210 12	-- Pancette (ventresche) e loro pezzi	12	illimitata		
0210 19	-- altre	12	illimitata		
0210 20	- Carni di animali della specie bovina	12	illimitata		
0210 99 10	----- di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	12	illimitata		
0210 99 21	----- non disossate	12	illimitata		
0210 99 29	----- disossate	12	illimitata		
0210 99 41	----- Fegati	12	illimitata		
0210 99 49	----- altre	12	illimitata		
0210 99 51	----- Pezzi detti «onglets» e «hampes»	12	illimitata		
0210 99 60	----- delle specie ovina o caprina	12	illimitata		
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	esenzione	500	50	(2)
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	24	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, escluso il codice NC 0402 29 110	esenzione	1 000	0	(2)
0402 10	-- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 1,5 %	24	illimitata		
0402 21	-- senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	24	illimitata		
0402 29	-- altri, escluso il codice NC 0102 29 110	12	illimitata		
0402 91	-- senza aggiunta di zuccheri o altri dolcificanti	24	illimitata		
0402 99	-- altri	24	illimitata		
0403 10 110	----- inferiore o uguale a 3 %	esenzione	100	10	(2)
0403 10 130	----- superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %				
0403 10 190	----- superiore a 6 %				
0403 10 310	----- inferiore o uguale a 3 %				
0403 10 330	----- superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %				
0403 10 390	----- superiore a 6 %				
0403 90 110	----- inferiore o uguale a 1,5 %				
0403 90 130	----- superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %				
0403 90 190	----- superiore a 27 %				
0403 90 310	----- inferiore o uguale a 1,5 %				
0403 90 330	----- superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %				
0403 90 390	----- superiore a 27 %				
0403 90 510	----- inferiore o uguale a 3 %				
0403 90 530	----- superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %				
0403 90 590	----- superiore a 6 %				
0403 90 610	----- inferiore o uguale a 3 %				
0403 90 630	----- superiore a 3 % e inferiore o uguale a 6 %				
0403 90 690	----- superiore a 6 %				
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	0	100	10	(2)
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove	10	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0405 10 110	---- in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg	esenzione	500	50	(2)
0405 10 190	---- altro				
0405 10 300	--- Burro ricombinato				
0405 10 500	--- Burro di siero di latte				
0405 10 900	-- altro				
0405 20 900	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % e inferiore a 80 %				
0405 90 100	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale a 0,5 %				
0405 90 900	-- altri				
0405 10	- Burro	29	illimitata		
0405 20 900	-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 75 % e inferiore a 80 %	29			
0405 90	- altri	29			
0406	Formaggi e latticini	esenzione	1 000	100	(2)
0407 00 110	--- di tacchine o di oche	0	illimitata		
0407 00 190	--- altri	0			
0407 00 300	-- altri	30			
0407 00 900	- altri	30			
0408 11 800	--- altri	10	illimitata		
0408 19 810	---- liquidi	10			
0408 19 890	---- altri, compresi congelati	10			
0408 91 800	--- altri	10			
0408 99 800	--- altri	10			
0409 00 00	Miele naturale	10	illimitata		
0602 30 000	- Rododendri e azalee, anche innestati	10	illimitata		
0602 40 100	-- non innestati	10			
0602 90 100	-- Bianco di funghi (micelio)	10			
0602 90 910	----- Piante da fiori con boccioli o fiorite, escluse le cactacee	10			
0603 10 100	-- Rose				
ex 0603 10 100	-- dal 1° giugno al 31 ottobre	10	illimitata		
ex 0603 10 100	-- dal 1° novembre al 31 maggio	0,5	4,3		
0603 10 200	-- Garofani				
ex 0603 10 200	-- dal 1° giugno al 31 ottobre	10	13		
ex 0603 10 200	-- dal 1° novembre al 31 maggio	0,5	30		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0603 10 500	-- Crisantemi				
ex 0603 10 500	-- dal 1° giugno al 31 ottobre	10	illimitata		
ex 0603 10 500	-- dal 1° novembre al 31 maggio	0,5	2,8		
ex 0603 10 800	-- Altri, esclusi gigli e fresie, dal 1° giugno al 31 ottobre	0	illimitata		
ex 0603 10 800	-- Gigli, dal 1° giugno al 31 ottobre	10	illimitata		
ex 0603 10 800	-- Fresie, dal 1° giugno al 31 ottobre	10	illimitata		
0701	Patate, fresche o refrigerate				
0701 10 00	- da semina	esenzione	500		
0701 90	- altre	24	illimitata		
ex 0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 14 maggio	esenzione	3 600	300	(2)
ex 0702 00	Pomodori, freschi o refrigerati				
0702 00 002	- dal 15 maggio al 31 maggio	10	illimitata		
0702 00 003	- dal 1° giugno al 30 giugno	24	illimitata		
0702 00 004	- dal 1° luglio al 31 agosto	16	illimitata		
0702 00 005	- dal 1° settembre al 31 ottobre	10	illimitata		
0703 90 00	- Porri e altri ortaggi agliacei	10	illimitata		
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati	10	280		
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Chicorium spp.</i>), fresche o refrigerate	10	illimitata		
0706	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati				
0706 10 00	- Carote e navoni	24	illimitata		
0706 90	- altri	0,5	150		
ex 0707 00	Cetrioli, freschi o refrigerati, dal 1° novembre al 30 aprile	0,5	350		
ex 0707 00	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati				
0707 00 05	- Cetrioli				
0707 00 053	-- dal 1° maggio al 30 giugno	4	illimitata		
0707 00 054	-- dal 1° luglio al 30 settembre	10	illimitata		
0707 00 055	-- dal 1° ottobre al 31 ottobre	10	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
0708 20 00	– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	15	illimitata		
0709 51 00	– – Funghi del genere Agaricus	10	illimitata		
0709 90 39	– – – altre	0,5			
0709 90 60	– – Granturco dolce	0,5			
0710 10 00	– Patate	10	illimitata		
0710 21 00	– – Piselli (Pisum sativum)	10			
0710 22 00	– – Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.)	10			
0710 80 61	– – – Funghi del genere Agaricus	10			
0710 80 70	– – Pomodori	10			
0710 80 95	– – altri	10			
0710 90 00	– Miscele di ortaggi o di legumi	10			
0711 51 00	– – Funghi del genere Agaricus	0,5	illimitata		
0711 59 00	– – altri	0,5			
0712 31 000	– – Funghi del genere Agaricus	10	illimitata		
0712 90 050	– – Patate, anche tagliate in pezzi o a fette ma non altrimenti preparate	10			
0712 90 190	– – – altro	10			
0712 90 300	– – Pomodori	10			
0712 90 500	– – Carote	10			
0712 90 900	– – altri	10			
0714 10 100	– – Pellets ottenuti a partire da farine e semolini	0,5	illimitata		
0714 10 910	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	0,5			
0714 10 990	– – – altri	0,5			
0714 90 110	– – – dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi	0,5			
0714 90 190	– – – altri	0,5			
ex 0808 10	Mele, dal 1° gennaio al 31 luglio, escluse mele da sidro	0	illimitata		(?)
ex 0808 10	Mele, dal 1° agosto al 31 dicembre, escluse mele da sidro	15	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
ex 0810 10 00	– Fragole, dal 1° agosto al 14 giugno	0	illimitata		
ex 0810 10 00	– Fragole, dal 15° giugno al 31 luglio	10	illimitata		
ex 0810 30	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina, dal 1° luglio al 31 luglio	10	illimitata		
ex 0810 30	– Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), e uva spina, dal 1° agosto al 30 giugno	esenzione	illimitata		
1001 10 00	– Frumento (grano) duro	esenzione	19 000	1 900	(2)
1001 90 10	– – Spelta, destinata alla semina				
1001 90 91	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				
1001 90 99	– – – – altri				
1001 90 10	– – Spelta, destinata alla semina	22	illimitata		
1001 90 91	– – – Frumento (grano) tenero e frumento segalato, destinati alla semina				
1001 90 911	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1001 90 912	– – – – Sementi della categoria Pickled Elite e con tasso di accrescimento I	0			
1001 90 919	– – – – altri	22			
1001 90 990	– – – altri	22			
1002 00 00	Segala	esenzione	7 500	750	(2)
1002 00 00	Segala		illimitata		
1002 00 001	– Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1002 00 002	– Sementi della categoria Pickled Elite e con tasso di accrescimento I	0			
1002 00 009	– altra	45			
1003 00	Orzo	esenzione	7 500	750	(2)
1003 00 10	– destinato alla semina				
1003 00 90	– altro				
1003 00	Orzo		illimitata		
1003 00 10	– destinato alla semina				
1003 00 101	– – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1003 00 102	– – Sementi della categoria Pickled Elite e con tasso di accrescimento I	0			
1003 00 109	– – altro	45			
1003 00 900	– altro	45			
1004 00 00	Avena	esenzione	2 250	225	(2)
1004 00 00	Avena		illimitata		
1004 00 001	– Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1004 00 002	– Sementi della categoria Pickled Elite e con tasso di accrescimento I	0			
1004 00 009	– altra	45			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1008 90 10	-- Triticale		illimitata		
1008 90 101	--- Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1008 90 109	--- altri	22			
1008 90 900	-- altri	0,5			
1101 00 11	-- di frumento (grano) duro	esenzione	6 000	600	(2)
1101 00 15	-- di frumento (grano) tenero e di spelta				
1101 00 90	- di frumento segalato				
1103 11 10	--- di frumento (grano) duro				
1103 11 90	--- di frumento (grano) tenero e di spelta				
1103 20 60	-- di frumento (grano)				
1101 00	Farine di frumento (grano) o di frumento segalato				
	- di frumento (grano)				
1101 00 110	-- di frumento (grano) duro	0	illimitata		
1101 00 150	-- di frumento (grano) tenero e di spelta	35	illimitata		
1101 00 900	- di frumento segalato	35	illimitata		
1102 10 00	- Farina di segala	esenzione	2 500	250	(2)
1103 19 10	--- di segala				
1103 20 10	-- di segala				
1102 10 00	- Farina di segala	45	illimitata		
1102 90	- altre	45			
1102 90 10	-- Farina di orzo	esenzione	2 500	250	(2)
1103 19 30	--- di orzo				
1103 20 20	-- di orzo				
1102 90 30	-- Farina di avena	esenzione	750	75	(2)
1103 19 40	--- di avena				
1103 20 30	-- di avena				
1103	Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali, esclusi i codici NC 1103 13, 1103 19 50, 1103 20 40, 1103 20 50	45	illimitata		
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, esclusi i codici NC 1104 19 50, 1104 19 91, 1104 23 10	45	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	45	illimitata		
1106 20	– di sago, di radici o tuberi della voce 0714	45	illimitata		
1108	Amidi e fecole; inulina, escluso il codice NC 1108 12 00	13	illimitata		
1209	Semi, frutti e spore da sementa		illimitata		
	– Semi da foraggio, diversi dai semi di barbabietole				
1209 22	– – di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)				
1209 22 10	– – – Trifoglio violetto (<i>Trifolium pratense</i> L.)				
1209 22 101	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 22 109	– – – – altri	50			
1209 22 80	– – – – altri				
1209 22 801	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 22 809	– – – – altri	50			
1209 23	– – di festuca				
1209 23 110	– – – Paleo (<i>Festuca pratensis</i> Huds.)	50			
1209 23 15	– – – Festuca rossa (<i>Festuca rubra</i> L.)				
1209 23 151	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 23 159	– – – – altri	50			
1209 23 800	– – – – altri	50			
1209 24 00	– – i fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)				
1209 24 001	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 24 009	– – – – altri	50			
1209 25	– – di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.):				
1209 25 10	– – – Loglio d'Italia (<i>Lolium multiflorum</i> Lam.)				
1209 25 101	– – – – Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 25 109	– – – – altri	50			
1209 25 90	– – – Loglio inglese (<i>Lolium perenne</i> L.)				

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile ‰	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1209 25 901	----- Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 25 909	----- altri	50			
1209 26 00	-- di fleolo (coda di topo)				
1209 26 001	----- Sementi delle categorie Super Elite o superiori	0			
1209 26 009	---- altri	50			
1209 29	-- altri				
1209 29 10	--- Vecce; spannocchina (<i>Poa trivialis</i> L.) e fienarola da palude (<i>Poa palustris</i> L.); gramigna perenne (<i>Dactylis glomerata</i> L.); agrostide (<i>Agrostides</i>)				
1209 29 101	----- Sementi delle categorie Super Elite o superiori di vecce, gramigna perenne e agrostide destinate alla semina	0			
1209 29 109	----- altri	50			
1209 29 80	--- altri	0			
1501 00	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	10	illimitata		
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi	0,5			
1502 00 10	- destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana	10	650		
1502 00 90	- altri		illimitata		
1512 11 91	----- di girasole	0,5	illimitata		
1512 11 99	----- di cartamo	0,5	illimitata		
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	esenzione	1 200	100	(2)
1602 31	-- di tacchino				
1602 32	-- di galli e di galline				
1602 39	-- altre				
1602 41	-- Prosciutti e loro pezzi				
1602 42	-- Spalle e loro pezzi				
1602 49	-- altre, compresi i miscugli				

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio ad valorem applicabile ‰	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
1602 10 00	– Preparazioni omogeneizzate	14	150		
1602 20	– di fegato di qualsiasi animale				
1602 90 510	----- contenenti carne e/o frattaglie della specie suina domestica				
1602 90 610	----- non cotte; miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte				
1602 90 690	----- altri				
1701 11	-- Zuccheri di canna				
1701 11 10	--- destinati ad essere raffinati				
1701 11 101	--- Zuccheri greggi di canna destinati alla trasformazione	0	illimitata		
1701 11 109	---- altri	Ls/kg 0,1			
1701 11 90	--- altri				
1701 11 901	---- Zuccheri greggi di canna	0			
1701 11 909	---- altri	Ls/kg 0,1			
1701 12	-- Zuccheri di barbabietola				
1701 12 100	--- destinati ad essere raffinati	Ls/kg 0,1			
1701 12 90	--- altri				
1701 12 901	---- Zuccheri greggi di barbabietola	0			
1701 12 909	---- altri	Ls/kg 0,1			
	– altri				
1701 91 000	-- con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,5			
1701 99	-- altri				
1701 99 100	--- Zuccheri bianchi	Ls/kg 0,1			
1701 99 90	--- altri				
1701 99 901	---- Zuccheri di canna	0			
1701 99 909	---- altri	Ls/kg 0,1			
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	esenzione	illimitata		(²)
2001 10 00	– Cetrioli e cetriolini	10	illimitata		
2001 90 50	-- Funghi	10			
2001 90 930	-- Cipolle	10			
2001 90 96	-- altri	10			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2002 10	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluso il codice NC 2002 10 901 - Pomodori, interi o in pezzi	esenzione	360	30	(2)
2002 10 100	-- pelati				
2002 10 90	-- altri				
2002 10 909	--- altri				
2002 10	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, escluso il codice NC 2002 10 901 - Pomodori, interi o in pezzi	10	illimitata		
2002 10 100	-- pelati				
2002 10 90	-- altri				
2002 10 901	--- Concentrato di pomodoro				
2002 10 909	--- altri				
2002 90	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico - altri	10	illimitata		
2003 10	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico - Funghi	10	illimitata		
2006 00 310	--- Ciliegie	0,5	illimitata		
2006 00 350	--- Frutta tropicali e noci tropicali	0,5			
2006 00 380	--- altre	0,5			
2007 91	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti -- di agrumi, escluso il codice NC 2007 91 90	0,5	illimitata		
2007 99	-- altre, escluso il codice NC 2007 99 93	15			
2008 20 11	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 17 %	0,5			
2008 20 31	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 19 %	0,5			
2008 30 19	----- altri	0,5			
2008 40 19	----- altri	0,5			
2008 40 31	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,5			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2008 50 19	---- altri	0,5			
2008 50 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,5			
2008 60 19	---- altri	0,5			
2008 70 19	----- altri	0,5			
2008 70 51	---- aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 15 %	0,5			
2008 80 19	---- altri	15			
2008 80 50	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	15			
2008 80 70	--- con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore ad 1 kg	15			
2008 80 91	---- superiore o uguale a 4,5 kg	15			
2008 80 99	---- inferiore a 4,5 kg	15			
	– Succhi di arancia		illimitata		
2009 11	-- congelati, escluso il codice NC 2009 11 11	0,5			
2009 12 00	-- non congelati, di un valore Brix inferiore o uguale a 20	0,5			
2009 19	– altri, escluso il codice NC 2009 19 91	0,5			
	– Succhi di pompelmo o di pomelo				
2009 21 00	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	0,5			
2009 29	-- altri, escluso il codice NC 2009 29 11	0,5			
	– Succhi di altri agrumi				
2009 31	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	0,5			
2009 39	-- altri, esclusi i codici NC 2009 39 11 e 2009 39 31	0,5			
	– Succhi di ananasso				
2009 41	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20, escluso il codice NC 2009 41 10	0,5			
2009 49	-- altri, escluso il codice NC 2009 49 11	0,5			
	– Succhi di uva (compresi i mosti di uva)				
2009 61	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 30	0,5			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2009 69	-- altri - Succhi di mela	0,5			
2009 71	-- di un valore Brix inferiore o uguale a 20	15			
2009 79	-- altri	15			
2009 80 11	---- di valore uguale o inferiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto	0,5			
2009 80 32	----- Succhi di frutti della passione e guaiave	0,5			
2009 80 33	----- Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	0,5			
2009 80 350	----- altri	0,5			
2009 80 36	----- Succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 80 61	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	0,5			
2009 80 73	----- Succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 80 83	----- Succhi di frutti della passione e guaiave	0,5			
2009 80 84	----- Succhi di manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya	0,5			
2009 80 86	----- altri	0,5			
2009 80 88	----- Succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 80 97	----- Succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 90 11	---- di valore uguale o inferiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto	0,5			
2009 90 21	---- di valore uguale o inferiore a 30 EUR per 100 kg di peso netto	0,5			
2009 90 31	---- di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto e aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	0,5			
2009 90 41	----- con zuccheri addizionati	0,5			
2009 90 49	----- altri	0,5			
2009 90 71	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati superiore a 30 %	0,5			
2009 90 73	----- aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati uguale o inferiore a 30 %	0,5			
2009 90 79	----- senza zuccheri addizionati	0,5			

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2009 90 92	----- Miscugli di succhi di frutta tropicali	0,5			
2009 90 94	----- altri	0,5			
2009 90 95	----- Miscugli di succhi di frutta tropicali	0,5			
2204 10	- Vini spumanti: -- con titolo alcolometrico effettivo uguale o superiore a 8,5 % vol		illimitata		
2204 10 11	--- Champagne	5			
2204 10 19	--- altri -- altri	10			
2204 10 91	--- Asti spumante	10			
2204 10 99	--- altri	10			
2204 30	- Altri mosti di uva, escluso il codice NC 2204 30 10	15			
2209	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	0,5	illimitata		
2302	Crusche, staccature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi		illimitata		
2302 10	- di granturco	45			
2302 20	- di riso	45			
2302 40	- di altri cereali	45			
2302 50 00	- di legumi	45			
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio - Fecce di vino				
2307 00 19	-- altri	0,5	illimitata		
2308 00 19	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove - Vinaccia -- altri	0,5	illimitata		

Codice NC	Designazione delle merci (1)	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali		illimitata		
2309 10	- Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto				
	-- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari				
	--- contenenti amido o fecola, o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina				
	---- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 %				
2309 10 130	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,5			
2309 10 150	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	0,5			
2309 10 190	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	0,5			
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 %				
2309 10 330	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,5			
2309 10 390	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	0,5			
	----- aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 %				
2309 10 530	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	0,5			
2309 10 590	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	0,5			
2309 10 700	--- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	0,5			
2309 90	- altri				
2309 90 200	-- Prodotti di cui alla nota complementare 5 del presente capitolo -- altri --- contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, malto-destrina o sciroppo di malto-destrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99 e delle sottovoci 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari ---- contenenti amido o fecola o glucosio o malto-destrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di malto-destrina ----- non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie, inferiore o uguale a 10 %	15			

Codice NC	Designazione delle merci ⁽¹⁾	Aliquota del dazio ad valorem applicabile %	Quantità annuale dall'1.7.2002 al 30.6.2003 (in tonnellate)	Incremento annuo dall'1.7.2003 (in tonnellate)	Disposizioni specifiche
2309 90 330	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15			
2309 90 350	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %	15			
2309 90 390	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %	15			
2309 90 430	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15			
2309 90 490	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15			
2309 90 530	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10 % e inferiore a 50 %	15			
2309 90 590	----- aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %	15			
2309 90 70	----- non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né malto-destrina o sciroppo di malto-destrina e contenenti prodotti lattiero-caseari				
2309 90 701	----- contenenti il 30 % o più di prodotti lattiero-caseari	0			
2309 90 709	----- altri	15			
2309 90 910	----- Polpe di barbabietole melassate	15			
2309 90 930	----- Premiscele	15			
2309 90 950	----- aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 %, su supporto organico o inorganico	15			
2309 90 97	----- altre				
2309 90 971	----- Lisina concentrata liquida destinata all'alimentazione animale, avente tenore, in peso, di monocloridrato di lisina, allo stato secco, uguale o superiore a 30 %	0			
2309 90 979	----- altri	15			
2401 30 000	- Cascami di tabacco	0,5	illimitata		

⁽¹⁾ La descrizione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC. Laddove vengono indicati ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

⁽²⁾ Questa concessione si applica soltanto ai prodotti che non fruiscono di alcuna sovvenzione all'esportazione.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2004

che modifica la decisione 2003/231/CE relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione internazionale per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali (Convenzione di Kyoto)

(2004/485/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto di cui all'articolo 133 e all'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2003/231/CE ⁽¹⁾ autorizza l'adesione della Comunità europea al protocollo di emendamento della convenzione di Kyoto, esclusa l'appendice III, e precisa che il deposito dello strumento di adesione della Comunità avviene contestualmente al deposito degli strumenti di adesione degli Stati membri.
- (2) È possibile che non tutti gli Stati membri abbiano terminato le loro procedure nazionali di ratificazione entro il 30 aprile 2004.
- (3) Alcuni degli Stati che aderiscono il 1° maggio 2004 all'Unione europea conformemente al trattato di adesione del 2003, hanno già depositato presso il segretariato generale del Consiglio di cooperazione doganale i loro strumenti di adesione al protocollo di emendamento della convenzione di Kyoto, incluse le appendici I e II.
- (4) È necessario evitare una situazione giuridica in cui taluni Stati membri della Comunità sarebbero membri di una convenzione internazionale, cui la Comunità non avrebbe, essa stessa, ancora aderito, mentre le disposizioni di tale convenzione fanno perlopiù parte delle competenze esclusive della Comunità.

- (5) La decisione 2003/231/CE dovrebbe essere modificata in conseguenza,

DECIDE:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 1, della decisione 2003/231/CE la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Tale deposito avviene il 30 aprile 2004 contestualmente al deposito degli strumenti di adesione degli Stati membri che hanno concluso le loro procedure nazionali di adesione in tale data»

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

⁽¹⁾ GU L 86 del 3.4.2003, pag. 21.

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 26 aprile 2004****che concede a Cipro, a Malta e alla Polonia talune deroghe temporanee alla direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche**

(2004/486/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (di seguito: «l'atto di adesione del 2003»), in particolare l'articolo 55,

viste le richieste presentate da Cipro, da Malta e dalla Polonia,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ⁽¹⁾, gli Stati membri devono provvedere affinché entro il 31 dicembre 2006 venga raggiunto un tasso di raccolta separata di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 kg in media per abitante all'anno.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE fissa alcuni obiettivi minimi per il recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e per il reimpiego e il riciclaggio di componenti, materiali e sostanze. Gli Stati membri devono provvedere affinché i produttori raggiungano tali obiettivi entro il 31 dicembre 2006.
- (3) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1 della direttiva 2002/96/CE, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 13 agosto 2004. Tuttavia, l'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2002/96/CE stabilisce che la Grecia e l'Irlanda che, complessivamente, a causa di carenze di infrastrutture di riciclaggio, di circostanze geografiche come la presenza di un gran numero di piccole isole o di zone rurali e di montagna, della bassa densità di popolazione e del basso livello di consumo di apparecchiature elettriche ed elettroniche, non sono in grado di raggiungere l'obiettivo di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, o gli obiettivi di recupero di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti ⁽²⁾, possono chiedere una proroga del termine di cui a detto articolo, possono prorogare le scadenze previste dall'articolo 5, paragrafo 5, e dall'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE fino a 24 mesi.
- (4) In forza dell'articolo 55 dell'atto di adesione del 2003, Cipro, Malta e la Polonia hanno chiesto periodi transitori in relazione ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE. Malta ha addotto come motivi le sue carenze di infrastrutture di riciclaggio, la bassa quantità di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i vincoli dovuti alla sua situazione di paese piccolo e geograficamente isolato, caratterizzato da un mercato locale di dimensioni limitate e da un'elevata densità di popolazione con conseguenti problemi di utilizzazione del territorio, nonché di importatore netto di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Cipro e la Polonia hanno addotto come motivi le carenze di infrastrutture di riciclaggio e la bassa densità di popolazione. La Polonia ha inoltre addotto la proporzione elevata di zone rurali.

⁽¹⁾ GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata dalla direttiva 2003/108/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 106).

⁽²⁾ GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

- (5) Detti motivi giustificano la concessione a Cipro, a Malta e alla Polonia di una proroga di 24 mesi dei termini summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Cipro, Malta e la Polonia sono autorizzate a prorogare di 24 mesi i termini di cui all'articolo 5, paragrafo 5, primo comma, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Malta e la Repubblica di Polonia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. WALSH

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

**POSIZIONE COMUNE 2004/487/PESC DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
concernente ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

Articolo 1

- (1) Il 22 dicembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1521(2003) con la quale il Consiglio di sicurezza rivede la propria azione in virtù del capitolo VII, ponendo un termine alle misure stabilite nella risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite UNSCR 1343(2001) e risoluzioni correlate e stabilendo misure restrittive rivedute da imporre nei confronti della Liberia.
- (2) Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/137/PESC⁽¹⁾ concernente misure restrittive nei confronti della Liberia.
- (3) Il 12 marzo 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione UNSCR 1532(2004) con la quale ha disposto il congelamento dei fondi, delle altre attività finanziarie e delle risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da Charles Taylor, Jewell Howard Taylor e Charles Taylor Jr. e/o dalle altre persone indicate dal Comitato istituito in virtù della risoluzione 1521(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compresi i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche detenuti dalle entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi, ovvero dalle persone che agiscono per conto o su incarico di questi, indicate dal Comitato istituito in virtù della suddetta risoluzione UNSCR 1521.
- (4) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha affermato che valuterà l'eventualità di mettere a disposizione del governo liberiano i fondi e le risorse economiche congelati in virtù della risoluzione UNSCR 1532(2004), e le relative modalità con cui ciò sia fattibile, una volta che il governo avrà instaurato un meccanismo trasparente di contabilità e di revisione dei conti per assicurare un uso responsabile delle entrate pubbliche a diretto beneficio della popolazione liberiana.
- (5) È necessaria un'azione della Comunità per attuare talune misure,

1. Alle condizioni stabilite nella risoluzione UNSCR 1532(2004) sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, dall'ex presidente liberiano Charles Taylor, dai suoi stretti familiari, in particolare Jewell Howard Taylor e Charles Taylor Jr., dagli alti funzionari dell'ex regime di Taylor e da qualsiasi persona fisica ad essi associata, compresi i fondi, le altre attività finanziarie e le risorse economiche detenuti dalle entità possedute o controllate, direttamente o indirettamente, dagli stessi, ovvero dalle persone che agiscono per conto o su incarico di questi, indicate dal Comitato istituito in virtù del paragrafo 21 della risoluzione UNSCR 1521 (2003) (di seguito «il Comitato»).

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui al paragrafo 1.

3. Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono:

- a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;
- b) esclusivamente per il pagamento di onorari ragionevoli e per il rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
- c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

a condizione che la relativa autorità competente abbia comunicato al Comitato l'intenzione di autorizzare, se del caso, l'accesso a tali fondi e risorse economiche e che il Comitato non abbia espresso parere negativo entro due giorni lavorativi dall'avvenuta comunicazione;

⁽¹⁾ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 35.

- d) necessari per coprire spese straordinarie, purché la relativa autorità competente abbia comunicato la decisione in tal senso al Comitato e che questo l'abbia approvata;
- e) oggetto di un vincolo o decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi e le risorse economiche possono essere usati per soddisfare detto vincolo o decisione, a condizione che esso sia anteriore all'11 marzo 2004, che non vada a beneficio di una delle persone di cui al paragrafo 1 né di una persona o entità indicata dal Comitato e che la relativa autorità competente l'abbia comunicato al Comitato.
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
- a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
- b) pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive,

purché tali interessi, altri profitti dovuti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.

Articolo 2

La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. McDOWELL
